

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A.

Sede Legale Via Gherardini, 10 – 20149 Milano Capitale sociale euro 5.000.000 i.v.

C.F. - P.IVA - Iscrizione R.I. Milano 1788255

soggetta a direzione e coordinamento di Messaggerie Italiane S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

"<u>RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA DELLE IMPRESE</u>"

(Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231)

aggiornato nella riunione del 21 ottobre 2020



INDICE

CRO	ONOL	OGIA I	DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO	17
DEI	FINIZ	IONI		18
PAF	RTE G	SENERA	ALE	21
1.	IL		ETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE	
			E E SANZIONI	
	1.1.	Respor	nsabilità diretta della società per talune tipologie di reato	22
		1.1.1.	Presupposti della responsabilità	22
		1.1.2.	Fonte della responsabilità	22
		1.1.3.	Natura della responsabilità	23
		1.1.4.	Autonomia della responsabilità	23
		1.1.5.	Concorso nel reato	24
		1.1.6.	Delitti tentati	24
		1.1.7.	Reati commessi all'estero	24
		1.1.8.	Sanzioni	24
	1.2.	I Reati	Presupposto	24
	1.3.	Le sanz	zioni	25
		1.3.1.	Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)	26
		1.3.2.	Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15)	26
		1.3.3.	Confisca (art. 19)	27
		1.3.4.	Pubblicazione della sentenza (art. 18)	27
2.	CON	NDIZIO	NI PERCHÉ LA SOCIETÀ POSSA ESSERE ESONERATA DA	
	RES	PONSA	BILITA'	27
3.	IL N	IODEL I	LO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	28
	3.1.	La doc	umentazione relativa al Modello	28
	3.2.	_	per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro namento	28
		3.2.1.	Organo competente	28
		3.2.2.	Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale	29
		3.2.3.	Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale	29
		3.2.4.	Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure	29





		3.2.5.	Informativa all'ODV	29
	3.3.	Destina	ntari del Modello	30
		3.3.1.	Soggetti interni e partner	30
		3.3.2.	Collegio Sindacale	30
4.	LA	COSTRI	UZIONE DEL MODELLO	30
	4.1.	Struttu	ra del Modello	30
		4.2.1.	Prevenzione dei rischi e compliance	30
		4.2.2.	Punti qualificanti del Modello	31
		4.2.3.	I controlli	32
5.	PRC	CESSI	SENSIBILI IN GEMS	32
	5.1.	Mappa	tura dei rischi	32
	5.2.	I Proce	ssi Sensibili rilevanti individuati	32
		5.2.1.	Attività sociale	32
		5.2.2.	Processi sensibili in relazione ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D.lgs. 231/2001).	33
		5.2.3.	Processi Sensibili in relazione ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.	33
		5.2.4.	Processi Sensibili in relazione ai reati societari	33
		5.2.5.	Processi Sensibili in relazione ai reati di <i>Omicidio e Lesioni colpose gravi</i> o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro	34
		5.2.6.	Processi Sensibili in relazione ai reati informatici.	34
		5.2.7.	Processi sensibili in relazione a Reati Presupposto concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.	34
		5.2.8.	Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti i reati ambientali.	34
		5.2.9.	Processi Sensibili in relazione ai <i>Reati Presupposto</i> concernenti "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art.25-novies 231/2001)	34
		5.2.11.	Processi Sensibili in relazione in relazione a reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge; in particolare: " <i>Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</i> " (art. 25-quinquies con riferimento	



			è irregolare" (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001)	35
		5.2.12.	Processi sensibili in relazione ai Reati Presupposto <i>tributari</i> (art. 25-quinquiesdecies)	35
		5.2.13.	Processi Sensibili in relazione agli <i>altri Reati presupposto</i> ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.	35
		5.2.14.	Disposizioni da osservare	36
6.	ORG	GANISM	IO DI VIGILANZA	36
	6.1.	Istituzi	one e requisiti per la nomina	36
		6.1.1.	Istituzione dell'ODV	36
		6.1.2.	Requisiti dei componenti dell'ODV	36
		6.1.3.	Incompatibilità	37
		6.1.4.	Segreteria tecnica	37
	6.2.	Nomina	a, compenso e dotazione finanziaria	37
		6.2.1.	Nomina e compenso	37
		6.2.2.	Durata	37
		6.2.3.	Dotazione finanziaria	38
	6.3.	Decade	enza, revoca, rinunzia - Sostituzione	38
		6.3.1.	Decadenza	38
		6.3.2.	Revoca	38
		6.3.3.	Rinunzia	38
		6.3.4.	Sostituzione	39
	6.4.	Compi	ti	39
	6.5.	Attività	à e Reporting	40
	6.6.	Verific	he periodiche	41
	6.7.	Flussi i	informativi e conservazione delle informazioni	41
		6.7.1.	Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV	41
		6.7.2.	Flussi di comunicazioni da parte della Società	41
		6.7.3.	Altri flussi di comunicazione verso l'ODV	43
		6.7.4.	Procedura per le segnalazioni all'ODV	43
		6.7.5.	Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi	43



		6.7.6.	Incontri dell'ODV con altre funzioni aziendali	44
		6.7.7.	Documentazione	44
	6.8.	Qualif	icazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy	44
	6.9.	Segnal	azioni all'Organismo di Vigilanza	45
		6.9.1.	Oggetto delle segnalazioni	45
		6.9.2.	Canali di Segnalazioni all'ODV	45
		6.9.3.	Whistleblowing	45
		6.9.4.	Tutela del segnalante (divieto di discriminazioni)	46
		6.9.5.	Gestione delle Segnalazioni	46
		6.9.6.	Sanzioni	47
7.	INF	ORMAZ	ZIONE E FORMAZIONE	47
	7.1.	Comu	nicazione	47
	7.2.	Forma	zione	47
8.	SIST	ГЕМА І	DISCIPLINARE	49
	8.1.	Princij	pi generali	49
	8.2.	Sanzio	ni per i lavoratori subordinati	49
	8.3.	Misure	e nei confronti dei dirigenti.	50
	8.4.	Misure	e nei confronti dei componenti degli Amministratori	50
	8.5.	Misure	e nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale	50
	8.6.	Misure	e nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori	51
9.	II SI	STEMA	A DI DELEGHE E PROCURE	51
10.	FLE	SSIBIL	ITÀ DEL MODELLO	51
11.	PAR	TI SPE	CIALI	51
	11.1	. Finalit	à delle parti speciali	51
	11.2	. Conter	nuti delle parti speciali	52
PAF	RTE S	PECIA	LE PRIMA	53
-	Mal	versazi	one in danno dello stato o di altro ente pubblico	53
-	pubi pubi	blico o bliche,	rcezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e	
_	Ü		pubbliche forniture	
1.	Fina	lità e sti	ruttura della Parte Speciale Prima	54



2.	Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001)	54
	 Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.) 	
	■ Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)	54
	■ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) ()	55
	■ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)	56
	■ Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	
3.	Processi Sensibili	
4.	Principi generali di comportamento	
	4.1. Organizzazione aziendale	
	4.2. Divieti	57
5.	Procedure specifiche	58
	5.1. Utilizzo dei finanziamenti	58
	5.2. Trasparenza	58
	5.3. Regole	58
6.	Ricorso a servizi di terzi	59
7.	Controllo Interno	59
8.	I controlli dell'ODV	59
	8.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	59
	8.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	59
PAI	RTE SPECIALE SECONDA	60
-	Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)	60
1.	Finalità e struttura della parte speciale seconda	61
2.	Le fattispecie di reato nei confronti della pubblica amministrazione (PA) ritenute di rischio rilevante	61
	■ Concussione (art. 317 c.p.)	
	Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (art. 318 c.p.)	62



	■ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)	62
	■ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)	62
	■ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)	62
	■ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)	62
	Aumenti di pena	63
	Sanzioni interdittive per i reati di corruzione	63
	Ravvedimento operoso per i reati di corruzione	63
	■ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)	63
	■ Peculato (art. 314 c.p., 1° comma), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea ()	63
	 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea () 	64
	■ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea ()	64
	Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea	65
3.	Processi sensibili	65
4.	Principi generali di comportamento	65
	4.1. Organizzazione	66
	4.2. Divieti	66
	4.3. Partecipazione a gare (e pubbliche forniture)	67
	4.4. Tracciabilità	68
5.	Procedure specifiche	68
	5.1. Ispezioni	68
	5.2. Piccola cassa	68
	5.3. Procedure	69
	5.4. Ricorso a servizi di terzi	69
	5.5. Controllo interno	69
6.	I controlli dell'ODV	69
	6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	69
	6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	70
PA]	RTE SPECIALE TERZA	71
-	Reati Societari	71



	5.5.	Predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.	82
	5.4.	Operazioni relative al capitale sociale	82
	5.3.	Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione	
	5.2.	Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti	
	5.1.	Procedure specifiche	81
5.	Proc	redure	
		4.2.3. Divieti	79
		4.2.2. Obblighi	78
		4.2.1. Regole	78
	4.2.	Organizzazione e poteri	78
	4.1.	Destinatari	77
4.	Prin	cipi generali di comportamento	77
	•	Norme relative a società quotate	76
	•	Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)	75
	•	Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)	75
	•	Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)	
	•	Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)	
	•	Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) ()	
	•	Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)	74
	•	Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)	74
	•	Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)	73
	•	Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)	73
	•	Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)	73
	•	Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)	73
	•	Impedito controllo (art. 2625 c.c.)	73
		False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)	
2.		attispecie dei reati societari ritenute di rischio rilevante	
1.	Fina	lità e struttura della Parte Speciale Terza	72





	5.6.	Corruz	ione fra privati	83
	5.7.	Altre r	egole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere	84
6.	Rico	rso a ser	vizi di terzi	84
7.	Con	trollo In	terno	84
8.	I cor	ıtrolli de	ell'ODV	84
	8.1.	Segnala	azioni all'Organismo di Vigilanza	84
	8.2.	Attività	d dell'Organismo di Vigilanza	84
PAI	RTE S	PECIAL	E QUARTA	85
-			poso o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme lella salute e sicurezza sul lavoro	85
1.	Fina	lità e str	uttura della parte speciale quarta	86
2.	com	messi co	e dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime n violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ritenute evante (art. 25- <i>septies</i> D.lgs. 231)	86
	•	Omicid	lio colposo (art. 589 c.p.)	86
	•	Lesioni	personali colpose (art. 590 c.p.)	86
3.	Proc	essi Sens	sibili	87
	3.1.	Definiz	ione del D.lgs. n. 81/2008	87
	3.2.	Individ	uazione dei Processi	88
4.	Prin	cipi gene	erali di comportamento	88
	4.1.	Destina	ıtari specifici	88
	4.2.	Organi	zzazione aziendale	88
	4.3.	Rispett	o della normativa e delle prescrizioni in materia	88
		4.3.1.	Rispetto della normativa	89
		4.3.2.	Obblighi	90
		4.3.3.	Divieti	91
5.	Proc	edure		92
	5.1.	Sistema	a aziendale di gestione della sicurezza	92
	5.2.	Identifi	icazione delle responsabilità	92
		5.2.1.	Datore di Lavoro	93
		5.2.2.	Servizio di Prevenzione e Protezione	93
		5.2.3.	Delega di funzioni	93





		5.2.4.	Medico Competente	93
		5.2.5.	Dirigenti sicurezza e Preposti	94
		5.2.6.	Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	94
		5.2.7.	Flussi informativi	94
	5.3.	Valutaz	zione dei rischi	94
	5.4.	Piano d	i sicurezza e di gestione delle emergenze	95
	5.5.	Rischio	incendio	96
	5.6.	Trasfer	imenti	96
	5.7.	Affidan	nento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)	96
	5.8.	Certific	ati	97
	5.9.	Sorvegl	ianza sanitaria	97
	5.10	. Infortu	ni	98
	5.11	. Informa	azione e formazione	98
	5.12	. Accesso	alla documentazione	99
	5.13	. Segnala	zione di nuovi rischi	99
6.	Sanz	zioni		99
7.	Bud	get		99
8.	Rico	rso a ser	vizi di terzi (appalti o a prestazioni di servizi o d'opera)	99
9.	Con	trollo Int	erno	99
10.	I cor	ntrolli de	ll'ODV	99
	10.1	. Segnala	zioni all'Organismo di Vigilanza	99
	10.2	. Attività	dell'Organismo di Vigilanza	100
PAF	RTE S	PECIAL	E QUINTA	101
-	Deli	tti inforn	natici e trattamento illecito di dati	101
1.	Fina	lità e str	uttura della Parte Speciale Quinta	102
2.	Le fa	attispecie	e di reati informatici ritenute di rischio rilevante (Art. 24-bis D.lgs 23	1)
				102
	•	Frode in	nformatica (art. 640-ter c.p.)	102
	•	Falsità	in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)	102
	•	Falsità	in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)	102
	-	Uso di	atto falso (art. 489 c.p.)	103



	* Accesso adusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615- ter c.p.)	103
	■ Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)	103
	 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) 	103
	 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.) 	103
	■ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)	103
	■ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)	103
	■ Frode informatica (art. 640-ter c.p.)	104
	■ Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)	104
	 Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica 	104
3.	Processi Sensibili	105
4.	Principi generali di comportamento	106
	4.1. Destinatari	106
	4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	106
	4.3. Organizzazione aziendale	106
	4.4. Documento programmatico di sintesi	107
	4.5. Tracciabilità	107
5.	Procedure specifiche	107
	5.1. Poteri	107
	5.2. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico	107
	5.3. Misure minime di sicurezza	108
	5.4. Ispezioni	109
	5.5. Trattamento dati	109
	5.6. Trattamento di categorie particolari di dati personali	111
	5.7. Dati personali relativi a condanne penali e reati	111
	5.8. Autorità Garante	111





	5.9. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica	111
	5.10. Comunicazioni all'ODV	112
	5.11. Altre disposizioni	112
	5.12. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea"	112
6.	Ricorso a servizi di terzi	112
7.	Controllo Interno	113
8.	Utilizzo di carte di credito e strumenti affini.	113
9.	I controlli dell'ODV	113
	9.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	113
	9.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	113
PA]	RTE SPECIALE SESTA	114
-	Ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio	114
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Sesta	115
2.	Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs 231)	115
	■ Ricettazione (art. 648 c.p.)	115
	■ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)	115
	■ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)	115
	■ Autoriciclaggio (art. 648- <i>ter</i> .1 c.p.) ()	115
	Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio	116
	Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio	116
	■ Condotta tipica	116
3.	Processi Sensibili	116
4.	Principi generali di comportamento	117
	4.1. Sistema organizzativo	117
	4.2. Osservanza della normativa specifica	117
	4.3. Divieti	117
	4.4. Trasparenza	118
5.	Procedure	118





	5.1. Tracciabilità	118
	5.2. Poteri	118
	5.3. Procedure specifiche	118
6.	I controlli dell'ODV	119
	6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	119
	6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	119
PA]	RTE SPECIALE SETTIMA	120
-	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore	120
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Settima	121
2.	Le fattispecie di reati presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto d'autore ritenute rilevanti (Art. 25-novies D.lgs 231/2001)	
	• Art. 171, primo comma, lettera a), a-bis), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633.	121
	• Art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633	121
	• Art. 171-ter, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633	122
	• Art. 171-ter, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633	122
3.	Processi Sensibili	122
4.	Principi generali di comportamento	123
	4.1. Organizzazione	123
	4.2. Normativa specifica	123
5.	Procedure specifiche	123
	5.1. Tracciabilità	123
	5.2. Assistenza alle case editrici	124
	5.3. Utilizzo di software	124
	5.4. Iniziative aziendali	125
	5.5. Utilizzo di banche dati	125
	5.6. Miscellanea	126
6.	I controlli dell' ODV	126
	6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	126
	6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	126
PA]	RTE SPECIALE OTTAVA	127
-	Reati ambientali	127
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Ottava	128





2.	Le fattispecie di reati ambientali considerate di rischio rilevante (art. 25-undecies D.lgs 231)	.128
	 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152) 	.128
3.	Processi Sensibili	.128
4.	Principi generali di comportamento e procedure	.128
5.	Ricorso a servizi di terzi	.129
6.	Controllo Interno	.129
7.	I controlli dell'ODV	.129
	7.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	.129
	7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	.129
PA]	RTE SPECIALE NONA	.131
-	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	.131
-	Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	.131
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Nona	.132
2.	Le fattispecie di reati presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.LGS. 231/2001)	.132
	■ Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286)	.132
	■ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)	.132
3.	Processi sensibili	.133
4.	Principi generali di comportamento	.133
5.	Procedure specifiche	.134
6.	I controlli dell'ODV	.135
	6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	.135
	6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza	.135
PA	RTE SPECIALE DECIMA	.136
-	Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (art. 25-quinquiesdecies)	.136
-	Contrabbando (art. 25-sexiesdecies)	.136
1.	Finalità e struttura della Parte Speciale Decima	. 137





2.	Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25- quinquiesdecies)	137
	2.1. Definizioni	137
	2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società	138
	2.3. Sanzioni interdittive	139
	2.4. Fattispecie di Reati Presupposti tributari	139
	■ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	139
	■ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	139
	■ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	140
	■ Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	140
	■ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)	141
	■ Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	141
	 Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro; 	142
	■ Compensazione indebita (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro	142
	 Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni" 	142
3.	Processi Sensibili	143
4.	Regole di comportamento	143
	4.1. Destinatari	143
	4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia	143
	4.3. Organizzazione e poteri	143
	4.4. Obblighi e divieti di carattere generale	144
5.	Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale	145
6.	Tracciabilità	145
7.	Ricorso a servizi di terzi	145



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

8.	Proc	cedure	146
9.	Con	trollo	146
10.	Fatt	ispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) ()	146
	10.1	. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati	146
	10.2	. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure	147
11.	I cor	ntrolli dell'Organismo di Vigilanza	147
	11.1	. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	148
	11.2	. Attività dell'Organismo di Vigilanza	148
PAF	RTE S	PECIALE UNDICESIMA	149
-	Rico	orso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi	149
1.	Sele	zione degli appaltatori e dei consulenti	150
2.	Imp	egno dei contraenti	150
3.	Clau	usola di conformità (disposizioni da inserire nei contratti)	150
	3.1.	Forma scritta	150
	3.2.	Clausole contrattuali	150
		3.2.1. Dichiarazione dei Prestatori di Servizi:	150
		3.2.2. Clausola risolutiva	151

ALLEGATI

Allegato "A"

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», nel testo attualmente vigente, alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello

Allegato "B"

Catalogo dei *Reati Presupposto* e degli illeciti amministrativi da cui può derivare la responsabilità diretta delle società (e degli enti) ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello

Allegato "C"

Codice Etico, vigente alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello



CRONOLOGIA DEGLI AGGIORNAMENTI DEL MODELLO

N°	Descrizione	Data
Revisione		Approvazione
	Adozione del Modello	30 marzo 2012
1.0	Primo aggiornamento del Modello	28 maggio 2015
2.0	Secondo aggiornamento del Modello	4 aprile 2018
3.0	Terzo aggiornamento del Modello	18 giugno 2020
4.0	Quarto aggiornamento del Modello	21 ottobre 2020



DEFINIZIONI

(Infra nel testo le definizioni sono riportate con le iniziali in lettere maiuscole, ma non in grassetto)

Amministratore/i Esecutivo/i	Gli amministratori muniti di deleghe operative e poteri: Presidente ove munito di poteri e Amministratore/i Delegato/i ove nominato/i.
Aree Sensibili	Le aree di attività nelle quali siano presenti Processi Sensibili.
Codice Etico	Il codice etico adottato dalla Società.
Collaboratori	I soggetti aventi con GeMS rapporti di prestazione d'opera diversi dal lavoro subordinato.
Consulenti	I soggetti con competenze professionali specifiche in determinate materie, non dipendenti di Emmelibri, che assistono Emmelibri nello svolgimento di attività, fornendo consulenza, assistenza, pareri, informazioni.
D.lgs. 231/2001	Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 come modificato nel
o Decreto 231	tempo.
o Decreto	
Destinatari	(i) gli Organi Sociali (come appresso definiti), (ii) tutti coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione anche di fatto della Società, (iii) i Dipendenti (come appresso definiti) di Emmelibri, (iv) i Collaboratori e Consulenti (anche in forma di società, stagisti e simili) comunque sottoposti alla direzione e vigilanza del management di Emmelibri, nonché (v) i componenti dell'Organismo di Vigilanza per quanto ad essi riferibile.
Dipendenti	I soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con Emmelibri, ivi compresi i dirigenti.
GeMS o Società	Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A., con sede in Milano, Via Gherardini 10
Flussi Informativi (ove non specificato diversamente)	Informazioni, dati, notizie e documenti da fornire su base periodica dalla Società all'Organismo di Vigilanza.
Fornitori	I soggetti, persone fisiche o giuridiche, che, in virtù di specifici contratti, vendono a Emmelibri beni o erogano servizi o prestazioni di qualsivoglia natura.
GDPR e D.lgs. di adeguamento	Rispettivamente il regolamento (UE) n. 679/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" e il D.lgs. 10.08.2018 n° 101, di adeguamento al GDPR della normativa italiana.



Linee Guida	Le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001 adottate da Confindustria.		
Modello 231 o Modello	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato da Emmelibri ai sensi del Decreto 231.		
Organi Sociali	L'Assemblea degli Azionisti, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di Emmelibri.		
ODV o Organismo di Vigilanza	L'organismo di vigilanza previsto dal D.lgs. n. 231/2001.		
P.A.	La Pubblica Amministrazione, intendendosi per tale - a titolo esemplificativo - tutti gli uffici statali centrali e periferici, gli enti locali, gli enti pubblici in generale (e il relativo personale) nonché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio.		
Prestatori di Servizi	I soggetti ai quali la Società affida - con contratto di appalto o con contratto d'opera o con contratto di qualsivoglia altra natura - l'esecuzione di opere o servizi di qualsivoglia natura.		
Procedura/e	Le regole interne aziendali da osservare nell'ambito dei Processi Sensibili.		
Processi Sensibili	I processi aziendali nello svolgimento dei quali è ravvisabile il rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto.		
Protocolli	L'insieme delle procedure e prassi, e delle attività di controllo, poste in essere nell'ambito dei Processi Sensibili al fine di ridurre a livello accettabile il rischio di commissione di Reati Presupposto.		
Reato/i Presupposto	il reato/i per il/i quale/i è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, come riportati nel Catalogo di sintesi dei Reati Presupposto allegato sub. B); ivi compresi, ai soli fini definitori, anche gli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998 (testo unico della Finanza);		
Segnalazione	Comunicazione all'Organismo di Vigilanza (o alla Società) di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti:		
	 a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello, b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure), 		



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

c)	illeciti in generale.



PARTE GENERALE



1. <u>IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001 - SOGGETTI, FATTISPECIE CRIMINOSE E</u> SANZIONI

1.1. Responsabilità diretta della società per talune tipologie di reato

1.1.1. Presupposti della responsabilità

Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», ha introdotto nell'ordinamento italiano la responsabilità diretta a carico delle società (e degli enti in genere) per alcuni reati (c.d. Reati Presupposto) commessi nell'interesse o a vantaggio della società (o dell'ente), da

- persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (c.d. *soggetti apicali*);
- persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. soggetti sottoposti *alla direzione altrui*).

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

L'estensione della responsabilità alla società richiede quale <u>presupposto essenziale che</u> il Reato Presupposto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società <u>stessa</u> (¹).

L'interesse ha un'indole soggettiva: si riferisce alla sfera volitiva della persona fisica che agisce ed è valutabile al momento della condotta. Se la persona fisica ha commesso il reato nel suo interesse personale, affinché l'ente sia responsabile è necessario che tale interesse sia almeno in parte coincidente con quello dell'impresa. Peraltro, nel caso di delitti colposi l'interesse va valutato con riferimento non alla volontà del verificarsi dell'evento, ma alla condotta (²).

Il vantaggio si caratterizza come complesso dei benefici - soprattutto di carattere patrimoniale - tratti dal reato, che può valutarsi successivamente alla commissione di quest'ultimo (³).

1.1.2. <u>Fonte della responsabilità</u>

⁽¹⁾ Vedasi Cass., V Sez. Penale, sentenza n. 40380 del 2012.

⁽²) Va osservato, al riguardo, che nei reati di omicidio e lesioni colposi commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro appare fuori luogo presumere un interesse all'evento (morte o lesione), essendo invece configurabile un interesse alla inosservanza delle norme cautelari. Ad esempio, l'interesse o vantaggio dell'ente potrebbe ravvisarsi nel risparmio di costi o in altri vantaggi economici a scapito della sicurezza.

⁽³⁾ Vedasi Cass., II Sez. Penale, n. 3615 del 2005





Nel determinare la fonte della responsabilità da reato degli enti collettivi la Corte di Cassazione fa riferimento alla cosiddetta "*colpa di organizzazione*". Vale a dire che la responsabilità della società non si giustifica solo e di per sé per il fatto che la persona fisica abbia commesso un crimine nell'interesse o con un vantaggio per l'ente, ma richiede che l'illecito sia ricollegabile (anche) ad un comportamento colpevole (difetto gestionale) dell'ente: vale a dire che l'ente può essere chiamato a rispondere dell'illecito commesso dalle persone fisiche sopra indicate solo quando lacune e manchevolezze nell'organizzazione della sua attività abbiano consentito a tali soggetti di tenere condotte delittuose (⁴).

1.1.3. Natura della responsabilità

La natura della responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore e ritenuta "penale" da molti commentatori, è stata considerata dalle sezioni unite della Corte di Cassazione (⁵) come un *tertium genus* che coniuga i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo - nel tentativo di contemperare le ragioni dell'efficienza preventiva con quelle della massima garanzia - e che si rivela del tutto compatibile con i principi costituzionali (⁶).

1.1.4. Autonomia della responsabilità

La responsabilità diretta della società si aggiunge a quella della persona fisica che ha commesso il reato.

La responsabilità della società è autonoma da quella della persona fisica ma non dalla obiettiva realizzazione di un reato. Pertanto, una volta che sia accertata la sussistenza dei criteri di imputazione soggettiva della società (reato commesso nell'interesse o vantaggio della società da uno dei soggetti sopra indicati), la società risponde del reato anche se l'autore non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si sia estinto (7). In altre parole perché sussista la responsabilità dell'ente è «necessario che venga

⁽⁴⁾ I profili della "colpa di organizzazione" sono strutturati diversamente a seconda che il reato sia stato posto in essere da un soggetto apicale o da un suo sottoposto, in quanto nei due casi sono diversi i tipi di cautele che l'ente deve adottare per evitare la conseguenza sanzionatoria a suo carico:

nell'ipotesi di delitto commesso da soggetti posti in posizione apicale, la persona giuridica può andare esente da responsabilità solo
se dimostra di aver assunto le misure necessarie ad impedire la commissione di reati del tipo di quello verificatesi mediante l'adozione
di efficaci controlli preventivi e per il tramite dell'istituzione all'interno dell'ente di un apposito organismo di controllo, dotato di
piena autonomia di iniziativa nell'attività di supervisione: di modo che la commissione del reato sia stata possibile solo grazie ad una
elusione fraudolenta di tali meccanismi di prevenzione;

⁻ nel caso di reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui vigilanza l'ente sarà responsabile solo ove venga dimostrato dalla pubblica accusa che la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza; l'esistenza di tale deficit di organizzazione comunque esclusa se, prima della commissione del reato, è stato adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo, secondo una valutazione da compiersi ex ante ed in astratto, a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽⁵⁾ Cassazione Sezioni Unite 24 aprile 2014 n. 38343, nota come sentenza "Thyssen".

⁽⁶⁾ La Corte ha esaminato gli orientamenti dottrinari secondo cui il sistema normativo delineato dal D.lgs. 231/2001 configurerebbe rispettivamente (i) una responsabilità di tipo amministrativo, in aderenza, del resto, all'intestazione della normativa, ovvero (ii) una responsabilità sostanzialmente di tipo penale essendo rimesso al giudice penale l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare, ed essendo altresì estese all'ente le garanzie proprie del processo penale, ovvero, (iii) un tertium genus, concludendo per quest'ultima natura e considerando il sistema 231 come un corpus normativo di impronta peculiare.

⁽⁷⁾ Cfr. Cass. Sez. VI penale, 7 luglio 2016 n. 28299





compiuto un reato da parte del soggetto riconducibile all'ente, ma non è anche necessario che tale reato venga accertato con individuazione e condanna del responsabile».

La società o ente non risponde se i soggetti che hanno commesso il reato hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

1.1.5. Concorso nel reato

La responsabilità dell'ente può sussistere anche nel caso di concorso nel reato, sempre che sussistano le cause di riconducibilità alla società (8).

1.1.6. Delitti tentati

La responsabilità dell'ente si estende anche ai delitti tentati (art. 26 D.lgs. 231).

1.1.7. Reati commessi all'estero

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche per i reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

1.1.8. Sanzioni

L'accertamento della responsabilità della società comporta l'irrogazione a carico della stessa di sanzioni di natura pecuniaria e interdittiva (di cui *infra*).

Il testo del D.lgs. 231, aggiornato con le modifiche succedutesi nel tempo alla data odierna, è allegato sub "A" (9). In prosieguo i numeri di articoli di legge senza indicazione del provvedimento normativo a cui ineriscono si intendono riferiti al D.lgs. 231/2001.

1.2. I Reati Presupposto

I Reati Presupposto appartengono alle seguenti categorie:

1.2.1. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)

In prosieguo con il termine "D.lgs. 231/2001" o "Decreto" si intenderà il decreto originario come modificato nel tempo.

⁽⁸⁾ L'ipotesi più ricorrente è quella di concorso con reati dell'appaltatore, in relazione alla c.d. posizione di garanzia del committente (su cui *infra*).

⁽⁹⁾ II D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, emanato in esecuzione della Legge delega 29 settembre 2000 n. 300, contemplava in origine solo alcuni dei reati attualmente previsti. II Decreto è stato successivamente modificato e integrato con l'inclusione di ulteriori reati, con i seguenti provvedimenti legislativi: Legge 23 novembre 2001 n. 409, D.lgs. 11 aprile 2002 n. 61, Legge 14 gennaio 2003 n. 7, Decreto Ministeriale 26 Giugno 2003 n. 201, Legge 11 Agosto 2003 n. 228, Legge 18 aprile 2005 n. 62, D.L. 27 luglio 2005 n.144 convertito con Legge 31 luglio 2005 n. 155, Legge 28 dicembre 2005 n. 262, Legge 9 gennaio 2006 n. 7, Legge del 6 febbraio 2006 n. 38, Legge 16 marzo 2006 n. 146, Legge 3 agosto 2007 n. 123, D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231, Legge 18 marzo 2008 n. 48, Legge 9 aprile 2008 n. 81, Legge 15 luglio 2009 n. 94, Legge 23 luglio 2009 n. 99, D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121, D.lgs. 16 luglio 2012 n.109, Legge 6 novembre 2012, n. 190, D.lgs. 4 marzo 2014, n. 39, Legge 15 dicembre 2014 n. 186, Legge 22 maggio 2015, n. 68, Legge 27 maggio 2015 n. 69, legge 29 ottobre 2016 n. 199, D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, Legge 9 gennaio 2019 n.3; legge 3 maggio 2019, n. 39, Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105, Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di conversione del D.L. 26.10.2019, n. 124), D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75



- 1.2.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis)
- 1.2.3. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter*)
- 1.2.4. Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (art. 25)
- 1.2.5. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis)
- 1.2.6. Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1)
- 1.2.7. Reati societari (art. 25-ter)
- 1.2.8. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)
- 1.2.9. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater 1)
- 1.2.10. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)
- 1.2.11. Abusi di mercato (art. 25-sexies)
- 1.2.12. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)
- 1.2.13. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies)
- 1.2.14. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)
- 1.2.15. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies).
- 1.2.16. Reati ambientali (art. 25-undecies).
- 1.2.17. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies).
- 1.2.18. Razzismo e xenofobia fondati in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra (art. 25-terdecies).
- 1.2.19. Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies)
- 1.2.20. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies)
- 1.2.21. Contrabbando (art. 25-sexiessdecies)
- 1.2.22. Reati transnazionali (previsti dall'art. 10, L. 16 marzo 2006, n. 146).

Le rubriche dei singoli reati sono elencate in dettaglio nel Catalogo Sintetico allegato sub "B".

1.3. Le sanzioni





Il Decreto prevede un articolato sistema sanzionatorio (nei confronti degli enti) che può comportare conseguenze rilevanti sia dal punto di vista dell'impatto economico sia da quello della stessa continuità dell'attività, posto che fra le sanzioni vi è l'interdizione dall'esercizio dell'attività sociale anche in via definitiva, in ipotesi estreme per gravità e reiterazione.

In dettaglio, le sanzioni previste dal Decreto (art. 9) a carico della società si distinguono in sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.

1.3.1. Sanzioni pecuniarie (art. 10 - 11 -12)

In caso di riconoscimento della responsabilità dell'ente la sanzione pecuniaria è sempre applicata; le sanzioni pecuniarie vengono quantificate con un sistema di quote, che possono variare da un minimo di 100 ad un massimo di 1.000; il valore di ogni singola quota può variare da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 (10) (11).

1.3.2. <u>Sanzioni interdittive (art. 13 – 14 - 15)</u>

Le sanzioni interdittive sono indicate dalla legge in via tassativa e hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni. La legge detta i criteri per la loro scelta da parte del giudice (12).

Dette misure consistono in:

- a) interdizione, nei casi estremi, dall'esercizio dell'attività,
- b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito,
- c) divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio),
- d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi; eventuale revoca

⁽¹⁰⁾ La commisurazione della sanzione pecuniaria è rimessa alla discrezionalità del giudice: il numero delle quote è determinato «... tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione....».

⁽¹¹⁾ In taluni casi la sanzione pecuniaria è ridotta. L'art. 12 infatti dispone che:

^{«1.} La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a ϵ 103.291,00 se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

^{2.} La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

⁽¹²⁾ L'art. 14 dispone che

[«]Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

^{2.} Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.

^{3.} Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.

^{4.} L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.»



di quelli già concessi,

e) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate solo ove siano espressamente previste in relazione a specifici Reati Presupposto (principio di legalità), e quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetto in posizione apicale, ovvero
- sia stato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- gli illeciti siano reiterati.

Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1 del Decreto.

1.3.3. <u>Confisca (art. 19)</u>

L'ultimo comma dell'art. 6 del D.lgs. 231/2001 prevede la confisca obbligatoria del profitto che l'ente ha tratto dal reato, confisca che può essere disposta anche nella forma per equivalente.

1.3.4. Pubblicazione della sentenza (art. 18)

Il giudice può disporre a propria discrezione la pubblicazione della sentenza, a spese della società, per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali indicati dal Giudice e mediante affissione nel Comune dove si trova la sede principale della società.

2. <u>CONDIZIONI PERCHÉ LA SOCIETÀ POSSA ESSERE ESONERATA DA RESPONSABILITA'</u>

La società o ente può beneficiare di esonero da responsabilità qualora provi in giudizio (art. 6 del D.lgs. 231/2001):

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto costituente reato, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curarne l'aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto modello di organizzazione e di gestione;





d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

3. <u>IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO</u>

3.1. La documentazione relativa al Modello

- 3.1.1. GeMS ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di cui al presente documento) (di seguito per brevità indicato come il "Modello") ai fini della prevenzione della commissione di alcune specifiche tipologie di *Reati Presupposto* previste dal D.lgs. 231/2001 da parte dei soggetti apicali, e degli altri soggetti di cui al par. 1.1., il cui rischio è ritenuto riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale.
- 3.1.2. La Società si è altresì dotata di un Codice Etico, parte integrante del Modello e allegato *sub* "C", che contiene, fra l'altro, principi di comportamento tali da determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di GeMS, la piena consapevolezza che la commissione di illeciti passibili di sanzione è fortemente censurata dalla Società e comporta l'irrogazione di sanzioni disciplinari (o di altro tipo per i non dipendenti).
- 3.1.3. Il Modello, oltre che dal Codice Etico, è integrato dai "**Protocolli**" (comprensivi di "**Procedure**" e "**Prassi**") relativi ai **Processi Sensibili** (come appresso definiti), sia preesistenti sia volta per volta adottati dagli amministratori esecutivi della Società: i Protocolli costituiscono anch'essi parte integrante del Modello (¹³).
- 3.1.4. La Società, inoltre, ha istituito l'Organismo di Vigilanza (ODV) con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello e dei Protocolli nonché di curarne l'aggiornamento.
- 3.1.5. Il Modello adottato da GeMS S.p.A. è stato predisposto tenendo conto degli indirizzi forniti dalle «Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001» suggerite da Confindustria.
- 3.1.6. Il Modello e i Protocolli configurano un sistema strutturato ed organico di regole, procedure e attività di controllo volte a prevenire la commissione dei Reati Presupposto e a incentivare la cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

3.2. Regole per l'approvazione del Modello e dei Protocolli/Procedure, e per il loro aggiornamento

3.2.1. Organo competente

Il Modello – in conformità all'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001 - è un *«atto di emanazione dell'organo dirigente»* e, in quanto tale, viene approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Parte Generale

⁽¹³⁾ In prosieguo, ogniqualvolta si menzionerà il Modello, si indentificherà pertanto l'insieme del presente documento (allegati e Codice Etico compresi) e dei Protocolli/Procedure.





Il Modello è stato approvato e aggiornato dal Consiglio di Amministrazione di EMMELIBRI come indicato nella cronologia in epigrafe, e sarà suscettibile di modifiche e integrazioni secondo le medesime modalità.

3.2.2. Aggiornamento del Modello di carattere sostanziale

La Società e l'ODV verificano, ciascuno per quanto di competenza, la necessità o l'opportunità di procedere ad aggiornamenti del Modello. L'ODV formula all'uopo proposte al C.d.A.

Eventuali aggiornamenti del Modello di carattere sostanziale che dovessero rendersi necessarie competono all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Sono in ogni caso considerati aggiornamenti di carattere sostanziale quelli che riguardano la previsione di nuovi rischi o la modifica / integrazione della previsione di rischi esistenti, nonché quelli che riguardano l'individuazione o la modifica / integrazione di nuove attività sensibili o Processi Sensibili.

L'aggiornamento del Modello va valutato in particolare al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) che siano intervenute nuove leggi o modifiche normative rilevanti rispetto all'attività della Società:
- b) che siano sopravvenute esigenze aziendali derivanti da mutamenti dell'organizzazione societaria e/o del perimetro dell'attività sociale, o nelle modalità di svolgimento di quest'ultima;
- c) che siano state riscontrate significative violazioni delle prescrizioni del Modello che ne abbiano dimostrato l'inefficacia e/o l'incoerenza ai fini della prevenzione della commissione dei Reati Presupposto.

3.2.3. Aggiornamento del Modello di carattere non sostanziale

Gli aggiornamenti del Modello che non rivestono carattere sostanziale possono essere effettuati dagli Amministratori Esecutivi, nell'ambito delle rispettive deleghe, con impegno a riferire al Consiglio di Amministrazione, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.4. Adozione e modifiche di nuovi protocolli/procedure

L'adozione di nuovi Protocolli/procedure, nonché la modifica e abrogazione dei singoli Protocolli è di pertinenza degli Amministratori Esecutivi della Società, nell'ambito delle deleghe ad essi conferite, sempre che gli stessi non ritengano opportuno sottoporre la decisione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

3.2.5. Informativa all'ODV

Ogni aggiornamento del Modello deve essere comunicato all'ODV.



3.3. Destinatari del Modello

3.3.1. Soggetti interni e partner

Il Modello si rivolge ai Destinatari come definiti in epigrafe: esso pertanto si rivolge non soltanto ai dipendenti e agli organi sociali di GeMS, bensì anche ai suoi fornitori, ai suoi consulenti e ai soggetti in generale che entrano in rapporti d'affari con la Società (appresso "Partner") e siano coinvolti nei Processi Sensibili come appresso definiti e individuati.

I Partner saranno chiamati a sottoscrivere un impegno a rispettare il Modello e il Codice Etico di GeMS ovvero a dichiarare di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico di GeMS.

3.3.2. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale di GeMS prende atto del Modello, formalizzando il proprio impegno ad osservarlo per quanto lo riguarda.

Il Collegio Sindacale, per i compiti che gli sono attribuiti dalla legge e per l'affinità professionale, è uno degli interlocutori privilegiati e istituzionali dell'Organismo di Vigilanza, oltre che degli organi e delle funzioni di controllo interno.

Il Collegio pertanto deve essere sempre informato dell'eventuale (contestazione di) commissione dei reati previsti dal D.lgs. 231/2001 nonché di eventuali carenze del Modello.

Il Collegio Sindacale deve a sua volta tempestivamente informare l'Organismo di Vigilanza delle eventuali violazioni del Modello, anche solo tentate, di cui venisse a conoscenza nell'ambito del proprio mandato.

4. <u>LA COSTRUZIONE DEL MODELLO</u>

4.1. Struttura del Modello

Il Modello è costituito da una parte generale e da undici parti speciali, delle quali dieci dedicate a ciascuna categoria di Reati Presupposto il rischio di commissione dei quali, dalle analisi compiute, è ritenuto concretamente riscontrabile nello svolgimento dell'attività aziendale. La parte speciale Undicesima tratta il ricorso a prestazioni/servizi di terzi.

4.2. La funzione del Modello e i principi ispiratori

4.2.1. Prevenzione dei rischi e *compliance*

La funzione primaria dell'adozione del Modello, integrato con i Protocolli, è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di *governance* - con adozione di

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020



procedure ed attività di controllo (preventive ed *ex post*) - che abbia come obiettivo la prevenzione del rischio di commissione dei Reati Presupposto, efficace ed effettivo in relazione alle disposizioni del D.lgs. 231/2001. Questa volontà si inserisce nel contesto dell'attenzione della Società al rispetto di tutta la normativa vigente applicabile ad essa, ai suoi dipendenti e a coloro che agiscono per suo conto e nel suo interesse, e alla sua stessa attività.

Il Modello tiene conto delle specifiche tipologie di Reati Presupposto il cui rischio è ritenuto rilevante nello svolgimento dell'attività aziendale.

La Società chiede a tutti i destinatari il rispetto e l'osservanza del Modello, con l'obiettivo di fornire ai protagonisti della vita aziendale i principi e le regole a cui ispirare la propria condotta sia in linea generale, sia in occasioni specifiche, sia in eventuali situazioni preventivamente non identificabili.

I principi e le regole contenuti nel Modello intendono far acquisire ai Destinatari - la cui attività potrebbe sconfinare nella commissione di Reati Presupposto - , la piena consapevolezza che determinati comportamenti costituiscono illecito penale, la cui commissione è totalmente inaccettabile, fermamente condannata e contraria agli interessi di GeMS S.p.A. anche qualora apparentemente quest'ultima sembrerebbe poterne trarre vantaggio. A questo va aggiunta l'ulteriore consapevolezza che la commissione del reato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, dal Modello stesso e dal CCNL di riferimento.

4.2.2. Punti qualificanti del Modello

I punti qualificanti del Modello sono i seguenti:

- a) l'individuazione delle attività esposte al rischio di commissione dei Reati Presupposto (c.d. Aree Sensibili) e la formalizzazione di procedure aziendali tali da regolamentare lo svolgimento di tali attività;
- b) l'assegnazione dei poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali;
- c) l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuna funzione può gestire in autonomia un intero processo;
- d) la tracciabilità delle decisioni e della documentazione concernenti le operazioni aziendali effettuate nell'ambito dei Processi Sensibili;
- e) l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza (ODV) dotato di autonomia e indipendenza operativa, e di adeguate risorse, umane e finanziarie, per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge;
- f) lo svolgimento degli opportuni controlli;
- g) la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro;
- h) l'adozione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto





delle prescrizioni e delle procedure del Modello;

i) la diffusione a tutti i livelli aziendali delle regole comportamentali e delle procedure.

4.2.3. <u>I controlli</u>

E' attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello (integrato dai Protocolli/Procedure), di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello medesimo, nonché di promuoverne l'aggiornamento da parte della Società al fine di adeguarlo ai mutamenti di normativa, a sopravvenute esigenze di attività aziendale nonché a eventuali intervenute violazioni del Modello, formulando eventuali proposte al Consiglio di Amministrazione. Il tutto come appresso sviluppato in dettaglio.

5. PROCESSI SENSIBILI IN GEMS

5.1. Mappatura dei rischi

La mappatura delle attività della Società da ritenersi a rischio, ossia delle attività nel cui ambito è presente il rischio di commissione dei Reati Presupposto, ha portato alla individuazione dei Processi Sensibili.

Tale attività è stata effettuata attraverso:

- a) l'analisi dell'attività aziendale, anche mediante colloqui con il Direttore Generale e con la prima linea di management;
- b) l'individuazione delle tipologie di Reati Presupposto nelle quali si può incorrere nello svolgimento dell'attività aziendale;
- c) l'individuazione, attraverso la mappatura dei rischi, dei processi/funzioni nell'ambito dei quali tali Reati Presupposto potrebbero essere commessi (Processi Sensibili) e il concreto livello di rischio di accadimento;
- d) l'analisi delle procedure/prassi esistenti attraverso l'esame della documentazione ad esse inerenti e a interviste con i soggetti chiave nell'ambito delle strutture;
- e) l'analisi dei sistemi di controllo/prevenzione in atto e l'individuazione delle azioni correttive da sviluppare ("gap analysis").

5.2. I Processi Sensibili rilevanti individuati

5.2.1. Attività sociale

La Società non svolge attività industriale o commerciale diretta. È una sub-holding, non quotata in borsa o in altri mercati regolamentati, del gruppo che fa capo a Messaggerie Italiane S.p.A., e svolge attività di assunzione e gestione di



partecipazioni nonché di prestazione di servizi a favore delle case editrici controllate. Da quanto sopra consegue che i rischi di commissione di Reati Presupposto sono ritenuti di scarsa rilevanza.

La Società è soggetta a direzione e coordinamento della capogruppo Messaggerie Italiane S.p.A.

La Società ha nondimeno ritenuto opportuno procedere all'adozione del Modello, dando anche indicazione alle proprie controllate di valutare l'opportunità di procedere anch'esse a loro volta all'adozione di un proprio modello.

Segue l'indicazione dei Processi Sensibili individuati nell'attività sociale.

5.2.2. Processi sensibili in relazione ai reati di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (Art. 24 D.lgs. 231/2001).

I rischi di commissione dei reati in questione sono ritenuti sostanzialmente minimi in quanto la Società allo stato non richiede sovvenzioni o finanziamenti pubblici, né procede a pubbliche forniture. Tuttavia, poiché ciò potrebbe verificarsi in futuro, si ravvisa l'opportunità di prevedere comunque una disciplina degli eventuali processi.

5.2.3. Processi Sensibili in relazione ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La commissione di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione (**P.A.**) presenta un rischio rilevante con riferimento a pressoché tutti i *Reati Presupposto* previsti dalla legge.

I Processi Sensibili rilevanti si riferiscono principalmente a: rapporti con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza attinenti la posizione fiscale della Società; rapporti con Enti Previdenziali; rapporti con gli uffici delle ASL (Autorità Sanitaria Locale); domande volte ad ottenere autorizzazioni, licenze e concessioni; assunzioni obbligatorie; rapporti con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; contatti con uffici ministeriali, pubbliche amministrazioni ed enti locali in genere; attività concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro e la tutela dell'ambiente; ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che entrano in rapporto con la P.A. per conto della Società. Tutto quanto sopra anche nell'ambito di attività ispettive.

5.2.4. <u>Processi Sensibili in relazione ai *reati societari*.</u>

Per quanto attiene i reati societari, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi alla predisposizione delle comunicazioni sociali, siano esse obbligatorie per legge o di natura volontaria, relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio di esercizio e bilancio consolidato, relazioni sulla gestione, prospetti, ecc.), nonché quelli riguardanti operazioni sul capitale, distribuzione di utili, operazioni di fusione o scissione, riassetti di natura organizzativa.

Inoltre, sono ravvisabili i rischi di commissione dei reati di corruzione fra privati e di istigazione alla corruzione fra privati, con riferimento principalmente alle attività



commerciali della Società, ma anche con riferimento ai soggetti terzi incaricati dalla Società di svolgere determinate prestazioni di servizi.

5.2.5. <u>Processi Sensibili in relazione ai reati di Omicidio e Lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.</u>

Per quanto attiene i reati commessi con violazione della normativa relativa alla salute e sicurezza sul lavoro, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: rischi ambientali interni, attività di ufficio generiche (con utilizzo di personal computer, con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici); utilizzo di automezzi aziendali.

5.2.6. <u>Processi Sensibili in relazione ai reati informatici.</u>

Per quanto attiene i reati informatici, i Processi Sensibili rilevanti sono principalmente relativi a: accesso, utilizzo, gestione di strutture, sistemi e servizi informatici; installazione di apparecchiature che potrebbero intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici; utilizzo di identità digitali; predisposizione di documenti informativi; trattamento dati con riferimento alla normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196).

5.2.7. <u>Processi sensibili in relazione a Reati Presupposto concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.</u>

Per quanto attiene i Reati Presupposto relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, i Processi Sensibili rilevanti riguardano gli investimenti e gli acquisti, i rapporti con i clienti, e - per quanto attiene più specificamente l'autoriciclaggio - la contabilizzazione delle operazione sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possano derivare reati tali da generare la costituzione di fondi neri, nonché l'utilizzo di carte di credito o di pagamento aziendali, o di altri documenti analoghi che abilitino al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi.

5.2.8. <u>Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti i reati ambientali.</u>

I Processi Sensibili afferenti ai reati ambientali riguardano principalmente lo smaltimento di inchiostri (toner) e apparecchiature elettroniche.

5.2.9. <u>Processi Sensibili in relazione ai Reati Presupposto concernenti "delitti in materia di violazione del diritto d'autore" (art.25-novies 231/2001).</u>

I Processi Sensibili inerenti a tale categoria di reati afferiscono principalmente all'attività di assistenza per l'acquisizione di diritti di edizione che GeMS - attraverso il proprio Ufficio Acquisizioni e Diritti (che si occupa dello *scouting*, della negoziazione e dei contratti) e in virtù di un *accordo di service* - svolge a favore di tutte le case editrici da essa controllate. I diritti peraltro vengono di norma acquistati dalla singola casa editrice che ha un proprio Direttore Editoriale che interloquisce con la struttura della casa madre, la quale non opera come casa editrice.





Inoltre, è ritenuto sussistere il rischio di utilizzo di software senza le necessarie licenze.

5.2.10. <u>Processi Sensibili in relazione al reato di "induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" (art. 25-decies D.lgs. 231/2001).</u>

Per quanto attiene il delitto di cui trattasi è ritenuto sussistere un rischio teorico di minima rilevanza.

5.2.11. Processi Sensibili in relazione in relazione a reati di impiego di lavoratori in violazione di specifiche norme di legge; in particolare: "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro" (art. 25-quinquies con riferimento all'art. 603-bis c.p.) e "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" (art. 25-duodecies D.lgs. 231/2001).

I Processi Sensibili relativi ai reati di cui trattasi riguardano essenzialmente i contratti di appalto di servizi nonché l'eventuale ricorso ai servizi di agenzie interinali o di società cooperative dei cui servizi la Società vada ad avvalersi.

In relazione a tale sezione le persone intervistate hanno ravvisato l'opportunità di implementare delle procedure in relazione all'obbligo da parte di società prestatrici di servizi che collaborano con la Società di fornire le informazioni richieste in relazione al proprio personale dipendente, nonché il DURC aggiornato, nonché di formalizzare le relative sanzioni in caso di mancata ottemperanza alle stesse.

Non sembrano invece ravvisabili rischi concernenti la commissione dei reati di "procurato ingresso illecito di lavoratori stranieri" e di "favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", di cui all'art. 25-duodecies novellato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 (*Codice antimafia*).

5.2.12. Processi sensibili in relazione ai Reati Presupposto *tributari* (art. 25-*quinquiesdecies*)

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria; (v) Processi Sensibili in relazione agli altri Reati Presupposto ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.

Per quanto attiene gli altri *Reati Presupposto* e gli illeciti amministrativi non espressamente menzionati nei paragrafi che precedono, la Società ha riscontrato che nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi; verrà comunque svolta un'attività di monitoraggio costante.

5.2.13. <u>Processi Sensibili in relazione agli *altri Reati presupposto* ed illeciti amministrativi contemplati dalla normativa.</u>

Per quanto attiene gli altri Reati presupposto e gli illeciti amministrativi non espressamente menzionati nei paragrafi che precedono, la Società ha riscontrato che





nello svolgimento dell'attività sociale non sono ravvisabili rischi rilevanti di commissione degli stessi; verrà comunque svolta un'attività di monitoraggio costante.

5.2.14. Disposizioni da osservare

In tutti i Processi Sensibili vanno rispettate le disposizioni delle parti speciali del Modello nonché il Codice Etico e le specifiche procedure, fermo il principio generale di comportamento che chiunque operi per conto della Società deve agire - nella gestione degli affari e nei rapporti con i terzi - nel rispetto della normativa in vigore.

Il Codice Etico costituisce parte integrante del Modello.

La violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico comporterà l'irrogazione di sanzioni come in prosieguo specificato.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1. Istituzione e requisiti per la nomina

6.1.1. Istituzione dell'ODV

La Società, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del D.lgs. 231/2001, istituisce l'Organismo di Vigilanza (ODV) che ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi della società, sull'efficace funzionamento e sull'osservanza del Modello, integrato dai Protocolli e dal Codice Etico, nonché di curarne l'aggiornamento.

L'Organismo di Vigilanza può essere a struttura monocratica o a struttura collegiale, in quest'ultimo caso composto da due o più membri, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, e gode di autonomia e indipendenza operativa per l'assolvimento dei compiti attribuitigli dalla legge e dal Modello.

L'ODV a struttura collegiale approva il regolamento per il proprio funzionamento.

I componenti dell'ODV, nella loro qualità e nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, non sono soggetti al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria.

L'Organismo di Vigilanza deve adempiere ai propri compiti con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico.

6.1.2. Requisiti dei componenti dell'ODV

Fermi i requisiti dell'autonomia e indipendenza, la maggioranza dei componenti dell'ODV (o almeno un componente nel caso di organismo di due membri) va individuato in soggetti che non siano legati da alcun rapporto di dipendenza con la Società o con soggetti da essa Società direttamente o indirettamente controllati.





I componenti dell'ODV devono essere dotati di adeguata professionalità ed esperienza in materia aziendale, giuridica, contabile, fiscale, o in alcune di esse, nonché essere in possesso dei requisiti di indipendenza ed onorabilità previsti dalla normativa di legge applicabile per i componenti del Collegio Sindacale della Società.

6.1.3. Incompatibilità

Non può ricoprire la veste di componente dell'Organismo di Vigilanza e, se nominato, decade dalla carica:

- chi si trovi nelle condizioni di cui all'art.2382 cod. civ. (14);
- gli amministratori non indipendenti, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società e delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.
- chi sia stato rinviato a giudizio o condannato, anche con sentenza non definitiva o patteggiamento, per uno dei Reati Presupposto.

6.1.4. Segreteria tecnica

Al fine di agevolare lo svolgimento dei propri lavori e assicurare il coordinamento con le strutture interne della Società l'Organismo di Vigilanza può avvalersi di una segreteria tecnica, anche inter-funzionale ed eventualmente costituita da dipendenti della Società.

6.2. Nomina, compenso e dotazione finanziaria

6.2.1. Nomina e compenso

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società che ne definisce la struttura e stabilisce il compenso per i singoli componenti.

In caso di composizione collegiale l'Organismo di Vigilanza nomina il proprio presidente, ove lo stesso non sia stato nominato direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

I componenti dell'ODV, all'atto dell'accettazione della nomina, dichiarano di essere in possesso dei requisiti e di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità di cui ai paragrafi 6.1.2 e 6.1.3., essendo tenuti a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione l'eventuale perdita dei requisiti o l'insorgenza delle condizioni di incompatibilità.

6.2.2. Durata

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per la durata di tre anni dalla nomina e i suoi componenti possono essere in tutto o in parte rinominati.

In caso di impedimento di uno o più componenti ad esercitare le proprie funzioni per

⁽¹⁴⁾ Vale a dire l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.





un periodo superiore a due mesi, l'ODV ne darà comunicazione al Consiglio di Amministrazione che procederà alla sostituzione dei componenti indisponibili ovvero, nel caso di organismo monocratico, a una nuova nomina.

6.2.3. Dotazione finanziaria

Il Consiglio di Amministrazione approva annualmente una dotazione finanziaria, proposta dall'ODV, della quale l'ODV può disporre per ogni esigenza necessaria allo svolgimento dei compiti ad esso attribuiti, salvo eventuali necessità urgenti che potranno essere definite dall'ODV direttamente con il vertice esecutivo della Società o persona dallo stesso delegata. In caso di utilizzo della dotazione l'Organismo è tenuto a una rendicontazione semestrale.

6.3. Decadenza, revoca, rinunzia - Sostituzione

6.3.1. Decadenza

La perdita dei requisiti per la nomina nell'ODV costituisce motivo di decadenza dalla carica per i singoli componenti, ma, in caso di ODV collegiale, non comporta la decadenza dell'intero ODV.

I componenti che intrattengano un rapporto di lavoro subordinato con la Società o con la società controllante, o con altre società del medesimo gruppo, decadono automaticamente dall'incarico in caso di cessazione di detto rapporto e indipendentemente dalla causa di cessazione, fatta salva la possibilità di conferma nell'incarico con specifica deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

6.3.2. Revoca

La revoca dell'ODV o di singoli componenti può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

I fatti appresso indicati costituiscono, a titolo non esaustivo, giusta causa di revoca di un componente dell'ODV:

- a) accertamento di un grave inadempimento nello svolgimento dei propri compiti;
- b) omessa comunicazione al Consiglio di Amministrazione di un conflitto di interessi tale da far venire meno l'indipendenza;
- c) violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- d) avvio, nel caso di componente che sia legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, di un procedimento disciplinare.

6.3.3. Rinunzia

Ciascun componente dell'ODV può rinunziare in qualsiasi momento all'incarico con comunicazione scritta inviata al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in copia al Presidente del Collegio Sindacale e agli altri componenti dell'Organismo.



La rinunzia produce i propri effetti al momento della ricezione della comunicazione e il rinunziante avrà diritto al compenso (se dovuto) maturato pro-quota.

6.3.4. <u>Sostituzione</u>

I componenti decaduti o revocati o che hanno rinunziato all'incarico sono sostituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sempre che quest'ultimo non ritenga di ridurre il numero dei membri dell'organismo. I sostituti durano in carica per la durata residua dell'Organismo.

6.4. Compiti

- 6.4.1. All'ODV è affidato il compito di vigilare:
 - a) sull'osservanza del Modello e dei Protocolli da parte dei soggetti che vi sono tenuti (quali dipendenti, consulenti e *partner* a vario titolo della società);
 - b) sull'effettività e adeguatezza del Modello e dei Protocolli, in relazione alla struttura aziendale, in funzione dell'effettiva capacità di prevenire la commissione dei *Reati Presupposto*;
 - c) sull'aggiornamento del Modello, e dei Protocolli, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni normative e/o aziendali ovvero nel caso in cui vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni del Modello (cfr. art. 7 del Decreto).
- 6.4.2. Su un piano più specificamente operativo l'ODV, ferma la facoltà di disciplinare in via autonoma la propria attività, svolge comunque i seguenti compiti:
 - a) attivare le procedure di controllo che consentano di verificare l'effettiva operatività del Modello e dei Protocolli; restando precisato che in ogni caso le attività di controllo sono demandate alla responsabilità primaria del management operativo e sono considerate parte integrante di ogni processo aziendale ("controllo di linea").
 - b) effettuare ricognizioni dell'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle aree di attività a rischio nell'ambito del contesto aziendale;
 - c) coordinarsi con le diverse funzioni aziendali per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;
 - d) verificare le esigenze di aggiornamento del Modello e dei Protocolli;
 - e) effettuare verifiche periodiche su operazioni od atti specifici posti in essere nelle aree di attività a rischio;
 - f) raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in funzione del rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista delle informazioni che devono essere obbligatoriamente trasmesse all'ODV o tenute a sua disposizione;
 - g) controllare l'effettiva presenza e la regolare tenuta ed efficacia della





- documentazione richiesta in relazione a quanto previsto nel Modello e nei Protocolli per le diverse tipologie di reato e di illecito amministrativo;
- h) riferire periodicamente agli organi sociali di GeMS in merito all'attuazione delle politiche aziendali a supporto dell'attività ex D.lgs. 231/2001;
- i) segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali inosservanze rilevate e proporre l'applicazione delle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio.
- j) tenere ogni opportuno contatto, anche ricevendo ed effettuando segnalazioni, con gli ODV delle singole società che controllano GeMS o da quest'ultima controllate o con essa sottoposte a comune controllo.
- 6.4.3. Nell'espletamento dei propri compiti, ciascun componente dell'ODV ha libero accesso, presso qualsiasi funzione aziendale di GeMS, ad ogni informazione, dato e documentazione ritenuti necessari per lo svolgimento dei propri compiti, senza necessità di alcun consenso preventivo.
- 6.4.4. L'ODV può avvalersi per lo svolgimento delle sue attività sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità dell'ausilio di qualsiasi struttura di GeMS (o di società appartenenti al medesimo Gruppo ed in base ad accordi di servizio) ovvero, qualora ne ravvisi la necessità, di consulenti esterni.
- 6.4.5. Le attività poste in essere dall'ODV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando tuttavia che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza del suo intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell'efficacia del modello organizzativo.

6.5. Attività e Reporting

L'ODV ha tre linee di *reporting*:

- a) la prima, su base continuativa, verso l'Amministratore Delegato;
- b) la seconda, su base periodica, nei confronti del Consiglio di Amministrazione;
- c) una terza di carattere eventuale, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui, al di fuori delle attività di controllo periodico, l'ODV venga comunque a conoscenza di comportamenti in violazione delle procedure previste dal Modello e/o dai Protocolli, ovvero di altri comportamenti che integrino o possano integrare ipotesi di reato o di illecito amministrativo, o infine nel caso in cui l'ODV ritenga necessario od opportuno che si proceda all'aggiornamento del Modello.

È cura dell'ODV preparare periodicamente un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

L'ODV si coordinerà con le funzioni aziendali competenti per i diversi profili specifici. Degli incontri verrà redatto verbale e copia dei verbali verrà custodita dall'ODV e dalle funzioni aziendali interessate.



6.6. Verifiche periodiche

Le verifiche sul Modello e dei Protocolli saranno svolte periodicamente secondo le cadenze che l'ODV riterrà opportuno fissare (Piano annuale delle verifiche), ovvero anche in modo non programmato.

L'ODV potrà effettuare specifici approfondimenti, analisi e controlli sulle procedure esistenti, sugli atti societari e sui contratti di maggior rilevanza nelle aree di attività a rischio, ovvero altre attività di controllo che ritenga necessarie od opportune.

6.7. Flussi informativi e conservazione delle informazioni

L'ODV, in aggiunta all'attività di reporting sopra prevista è tenuto a operare con continuità d'azione, da assicurarsi anche attraverso un costante coordinamento tra l'ODV e il *top management* (o soggetti da questo all'uopo delegati) e l'instaurazione di adeguati flussi informativi dalla Società all'ODV e viceversa, ferme restando le prescrizioni del Modello;

6.7.1. Flussi di comunicazioni da parte dell'ODV

L'ODV:

- a) formula proposte di aggiornamento del Modello nelle ipotesi in cui si rendano necessarie o opportune correzioni, integrazioni, adeguamenti del Modello stesso in relazione a (i) mutamenti del quadro legislativo, (ii) cambiamenti del contesto aziendale (concernenti ad es. il tipo della società, l'organizzazione aziendale, il perimetro di attività, le modalità di produzione), (iii) intervenute violazioni del modello:
- b) invia in caso di necessità e/o urgenza comunicazioni "ad hoc" al vertice operativo della Società;
- c) comunica agli organi sociali le violazioni del Modello che dovessero essere riscontrate.

6.7.2. Flussi di comunicazioni da parte della Società

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello e dei Protocolli la Società è tenuta ad attuare nei confronti dell'ODV, in modo tempestivo, flussi informativi aventi ad oggetto tutti i fatti, informazioni, documenti e dati che devono essere portati a conoscenza dello stesso ODV secondo quanto stabilito dal Modello in ogni sua parte, ivi incluso quanto previsto dalle singole procedure.

In particolare:

- a) gli amministratori esecutivi o soggetti dagli stessi delegati sono tenuti a comunicare all'ODV:
 - (i) ogni evento, fatto, situazione rilevante in funzione dell'osservanza e del funzionamento del Modello,

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020



- (ii) gli esiti di eventuali audit e verifiche eseguiti da funzioni interne, da strutture del gruppo di appartenenza, dai revisori o da enti esterni;
- (iii) i mutamenti della struttura organizzativa, ivi comprese le deleghe di poteri/rilascio procure;
- (iv) le modifiche del perimetro di attività (ampliamento o contrazione dell'esistente ovvero eventuale intrapresa di nuove attività);
- b) deve essere data all'ODV, a cura dei soggetti apicali per quanto di rispettiva competenza, immediata informativa in merito ai seguenti fatti:
 - (i) comportamenti ritenuti tali da integrare fattispecie di Reati Presupposto o comunque violazioni delle prescrizioni del Modello, con evidenza dei procedimenti disciplinari avviati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione, con le relative motivazioni;
 - (ii) richieste di assistenza legale inoltrate da dirigenti, dipendenti o altri soggetti che ne avessero titolo, nei confronti dei quali la magistratura abbia notificato avvisi di garanzia o avviato procedimenti per Reati Presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (iii) provvedimenti e/o comunicazioni provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca l'avvio o lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per Reati Presupposto, ovvero per procedimenti amministrativi relativi agli illeciti richiamati dall'art. 187-quinquies del D.lgs. 58/1998;
 - (*iv*) rapporti predisposti dai responsabili di funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni rilevanti ai fini dell'osservanza delle norme del D.lgs. 231/2001;
 - (v) notizie relative ad eventuali violazioni alle procedure gestionali e di controllo richiamate anche indirettamente dal Modello e/o dai Protocolli.
- c) devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza, a cura degli Amministratori Esecutivi o soggetti dagli stessi delegati, i seguenti eventi attinenti le attività societarie:
 - (i) avvisi di convocazione delle assemblee;
 - (ii) avvisi di convocazione delle riunioni di consiglio di amministrazione;
 - (iii) costituzione del comitato esecutivo e avvisi di convocazione dello stesso;
 - (iv) istituzione di comitati di natura strategica e relative funzioni (ad esempio: comitato nomine, comitato strategico, comitato investimenti, comitato amministrazione e finanza e simili);
 - (v) eventuali conflitti di interesse riscontrati nell'ambito delle riunioni del consiglio di amministrazione o dell'assemblea dei soci;





- (vi) bilancio annuale di esercizio comprensivo della relazione degli amministratori e della certificazione da parte dei revisori;
- (vii) operazioni inerenti il capitale sociale;
- (viii) operazioni straordinarie, quali ad esempio fusioni, scissioni, scorpori;
- (ix) criticità o conflitti di interesse riscontrati nell'ambito della gestione di informazioni privilegiate.

6.7.3. Altri flussi di comunicazione verso l'ODV

Le funzioni aziendali, secondo le rispettive competenze e attribuzioni organizzative, sono tenute a fornire all'ODV informativa relativamente a:

- (i) ispezioni della Pubblica Amministrazione;
- (ii) richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;
- (iii) partecipazione a, e aggiudicazione di, gare indette dalla Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (iv) aggiudicazione a trattativa privata di contratti con la Pubblica Amministrazione, o soggetti che svolgono funzioni di pubblica utilità, o enti comunitari;
- (v) indicatori di anomalia relativi al controllo di gestione, all'amministrazione e alle attività di tesoreria:
- (vi) identificazione e valutazione dei rischi aziendali in materia di salute/sicurezza sul lavoro e ambiente;
- (vii) risultati delle attività di verifica, non conformità e problematiche specifiche inerenti la salute/sicurezza sul lavoro e la tutela dell'ambiente;
- (viii) verificarsi di incidenti (o quasi incidenti) occorsi a dipendenti, collaboratori o altri soggetti presenti, anche occasionalmente, negli insediamenti industriali, depositi, uffici, unità locali o altri luoghi ove la Società svolga la propria attività.

6.7.4. Procedura per le segnalazioni all'ODV

La Società è tenuta a provvedere all'emanazione di apposita procedura dedicata alla disciplina dei flussi informativi da essa verso l'Organismo di Vigilanza.

L'ODV può comunque richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale ulteriori informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni.

Restano in ogni caso fermi tutti gli altri obblighi informativi nei confronti dell'ODV previsti dal Modello e dalle Procedure o che fossero richiesti dall'ODV.

6.7.5. <u>Incontri dell'ODV con il Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Esecutivi</u>

L'ODV può chiedere di essere ascoltato dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Esecutivi ogni volta che lo ritenga necessario o opportuno, sia in





relazione all'attuazione del Modello sia con riferimento a situazioni specifiche e/o a violazioni del Modello.

A sua volta, l'ODV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni relativi al funzionamento e all'attuazione del Modello.

6.7.6. Incontri dell'ODV con altre funzioni aziendali

L'ODV può richiedere in piena autonomia a qualunque funzione o struttura aziendale informazioni di carattere periodico ovvero notizie concernenti specifiche situazioni e si coordina con le stesse per i diversi profili specifici.

Le diverse funzioni aziendali sono tenute a mantenere a disposizione tutta la documentazione relativa alle informative trasmesse all'ODV, come previsto anche dai Protocolli e dalle prassi operative in essere.

6.7.7. <u>Documentazione</u>

Degli incontri dell'ODV con i soggetti ed organi sopra indicati sarà redatto verbale. I verbali saranno custoditi dalla Società, con copia all'ODV

Le informazioni, la documentazione e le segnalazioni raccolte dall'ODV nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali devono essere archiviate e custodite a cura dell'ODV stesso, mantenendo la dovuta riservatezza sui documenti e le informazioni acquisite, anche nel rispetto della normativa sul trattamento dati.

6.8. Qualificazione soggettiva dell'ODV ai fini privacy

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha ritenuto che, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'ODV comporta (quale, ad esempio, l'accesso alle informazioni acquisite attraverso flussi informativi o le segnalazioni di cui infra), la Società, fermo restando in capo alla stessa la titolarità del trattamento dati ai sensi del GDPR, debba designare - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di *accountability* (art. 24 del GDPR) - i singoli membri dell'ODV quali soggetti "autorizzati" al trattamento (artt. 4, n. 10, 29, 32 par. 4 GDPR e anche art. 2-quaterdecies del Codice Privacy). Tali soggetti, in relazione al trattamento dei dati ricevuti, devono attenersi alle istruzioni impartite dal titolare affinché il trattamento avvenga in conformità ai principi stabiliti dall'art. 5 del GDPR.

Il titolare a sua volta è tenuto ad adottare le misure tecniche e organizzative idonee a garantire la protezione dei dati trattati, assicurando contestualmente all'ODV l'autonomia e l'indipendenza rispetto agli organi di gestione societaria nell'adempimento dei propri compiti secondo le modalità previste dalla citata normativa (¹⁵).

Parte Generale

⁽¹⁵⁾ I principi esposti sono enunciati in una comunicazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali resa a favore dell'Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001 del maggio 2020; presupposto dell'enunciato del Garante è che l'Organismo di Vigilanza, a prescindere dalla circostanza che i membri che lo compongono siano interni o esterni, deve



6.9. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

6.9.1. Oggetto delle segnalazioni

Chiunque può inviare segnalazioni all'Organismo di Vigilanza (o alla Società) comunicazione di situazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza per ragioni del suo ufficio concernenti:

- a) commissione, o tentativi di commissione, di qualsivoglia dei Reati Presupposto previsti dal Decreto 231, ancorché non espressamente trattati nel Modello,
- b) violazioni relative al Modello 231 (comprensivo di Codice Etico e Protocolli/Procedure),
- c) illeciti in generale.

(appresso "Segnalazioni").

La possibilità di segnalazione va intesa come uno strumento di tutela di un bene comune riconducibile alla stabilità ed al corretto funzionamento della Società.

6.9.2. Canali di Segnalazioni all'ODV

Le eventuali Segnalazioni possono essere inviate all'Organismo di Vigilanza scegliendo tra i seguenti canali di comunicazione <u>riservati</u>:

a) invio di una e-mail all'indirizzo (riservato all'Organismo di Vigilanza e non accessibile a terzi):

odv.gems@legalmail.it

b) invio di lettera, con apposizione sulla busta della dicitura "Personale e Strettamente Riservata", al seguente indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. alla c.a. del Presidente Via Gherardini 10 20145 Milano

Le segnalazioni possono essere effettuate anche in forma anonima.

6.9.3. Whistleblowing

Il canale di comunicazione a mezzo posta elettronica sopra indicato è istituito anche per ottemperare alle finalità indicate nell'art. 6, co. 2, lett. d) del Decreto (c.d. "Whistleblowing") (16).

essere considerato "parte dell'ente" in quanto operante nell'ambito dell'organizzazione dell'ente (come del resto statuito dall'art. 6 del Decreto 231).

⁽¹⁶⁾ L'art. 6 del Decreto è stato modificato in tal senso dalla legge 30 novembre 2017 n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.





Le segnalazioni devono essere circostanziate e basate su elementi di fatto che siano precisi e concordanti; devono osservare criteri di riservatezza a tutela dell'efficacia degli accertamenti da compiere e dell'onorabilità delle persone interessate dalla segnalazione; devono astenersi dal riportare fatti di contenuto generico, confuso e/o diffamatorio.

Nella descrizione di dettaglio dei fatti che originano la segnalazione non devono essere fornite informazioni che non siano strettamente attinenti all'oggetto della segnalazione stessa.

6.9.4. Tutela del segnalante (divieto di discriminazioni)

Coloro che effettuano Segnalazioni (¹⁷) non possono subire alcuna conseguenza negativa in dipendenza di tale comportamento, eccezion fatta per l'ipotesi che sia accertato che il soggetto che ha effettuato la comunicazione fosse in quel momento consapevole della falsità o della non rispondenza al vero dell'informazione riferita all'ODV.

In particolare, i segnalanti sono tutelati dal divieto legislativo di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati – direttamente o indirettamente – alla segnalazione: vale a dire che il segnalante non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

6.9.5. Gestione delle Segnalazioni

L'ODV valuterà le Segnalazioni pervenute e, qualora lo ritenga opportuno, avvia le indagini del caso dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini che siano necessarie per appurare la fondatezza di quanto segnalato L'ODV potrà convocare sia il segnalante sia - ove noto - il presunto autore della violazione, nonché sentire persone informate dei fatti e acquisire la documentazione che riterrà opportuna.

Tutte le segnalazioni saranno gestite secondo criteri atti ad assicurare la massima riservatezza, anche sull'identità del segnalante, sia al momento del ricevimento, sia nelle fasi dei successivi approfondimenti da parte dell'Organismo di Vigilanza, salvo quanto si rendesse necessario per l'effettuazione delle verifiche sulle segnalazioni e fermi restando gli obblighi di rendere informazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria o di altre pubbliche autorità (¹⁸).

Ad esito dell'attività istruttoria l'ODV assume, motivandole, le proprie decisioni,

⁽¹⁷⁾ La segnalazione di cui al citato art. 6 del Decreto può essere effettuata da qualsiasi Destinatario del Modello (comprensivo del Codice Etico e Protocolli/Procedure).

⁽¹⁸⁾ Va ricordato che il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile. Non sussiste giusta causa di rivelazione nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Notizie e documenti oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, non devono essere rivelati con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito (e, in particolare, devono essere mantenuti all'interno del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine).





archiviando, ove del caso, la segnalazione o richiedendo alla Società di procedere alla valutazione di quanto accertato ai fini disciplinari e sanzionatori, nonché ai fini dell'assunzione di eventuali iniziative in sede penale o in altra sede.

6.9.6. Sanzioni

Saranno adottate sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, in conformità a quanto previsto nel Modello per le violazioni del Modello stesso:

- a) nei confronti di chi violi le misure di tutela del Segnalante
- b) nei confronti dei Segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

7. <u>INFORMAZIONE E FORMAZIONE</u>

7.1. Comunicazione

Ai fini dell'efficacia del Modello è obiettivo di GeMS assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei *Processi Sensibili*. Analoga conoscenza, secondo analoghi criteri, deve essere assicurata ai Protocolli.

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dalla Direzione del Personale insieme con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello e dei Protocolli.

La Società individuerà i fornitori e i clienti, ivi compresi collaboratori esterni e *partner* a vario titolo, a cui fornire l'informativa in merito all'adozione del Modello e ai contenuti del Modello stesso, con richiesta dell'impegno a rispettare i principi contenuti nel medesimo.

7.2. Formazione

- 7.2.1. La formazione è obbligatoria nei confronti di tutti i destinatari.
- 7.2.2. L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 si differenzia, nei contenuti e nelle modalità di attuazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dello svolgimento da parte dei soggetti di funzioni di rappresentanza della società e dell'attribuzione di eventuali poteri.

GeMS prevede pertanto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione.

Un'informativa specifica sul Modello è inserita nella lettera di assunzione per tutti i neoassunti ed inoltre, sul sito intranet della Società, è dedicata all'argomento una





specifica sezione che viene aggiornata periodicamente, sulla base delle evoluzioni della normativa e/o aggiornamenti del Modello.

- 7.2.3. La formazione deve avvenire con un'adeguata periodicità e con modalità di rilevamento della partecipazione da parte dei destinatari.
- 7.2.4. All'ODV può essere richiesto di partecipare alla formazione.
- 7.2.5. In ogni caso (i) il Piano di Formazione deve essere comunicato all'ODV per eventuali commenti o suggerimenti e (ii) la documentazione concernente la formazione (con il relativo esito) deve essere tenuta a disposizione dello stesso ODV.
- 7.2.6. La formazione viene effettuata secondo le modalità che seguono.
 - a) Amministratori, personale dirigente e/o con poteri di rappresentanza

La formazione del personale dirigente e del personale fornito di poteri di rappresentanza della Società avviene sulla base di un seminario iniziale e di corsi di formazione e aggiornamento periodico, a cui partecipano, di volta in volta, tutti gli eventuali nuovi amministratori e i neoassunti con la qualifica di dirigente, o dotati di poteri di rappresentanza.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

b) Altro personale

La formazione del restante personale avviene sia sulla base di una nota informativa interna, che, per i neoassunti, viene allegata alla lettera di assunzione, sia sulla base di un seminario di formazione iniziale e di successivi aggiornamenti periodici anche in relazione a eventuali mutamenti di mansione o modifiche della normativa.

Ai fini di una adeguata attività di formazione, i responsabili di funzione provvedono a curare la diffusione del Modello e, per i soggetti interessati ai relativi Processi Sensibili, dei Protocolli.

c) Informativa a collaboratori esterni e partner

Tutti i soggetti esterni alla Società (agenti, procacciatori di affari, fornitori, consulenti, partner, ecc.) che hanno rapporti contrattuali con la stessa, sono opportunamente informati in merito all'adozione da parte della Società del Modello.

Viene, inoltre, chiesto loro l'impegno di rispettare i principi contenuti nei suddetti documenti.

I contratti che regolano i rapporti con i suddetti soggetti terzi dovranno per quanto possibile vedere l'inserimento di specifiche clausole che consentano alla Società la facoltà di risolvere il contratto qualora gli stessi violino le disposizioni contenute nel Modello e/o nel Codice Etico (vedasi § 7.6 Misure nei confronti





di consulenti e partner/fornitori).

7.2.7. Documentazione

La conservazione della documentazione relativa alle attività di informazione e di formazione sarà a cura delle Risorse Umane, a cui è assegnata la responsabilità della formazione interna.

L'intera documentazione sarà disponibile per la consultazione da parte di chiunque sia legittimato a prenderne visione.

8. SISTEMA DISCIPLINARE

8.1. Principi generali

L'effettività del Modello è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta e, in generale, delle procedure e dei regolamenti interni.

L'applicazione di sanzioni disciplinari per violazione delle regole di condotta ed inosservanza delle disposizioni aziendali è indipendente dal giudizio penale ovvero da quello amministrativo e dall'esito degli stessi, in quanto tali normative sono assunte dall'azienda in piena autonomia indipendentemente dal carattere di illecito penale o amministrativo che la condotta possa configurare.

Le sanzioni, disciplinari o di altra natura per i non dipendenti, saranno applicate anche nei confronti di coloro che violino le misure di tutela del Segnalante di cui al paragrafo 6. (Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza) nonché nei confronti dei Segnalanti che effettuino, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione e alla eventuale reiterazione della stessa; della recidività si terrà altresì conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

Una non corretta interpretazione dei principi e delle regole stabiliti dal Modello potrà costituire esimente soltanto nei casi di comportamenti di buona fede in cui i vincoli posti dal Modello dovessero eccedere i limiti di approfondimento richiesti ad una persona di buona diligenza.

Il sistema sanzionatorio relativo alle violazioni del Modello, per quanto attiene il personale dipendente, sarà inserito nel Codice Disciplinare aziendale.

8.2. Sanzioni per i lavoratori subordinati

Ai lavoratori subordinati (dirigenti esclusi) si applicano le sanzioni previste nei rispettivi CCNL di categoria, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei lavoratori.

In applicazione delle norme relative alla disciplina del lavoro contenute nei vigenti CCNL, si prevede che:





- a) incorre nei provvedimenti di *rimprovero scritto, multa o sospensione* il lavoratore che violi le procedure interne previste dal Modello (ad es. che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'ODV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o comunque adotti, nello svolgimento di attività nell'ambito di *Processi Sensibili*, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello.
- b) incorre nel provvedimento di *licenziamento* il lavoratore che, nell'espletamento dei *Processi Sensibili*,
 - compia atti non conformi alle prescrizioni del Modello e diretti in modo univoco al compimento di un *Reato Presupposto*, ravvisandosi in tale comportamento un'infrazione alla disciplina e ai doveri d'ufficio così grave da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro,

0,

- abbia riportato condanna passata in giudicato per uno dei reati ovvero l'applicazione irrevocabile della sanzione amministrativa per uno degli illeciti amministrativi previsti dalla normativa vigente.

Il sistema sanzionatorio fa riferimento ai diversi contratti di categoria eventualmente applicabili.

La contestazione delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni rientrano, nei limiti della competenza, nelle attribuzioni dei soggetti ai quali vengono dalla Direzione aziendale conferiti i relativi poteri.

8.3. Misure nei confronti dei dirigenti.

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure previste dal Modello o di tenuta, nello svolgimento di attività nell'ambito dei Processi Sensibili, di una condotta non conforme alle prescrizioni del Modello, la Società provvede ad applicare nei confronti dei responsabili le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL applicabile.

8.4. Misure nei confronti dei componenti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione, con esclusione dei soggetti coinvolti, nonché al Presidente del Collegio Sindacale e ai Sindaci Effettivi.

8.5. Misure nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale





In caso di violazione del Modello da parte di componenti del Collegio Sindacale, l'ODV ne darà immediata informazione al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, i quali adotteranno i provvedimenti del caso nell'ambito delle rispettive attribuzioni, ivi compresa l'eventuale proposta all'assemblea dei soci di revoca dalla carica. Le relative comunicazioni saranno indirizzate direttamente a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, con esclusione dei soggetti coinvolti.

8.6. Misure nei confronti di Consulenti e Partner/Fornitori.

La commissione dei *Reati Presupposto* da parte di Consulenti o di Partner/Fornitori, così come ogni violazione da parte degli stessi delle regole di cui al Modello, comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi ove del caso la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

9. <u>II SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE</u>

All'ODV devono essere comunicati il sistema di deleghe adottato da GeMS, ogni successiva modifica, nonché le verifiche sul sistema di deleghe che fossero effettuate dalle funzioni competenti.

10. FLESSIBILITÀ DEL MODELLO

GeMS si riserva di adottare, per lo svolgimento di attività connesse ai Processi Sensibili specifici delle singole realtà, eventuali procedure più specifiche o di maggiore tutela.

In tal senso il Modello non è da intendersi come una entità statica, ma verrà continuamente adeguato in relazione sia alle modifiche organizzative di processo che la società si troverà ad affrontare, sia con riferimento alle eventuali modifiche normative che dovessero intervenire.

11. PARTI SPECIALI

11.1. Finalità delle parti speciali

Le parti speciale intendono indicare, per ciascuna tipologia di Reato Presupposto e di illecito amministrativo considerata come ipotizzabile all'interno della Società, i seguenti aspetti:

- Le regole generali aziendali
- Le fattispecie di reato
- I Processi Sensibili





- I criteri generali di comportamento
- Le procedure specifiche che regolano la materia
- I controlli dell'Organismo di Vigilanza

11.2. Contenuti delle parti speciali

Le Parti speciali riguardano rispettivamente: (i) il reato di indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art.24 D.lgs. n. 231/2001) (ii) i Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione anche in danno dell'Unione Europea (art.25 D.lgs. n. 231/2001), (iii) i reati societari (art.25-ter D.lgs. n. 231/2001), (iv) i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime colpose commessi con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro (art.25septies D.lgs. n. 231/2001), (v) i reati informatici (art.24-bis D.lgs. n. 231/2001), (vi) i reati concernenti ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art.25-octies D.lgs. n. 231/2001), (vii) i Reati Presupposto concernenti delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art.25-novies D.lgs. n. 231/2001), (viii) i reati ambientali (art.25-undecies D.lgs. n. 231/2001), (ix) l'impiego di lavoratori stranieri in violazione di specifiche norme di legge; in particolare: impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies); intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies), (x) i Reati Presupposto tributari e i reati di contrabbando (art. 25quinquiesdecies e art. 25-sexiesdecies). La Parte Speciale Undicesima riguarda il ricorso a servizi di terzi.

Le procedure e i Protocolli relativi ai Processi Sensibili costituiscono parte integrante ed effettiva del Modello.



PARTE SPECIALE PRIMA

- Malversazione in danno dello stato o di altro ente pubblico
- Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

(art. 24 D.lgs. n. 231/2001)



1. Finalità e struttura della Parte Speciale Prima

La Parte Speciale Prima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.
- 2. Le fattispecie di Reati Presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di malversazione e indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24 D.lgs. 231/2001)
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dalla Comunità europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destini alle predette finalità (la condotta illecita consiste nella distrazione, anche parziale, della somma ottenuta, a prescindere dal fatto che l'attività programmata venga comunque svolta).

Tenuto conto che il reato si consuma con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

Il reato si configura a carico di chiunque, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegua indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri





enti pubblici o dalle Comunità europee.

Il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti e si configura, con carattere residuale, solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

■ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) (19)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nella esecuzione dei contratti di pubbliche forniture o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente (20) (21) (22).

L'elemento tipico del reato consiste nella frode nel corso dell'esecuzione di uno dei contratti indicati nell'art. 355 c.p. Si tratta di un reato di pura condotta: pertanto la consumazione del reato si colloca al momento della fraudolenta esecuzione del contratto, senza che occorra né il conseguimento di un indebito lucro da parte del fornitore, né il verificarsi di un pregiudizio patrimoniale per l'ente committente.

Il reato può essere commesso anche dal subfornitore e più in generale da ogni soggetto che abbia assunto l'obbligo di dare esecuzione al contratto.

Il bene giuridico tutelato è individuato nel corretto andamento della P.A., anche qualora la mancanza dei beni o dei servizi oggetto del contratto non ponga in pericolo il normale funzionamento dello stabilimento o del servizio per quanto attiene alle finalità istituzionali.

La giurisprudenza prevalente ritiene che frode vada individuata in ogni violazione contrattuale, purché effetto di malafede, senza che sia necessaria la presenza di artifici e raggiri nei confronti della controparte, e senza l'assunzione di un comportamento ingannevole, ravvisandosi la sussistenza del delitto quando vi sia stata dolosa consegna di cose in tutto o in parte difformi dalle caratteristiche convenute, potendo la frode concernere sia la specie, sia la qualità, sia la quantità delle cose o opere fornite, sia la cattiva esecuzione dei lavori, senza che il responsabile cerchi di occultare o dissimulare i difetti della propria prestazione. La mancata esecuzione fraudolenta deve essere letta nella sua integralità e non parcellizzata tramite i singoli momenti attraverso i quali si realizza.

Dal punto di vista soggettivo la giurisprudenza è costante nel ritenere sufficiente ad integrare

⁽¹⁹⁾ Il reato in questione è stato introdotto nel catalogo dei reati presupposto, insieme con altri reati, dal Decreto Legislativo n. 75 del 14 luglio 2020 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽²⁰⁾ L'inadempimento non fraudolento di contratti di pubbliche forniture costituisce un reato a sé stante (art. 355 c.p.), che non rientra nell'ambito del Decreto 231. Esso si configura quando un soggetto, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio. Soggetti attivi del reato possono essere anche i subfornitori, i mediatori e i rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

⁽²¹⁾ Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente, riportato in nota 22.

⁽²²⁾ Il reato si differenzia dalla truffa ai danni dello Stato o di un ente pubblico in quanto la truffa è caratterizzata dall'induzione in errore.





l'elemento psicologico il dolo generico, consistente nella consapevolezza di effettuare una prestazione diversa da quella dovuta, con impiego di mezzi, di materiale e di tecniche diversi da quelli convenuti o comunque inidonei ad una corretta esecuzione. La prova del dolo peraltro non può desumersi dalla semplice esistenza di vizi e difetti della fornitura, occorrendo anche dimostrare che i vizi siano il risultato della fraudolenta esecuzione del contratto.

■ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui la truffa (condotta di chi con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno: art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

■ Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema (²³) ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

3. Processi Sensibili.

Allo stato non vi sono Processi Sensibili interessati: la Società infatti non chiede e non percepisce contributi, sovvenzioni o finanziamenti, né effettua pubbliche forniture.

I processi sensibili teoricamente ipotizzabili potrebbero riguardare l'iter per la richiesta di contributi/finanziamenti, l'effettivo utilizzo degli importi ricevuti, il controllo e rendiconto dell'impiego dei contributi stessi. Potrebbero altresì riguardare eventuali contratti di pubbliche forniture, sia nella fase della stipulazione, sia nella fase dell'esecuzione.

Sul presupposto tuttavia che in futuro i processi potrebbero verificarsi, la Società ha ravvisato l'opportunità che la materia venga disciplinata.

4. Principi generali di comportamento

-

⁽²³⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.



4.1. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che facciano richiesta di erogazioni pubbliche per conto di GeMS deve essere attribuito formale potere in tal senso.

I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte ad ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda. La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà. L'impiego dei fondi ottenuti deve essere trasparente e monitorato. La medesima trasparenza deve risultare dal rendiconto.

4.2. Divieti

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione della normativa e/o dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

I suddetti divieti, così come quelli appresso specificati, si applicano a tutti i Destinatari.

È fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche di cortesia o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della Società o società da essa controllata (cd. brand image). I regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dell'ODV;
- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di





- rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

5. Procedure specifiche

5.1. Utilizzo dei finanziamenti

I fondi ricevuti devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati nella domanda.

L'impiego dei fondi ricevuti deve essere oggetto di dettagliato rendiconto periodico, anche durante l'impiego dei fondi, e la relativa documentazione deve essere tenuta a disposizione per lo svolgimento dei controlli interni.

5.2. Trasparenza

La Società deve seguire, nella richiesta di erogazioni pubbliche, regole che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

La richiesta di finanziamenti o erogazioni in generale deve essere comunicata all'ODV.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del processo devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

5.3. Regole

I destinatari del Modello dovranno attenersi - oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello - alle disposizioni del Codice Etico e alla procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, alla procedura per i rapporti con la pubblica amministrazione e alla procedura omaggi, e ciò sia in Italia sia all'estero.

Devono essere rispettate le procedure previste per la prevenzione dei reati informatici.





6. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

Eventuali deleghe a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

7. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

8. I controlli dell'ODV

8.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

8.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Prima, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE SECONDA

-	Reati Presupposto nei confronti della Pubblica Amministrazione (Peculato, concussione,
	induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

(art. 25 D.lgs. n. 231/2001)





1. Finalità e struttura della parte speciale seconda

La Parte Speciale Seconda si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi ritenuti a rischio di accadimento rilevante.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. <u>Le fattispecie di reato nei confronti della pubblica amministrazione (PA) ritenute di rischio rilevante</u>

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio (²⁴), abusando dei suoi poteri o della sua qualità, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. Per costrizione si intende qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità e poteri che si risolva in una minaccia di male ingiusto.

Trattandosi di un reato proprio del pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio), nel quale il privato assume la figura di persona offesa/danneggiato da reato, appare residuale l'eventualità che tale reato possa costituire *Reato Presupposto* per la responsabilità diretta dell'ente. A titolo meramente esemplificativo si può tuttavia congetturare il caso di un dipendente della Società concorra nel reato istigando un pubblico ufficiale a tenere un comportamento concussivo nei confronti di un terzo, fermo restando, naturalmente, l'estremo

Art. 377 c.p. Nozione del pubblico ufficiale

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio:

⁽²⁴⁾ Si riporta la definizione di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio fissata dal codice penale, utile anche ai fini dell'interpretazione degli altri articoli di legge appresso citati.

[«]Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.



del vantaggio o dell'interesse che la Società dovrebbe ritrarre da tale condotta.

Corruzione per l'esercizio della funzione o dei poteri (art. 318 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (per quest'ultimo cfr. art. 320 c.p.) riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetta la promessa, per compiere atti nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. L'attività del pubblico ufficiale, in altre parole, si estrinseca in un atto conforme ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione dovuta).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per altri, denaro o altre utilità, ovvero ne accetti la promessa, per omettere o ritardare, o per aver omesso o ritardato, atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente). L'attività del pubblico ufficiale in altre parole si estrinseca nell'omissione di un atto d'ufficio ovvero in un atto contrario ai doveri d'ufficio (ad esempio: rilascio di un'autorizzazione in carenza di requisiti da parte del richiedente).

La pena si applica anche a chi dà o promette il denaro od altra utilità.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione in quanto nella corruzione esiste tra corrotto e corruttore un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la costrizione del pubblico ufficiale.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Il reato si configura quando i fatti di corruzione (v. artt. 318 e 319 c.p.) sono posti in essere per favorire o danneggiare una parte in processo civile, penale o amministrativo. Il fatto di reato è integrato anche nell'ipotesi che non via sia un ingiusto danno o un ingiusto vantaggio (l'ingiustizia della condanna dà luogo ad una circostanza aggravante). Nella nozione di pubblico ufficiale richiamata dalla norma vanno compresi oltre ai magistrati anche i loro collaboratori istituzionali (ad es. cancellieri).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Il reato si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità. A differenza di quanto previsto per la concussione, il privato è punibile.

Secondo la giurisprudenza, l'induzione indebita può consistere in un'attività di suggestione, persuasione o pressione morale posta in essere da un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nei confronti di un privato che, avvertibile come illecita da quest'ultimo, non ne annienta la liberta di determinazione, rendendo a lui possibile di non accedere alla pretesa del soggetto pubblico.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)





Il reato si configura nel caso del privato che offre o promette denaro o altra utilità al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio, se l'offerta o la promessa non vengono accolte.

L'istigazione è configurabile sia con riferimento alla corruzione per l'esercizio delle funzioni o dei poteri (art. 318 c.p.), sia alla corruzione per omettere o ritardare un atto di ufficio.

Aumenti di pena

La legge 27 maggio 2015 n. 69 ha aumentato le pene per i reati di cui agli articoli 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per omettere o ritardare un atto d'ufficio o commettere un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari) e 319-quater (induzione indebita) codice penale, sopra menzionati.

Sanzioni interdittive per i reati di corruzione

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (modificando l'art. 25 del Decreto) ha inasprito le sanzioni interdittive per i reati di corruzione, differenziando il *quantum* sulla base del ruolo ricoperto all'interno dell'ente dal soggetto che ha commesso il delitto: per gli illeciti commessi dagli amministratori l'applicazione delle sanzioni interdittive è prevista da quattro a sette anni, mentre per gli illeciti commessi da persone sotto la vigilanza o il controllo di questi ultimi la sanzione è prevista da due a quattro anni.

Ravvedimento operoso per i reati di corruzione

La legge 9 gennaio 2019 n. 3 (inserendo nell'art. 25 del Decreto un nuovo comma 5-bis) ha introdotto uno sconto di pena per gli enti che, prima della sentenza di primo grado, si adoperino per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbiano eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

■ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)

Il reato si configura allorché "chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri". Il reato è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

Sono previsti aumenti di pena nel caso di coinvolgimento di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio; la pena è invece diminuita se i fatti sono di particolare tenuità.

■ **Peculato (art. 314 c.p., 1° comma),** quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (²⁵)

⁽²⁵⁾ Il reato di cui trattasi, unitamente ai reati di Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) e di Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) di cui appresso, è stato inserito fra i reati presupposto contemplati nell'art. 25 del Decreto 231 con la modifica di detto articolo apportata dal D.lgs. 14.7.2020 n. 75, sempre che il fatto costituente reato offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea. A quest'ultimo proposito va precisato che il D.lgs. n.75 sopra menzionato è stato emanato in "Attuazione della direttiva UE 2017/1371

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020



Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio si appropria di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbia il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio. La previsione ricade nell'ambito del Decreto 231 quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea (²⁶).

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

■ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (²⁷)

Il reato si configura allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Il reato è sanzionato con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

■ **Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.)**, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea (²⁸)

Il reato si configura, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, allorché il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Sanzione: reclusione da uno a quattro anni.

Il citato D.lgs. 14.07.2020 n. 75 ha ristretto l'ambito della portata della norma, rispetto alla precedente formulazione, operando su tre distinti fattori: a) rispetto all'oggetto, la violazione commessa dal pubblico soggetto deve riguardare una regola di condotta (e non ad es. una regola di natura organizzativa); b) rispetto alla fonte, tale regola violata deve essere specifica ed

relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

(28) Vedasi nota 22.

⁽²⁶⁾ Alla società si applica la sanzione pecuniaria fino a 200 quote.

⁽²⁷⁾ Vedasi nota 22.





espressamente prevista da una fonte di rango ordinario, cioè dalla legge o da un atto avente forza di legge; c) rispetto al contenuto, la regola non deve lasciare spazi di discrezionalità.

Trattandosi di reato tipico del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio la responsabilità della Società appare configurabile (i) nel caso di concorso da parte di un soggetto legato alla società da uno dei rapporti da cui discende l'imputabilità della società stessa; (ii) per gli enti pubblici economici e per le società con partecipazione pubblica, nelle quali alcuni soggetti possono assumere qualifiche pubblicistiche in virtù dell'attività concretamente svolta.

Allargamento della responsabilità per danni causati all'Unione Europea

In linea generale il D.lgs. 75/2020 ha previsto che in relazione a tutti i delitti contro la pubblica amministrazione di cui all'art. 25 del D.lgs. 231/2001 la responsabilità è allargata anche ai casi che vedono danneggiati non solo lo Stato e gli enti pubblici italiani, ma anche gli interessi finanziari dell'Unione Europea. In quest'ultimo caso le sanzioni sono generalmente aumentate.



3. Processi sensibili

GeMS, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili, nell'attività nei confronti della Pubblica Amministrazione, o verso la Comunità Europea (Parlamentari, funzionari), verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) rapporti con uffici del lavoro, ASL, VV.F., enti previdenziali, Ispettorato del lavoro, in sede di gestione ordinaria delle risorse e nelle ispezioni da parte degli stessi
- b) rapporti con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza
- c) visite di idoneità, collocamento, assunzioni obbligatorie
- d) rapporti con consulenti e collaboratori esterni
- e) rapporti con uffici ministeriali e degli enti locali
- f) rapporti concernenti la sicurezza e l'igiene sul lavoro, la tutela dell'ambiente, anche con ricorso a consulenti o società prestatrici di servizi che si relazionano con la P.A. per conto della Società.

4. Principi generali di comportamento

⁽²⁹⁾ Il Decreto Legislativo 14.07.2020 n. 75 ha inserito nel catalogo dei reati presupposto anche il reato di "frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale", di cui all'art. 2 della legge 23/12/1986 n. 898. Si tratta di un reato non configurabile nell'attività aziendale, la cui fattispecie consiste nel conseguire indebitamente, per sé o per altri, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.



4.1. Organizzazione

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Ai dipendenti ed ai componenti degli organi sociali che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto di EMMELIBRI deve essere attribuito formale potere in tal senso. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con la Pubblica Amministrazione devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, nonché alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

4.2. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano a tutti i Destinatari.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in contrasto con la normativa e/o il Modello

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) promettere o effettuare elargizioni in denaro o concedere altra utilità a funzionari italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali in qualsiasi forma al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o di Paesi esteri (anche in quei paesi dove l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale, o l'immagine dei prodotti della società o società da essa controllata (*brand image*). I regali offerti salvo quelli di modico valore devono essere documentati in modo adeguato per consentire le





verifiche da parte dell'ODV

- c) accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto;
- d) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, si approprino di denaro o di altra cosa mobile altrui dei quali abbiano il possesso o comunque la disponibilità per ragione del loro ufficio o servizio;
- e) acconsentire che (o cooperare affinché) pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, sia in Italia sia nell'ambito dell'Unione Europea, possano compiere abusi di ufficio come descritti sopra;
- f) effettuare prestazioni in favore di società di service, di consulenti e di fornitori che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
- g) riconoscere compensi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale.

4.3. Partecipazione a gare (e pubbliche forniture)

Eventuali domande ad organismi pubblici nazionali o comunitari volte a partecipare a gare o a ottenere finanziamenti agevolati o erogazioni pubbliche devono essere sottoscritte soltanto da soggetti muniti dei relativi poteri, previa verifica dei presupposti necessari per la presentazione della domanda.

La domanda deve contenere affermazioni rispondenti alla realtà, non deve omettere indicazioni dovute, non deve contenere informazioni fuorvianti o false.

La funzione preposta deve verificare che non sussistano in capo alla Società cause di esclusione dalla partecipazione alla gara previste dalle vigenti leggi (³⁰).

È fatto divieto, in epoca anteriore alla gara e fino a che la stazione appaltante non abbia proceduto all'aggiudicazione della medesima:

- a) di intrattenere contatti
 - (i) con soggetti della stazione appaltante, o alla stessa riconducibili, volti ad influenzare indebitamente i contenuti del bando e/o i requisiti per la partecipazione alla gara e/o il processo decisionale per l'aggiudicazione della gara; ovvero al fine di ottenere informazioni riservate al fine di un proprio vantaggio;

⁽³⁰⁾ Possono essere cause di esclusione dalla gara, a titolo esemplificativo: l'aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro o in materia ambientale; la sussistenza di una situazione di conflitto di interesse; l'esistenza di situazioni distorsive della concorrenza; l'aver subito sanzioni interdittive ex D.lgs. 231/2001; il mancato rispetto delle norme sull'assunzione dei disabili; la sussistenza di una situazione di controllo rispetto ad altri partecipanti; la sussistenza di gravi illeciti professionale di cui all'art. 80, comma.5, lett. c) del codice dei contratti pubblici.





- (ii) con soggetti riconducibili a potenziali concorrenti, volti ad influenzare la partecipazione del concorrente alla gara.
- b) di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

4.4. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

5. Procedure specifiche

5.1. Ispezioni

Alle ispezioni da parte della Pubblica Amministrazione devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5.2. Piccola cassa

Al di fuori della gestione della piccola cassa sono di norma vietate operazioni di pagamento in contanti, salvo casi esaurientemente documentati e motivatamente autorizzati e per importi non superiori a 500 euro e comunque non verso esponenti della Pubblica Amministrazione., dagli Amministratori Delegati; sono in ogni caso vietati pagamenti in contanti verso esponenti della Pubblica Amministrazione.

5.2.1. Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.



5.3. Procedure

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere osservate in particolare:

- a) la specifica procedura relativa ai rapporti con la Pubblica Amministrazione,
- b) la procedura di cassa e tesoreria,
- c) la procedura trasferte, rimborsi spese,
- d) la procedura omaggi,
- e) la procedura relativa alla emissione, gestione e pagamento degli ordini;
- f) la procedura per la selezione del personale,
- g) la procedura di budget,
- h) il Codice Etico,
- i) le leggi e i regolamenti dello Stato.
- j) la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

5.4. Ricorso a servizi di terzi

I consulenti e i fornitori devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

Eventuali deleghe a trattare con la P.A devono essere specificate espressamente.

5.5. Controllo interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

6. I controlli dell'ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta. All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività aziendali svolte nell'ambito dei Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Seconda, diretti a verificare la corretta implementazione degli stessi in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE TERZA

- Reati Societari

(art. 25-ter D.lgs. n. 231/2001)





1. Finalità e struttura della Parte Speciale Terza

La Parte Speciale Terza si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati societari.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie dei reati societari ritenute di rischio rilevante

■ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 2621 c.c. si configura qualora «Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 (n.d.r.: concernente le società quotate), gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore».

E' prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La norma è stata così modificata dalla legge 27 maggio 2015 n. 69 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio" (³¹).

⁽³¹⁾ La citata legge n.69/2015 ha anche introdotto nel codice civile gli articoli 2621-bis e 2621-ter, che recitano rispettivamente

[«]Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità). — Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (n.d.r. si tratta dei piccoli imprenditori). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale».

[«]Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità). — Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai





Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato punisce gli amministratori che impediscono od ostacolano, mediante occultamento di documenti o con altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione, sempre che il fatto abbia cagionato un danno ai soci. In assenza di danno, il fatto costituisce illecito amministrativo e non genera responsabilità diretta dell'ente.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

■ Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione ai soci, anche in forma simulata, dei conferimenti o la liberazione dei soci stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta criminosa consiste nel distribuire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

■ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote della società o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Si tratta di reato tipico degli amministratori; i soci potrebbero essere perseguibili soltanto nel caso di concorso.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile

creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

-





a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

Si tratta di reato tipico degli amministratori.

■ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato si configura quando viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; quando vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; quando vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Si tratta di reato tipico degli amministratori e dei soci conferenti.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, che deve essere individuata in uno dei creditori danneggiati.

■ Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.) (32)

La condotta criminosa prevista dall'art. 2635, 3° comma, c.c. consiste, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nell'offrire, promettere o dare denaro o altra utilità non dovuti

- ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati,
- a coloro che nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercitano funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo (³³),
- a coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma,

per far compiere o per far omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Si tratta di "corruzione attiva" (34) (35).

⁽³²⁾ L'attuale formulazione dell'art. 2635 c.c. è frutto di due successive modifiche legislative: la prima disposta dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 (art. 1, comma 76) e la seconda dal D.lgs. 15 .3. 2017 n. 38.

⁽³³⁾ Estensione operata con il D.lgs. n.38/2017 sopra citato.

⁽³⁴⁾ La norma punitiva ha in realtà una portata più ampia: l'art. 2635, 1° comma, c.c. prevede infatti che costituisca reato anche il sollecitare o il ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o l'accettarne la promessa (corruzione "passiva"). Questa disposizione peraltro non si ripercuote sul D.lgs. n. 231/2001 posto che la responsabilità della società viene affermata solo "nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile", vale a dire nella corruzione attiva (offerta, promessa o dazione di denaro o altra utilità non dovuti). Ferma restando comunque la responsabilità personale della persona fisica, con applicazione in taluni casi anche della sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

⁽³⁵⁾ Alla società (*per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile*), si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote. Per le persone fisiche il reato è sanzionato con la pena della reclusione da uno a tre anni. Per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza altrui la pena prevista è la reclusione fino ad un anno e sei mesi. Le pene sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi





La corruzione è punita anche se perpetrata per interposta persona.

Il reato si applica anche a coloro che svolgessero le funzioni in via di fatto.

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

La violazione degli obblighi inerenti all'ufficio si sostanzia nella violazione di obblighi istituzionali imposti dalla legge (es. obblighi la cui violazione integra i reati societari) o nella violazione di disposizioni regolamentari (es. statuti, deliberazioni assembleari, obblighi formali correlati a compiti funzionali). La violazione degli obblighi di fedeltà a sua volta è riferita a doveri contenuti in norme di legge, regolamentari o convenzionali, quali norme civilistiche (es. art. 2105, art. 1175, art. 1375 c.c.) ivi incluso l'astenersi dall'agire in conflitto di interessi.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Il reato si configura quando l'offerta o la promessa corruttiva di cui sopra non siano accettate $(^{36}).$

Il reato è procedibile d'ufficio (art. 1, comma 5, Legge 9 gennaio 2019 n. 3).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nel diffondere notizie false, ovvero nel realizzare operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero nell'incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Anche questo è un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Si tratta di un'ipotesi di reato che può essere realizzato con due condotte distinte:

- la prima si realizza (i) attraverso l'esposizione nelle comunicazioni previste dalla legge alle Autorità Pubbliche di Vigilanza (al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di queste ultime) di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero (ii) mediante l'occultamento, con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti

tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

⁽³⁶⁾ Si applica alla società la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

che avrebbero dovuto essere comunicati e concernenti la medesima situazione economica, patrimoniale o finanziaria. La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;

 la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da parte di pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità medesime.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori.

Norme relative a società quotate

Si ricorda per completezza che le seguenti norme riguardano soltanto le società quotate: (*i*) art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate), nel nuovo testo come modificato dalla legge n. 69/2015 sopra menzionata (³⁷), (*ii*) art. 173-*bis* del TUF (Falso in prospetto) (³⁸) e (*iii*) l'art. 2629-*bis* c.c. (Omessa comunicazione del conflitto di interesse) (³⁹).

3. Processi Sensibili

(37) Si riporta il nuovo testo:

«Art. 2622 (False comunicazioni sociali delle società quotate). — Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fi ne di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

(38) TUF = Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58.

La fattispecie considerata dall'art. 173-bis del TUF (Falsità in prospetto) consiste nell'esposizione di false informazioni ovvero nell'occultamento di dati o notizie all'interno dei prospetti (per tali intendendosi i documenti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio) secondo modalità idonee ad indurre in errore i destinatari dei prospetti stessi.

Si precisa che: (i) deve sussistere l'intenzione di ingannare i destinatari dei prospetti; (ii) la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta criminosa.

(39) Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629-bis c.c.)

Tale ipotesi di reato consiste nella violazione degli obblighi previsti dall'art. 2391, comma primo, c.c. da parte dell'amministratore di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell'art. 116 TUF (ovvero di altri soggetti sottoposti a vigilanza), se dalla predetta violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

L'art. 2391, comma primo, c.c. impone agli amministratori delle società per azioni di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. L'amministratore unico deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.





GeMS, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni *Processi Sensibili*, verificando l'esistenza di procedure o prassi che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure e le prassi di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I principali Processi Sensibili individuati si riferiscono principalmente a:

- a) tenuta della contabilità (registrazioni contabili; inserimento dati a sistema), ciclo attivo e passivo, gestione degli incassi;
- b) predisposizione dei documenti messi a disposizione dei soci e delle comunicazioni ai soci (e al mercato) relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (bilancio d'esercizio e, ove redatto, bilancio consolidato corredati dalla relativa relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.);
- c) rilevazione del conflitto di interessi;
- d) gestione acquisti ed approvvigionamenti;
- e) gestione del personale;
- f) gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o con il revisore in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di GeMS;
- g) gestione e comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e/o agli azionisti;
- h) processo di approvazione del budget;
- i) operazioni relative al capitale sociale e alla distribuzione di dividendi;
- j) operazioni di fusione, scissione ed altre operazioni straordinarie;
- k) adempimenti fiscali/tributari;
- 1) riassetti di natura organizzativa;
- m) predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Con riferimento in particolare al Reato Presupposto di corruzione tra privati il rischio può configurarsi nei processi che comportano rapporti con terzi privati di qualsivoglia natura, quali a titolo esemplificativo acquisti, vendite, intermediazioni, ricorso a servizi e relazioni contrattuali in genere, rapporti con concorrenti.

Vengono viceversa esclusi rischi di commissione del reato nella gestione dei crediti.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Destinatari

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure, come definiti in epigrafe, sono gli organi sociali, nonché tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di GeMS. Detti





soggetti devono attenersi ai principi comportamentali e ai divieti previsti dalle Procedure in essere adottate dalla Società, dal Codice Etico e in generale dalle disposizioni del Modello, e ciò sia in Italia sia all'estero.

4.2. Organizzazione e poteri

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

4.2.1. Regole

Nello svolgimento delle operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al Modello e, in particolare, a quelle indicate ai successivi paragrafi, i componenti degli organi sociali di GeMS (e i dipendenti e consulenti nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- a) in generale, la normativa italiana e straniera applicabile;
- b) i principi di Corporate Governance approvati dal Consiglio di Amministrazione di GeMS;
- c) il Codice Etico;
- d) le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;
- e) le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting della società;
- f) i principi contabili nazionali e internazionali;
- g) le leggi, norme e regolamenti degli enti di controllo dei mercati.

4.2.2. Obblighi

E' fatto divieto ai componenti degli organi sociali ed ai dipendenti e consulenti (nell'ambito delle attività da essi svolte) di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

Conseguentemente, i soggetti sopra indicati hanno l'espresso obbligo di:



- a) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- b) tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative alle basi finanziarie di GeMS, necessari per consentire di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, sull'evoluzione della sua attività;
- c) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- d) salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- e) non porre in essere operazioni simulate o diffondere notizie false idonee a provocare erronee valutazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;
- f) effettuare in caso di sottoposizione ad autorità di vigilanza con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

4.2.3. <u>Divieti</u>

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società non verificati con le strutture amministrative o lacunosi o comunque, non rispondenti alla realtà;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- c) alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione dei prospetti informativi;
- d) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una presentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società e sull'evoluzione della sua attività;



- e) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- f) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserve legalmente non distribuibili;
- g) acquistare o sottoscrivere azioni della Società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- h) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- i) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- j) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione, o comunque di altri soggetti incaricati di controllo;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati, ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo;
- m) omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle autorità di vigilanza cui fosse soggetta l'attività aziendale, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
- n) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- o) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

5. Procedure



5.1. Procedure specifiche

Ai fini dell'attuazione delle regole elencate al precedente paragrafo 2.3., devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte generale del Modello, le procedure specifiche qui di seguito indicate:

- a) procedure che regolamentano la formazione del bilancio e guidelines di Gruppo;
- b) principi contabili;
- c) procedure che regolamentano il flusso dei dati contabili;
- d) sistema dei poteri e osservanza delle procure rilasciate;
- e) eventuali procedure di cash pooling;
- f) procedure di reporting atte a prevenire il rischio di commissione di reati societari;
- g) procedura relativa all'autorizzazione e sottoscrizione degli ordini e al pagamento delle relative fatture.
- h) procedura relativa alla gestione del personale
- i) procedura per i rapporti con parti correlate e per le operazioni di particolare rilievo
- j) procedura per l'approvazione del budget
- k) procedura di cassa e tesoreria
- 1) procedura sugli investimenti
- m) procedura gestione del processo di approvvigionamento
- n) procedura omaggi
- o) Codice Etico
- p) procedura segnalazioni all'ODV

5.2. Comunicazione di notizie/dati verso l'esterno relativi alla Società e agli azionisti

Le comunicazioni ai soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (quali a titolo, esemplificativo, bilancio d'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione, relazioni trimestrali e semestrale, ecc.) devono essere redatte in base alle specifiche procedure, prassi e logiche aziendali in essere, in modo da

- a) determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ogni funzione interessata deve fornire ed i criteri contabili per l'elaborazione dei dati;
- b) individuare le suddette funzioni e gli argomenti oggetto di comunicazione e informativa, indicare idonee scadenze, prevedere l'organizzazione dei relativi flussi e l'eventuale rilascio di apposite certificazioni;
- c) prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un





sistema (anche informatico) che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- d) prevedere criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio;
- e) prevedere meccanismi condivisi nella formazione di dati statistici e stime.

In relazione alla predisposizione delle comunicazioni di cui al presente paragrafo è prevista la predisposizione di un programma di formazione di base, rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche (con particolare rilievo alle relative responsabilità penali) sul bilancio e sulle comunicazioni sociali di carattere economico patrimoniale e finanziario.

Fermo il rispetto delle linee guida e dei principi fondamentali indicati nel Codice Etico, le informazioni aziendali "riservate" e "rilevanti" (*price sensitive*) possono essere comunicate all'esterno solo previa approvazione di un Amministratore Esecutivo.

5.3. Rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione

Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale o con l'eventuale società di revisione in ordine al controllo contabile e alla preparazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria di GeMS.

Nei rapporti tra GeMS e il Collegio Sindacale o la società di revisione contabile sono adottate le seguenti misure:

- a) rispetto delle procedure aziendali che regolamentano la fase di selezione delle proposte delle società di revisione contabile;
- b) salvo gli incarichi ed i compiti previsti per legge, alla società di revisione di GeMS o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione scritta dell'Amministratore Delegato.

5.4. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale di GeMS, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.

5.5. Predisposizione delle comunicazioni alle eventuali Autorità di Vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.

Ove le attività della Società divenissero soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative applicabili, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a





vigilanza devono essere svolte dalle funzioni all'uopo deputate ed individuate nelle disposizioni organizzative aziendali contenenti l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi sociali);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

Tali procedure postulano le seguenti attività:

- a) attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo-contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa applicabile;
- adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
- c) prestazione, nel corso dell'attività ispettiva, da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate, della massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale responsabile dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'autorità procedente;
- d) partecipazione alle ispezioni dei soggetti a ciò espressamente delegati. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'ODV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5.6. Corruzione fra privati

Con particolare riferimento al Reato Presupposto di corruzione fra privati devono essere osservate anche le seguenti procedure:

- a) procedura gestione di cassa e tesoreria;
- b) procedura gestione del processo approvvigionamento;
- c) procedure per la gestione dei crediti



5.7. Altre regole finalizzate alla prevenzione dei reati societari in genere.

Oltre alle regole di *Corporate Governance*, delle procedure/linee guida, e delle responsabilità organizzative definite, dovranno essere osservate le seguenti misure integrative:

- a) attivazione di un programma di formazione-informazione periodica del personale rilevante sulle regole di Corporate Governance e sui reati societari;
- b) previsione di riunioni periodiche dell'ODV con il Collegio Sindacale e l'organo preposto al controllo interno per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di Corporate Governance;
- c) formalizzazione e/o aggiornamento di regolamenti interni e procedure aventi per oggetto l'osservanza della normativa societaria.

6. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

7. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

8. I controlli dell'ODV

8.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

8.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Terza, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE QUARTA

-	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme
	sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
	(art. 25- <i>septies</i> D.lgs. n. 231/2001)



1. Finalità e struttura della parte speciale quarta

La Parte Speciale Quarta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla salute e sulla sicurezza del lavoro ritenute di rischio rilevante (art. 25-septies D.lgs. 231)

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino per colpa lesioni personali, gravi o gravissime, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali

La lesione è considerata grave (art. 583 c.p., co. 1) nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva (art. 583 c.p., co. 2):

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita





dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale, il delitto è procedibile d'ufficio.

L'elemento comune ad entrambe fattispecie di reato è la **colpa**, come definita dall'art. 43 del c.p., riferita al verificarsi dell'omicidio o delle lesioni A tale riguardo, un delitto è da configurarsi come colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se previsto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Tali fattispecie di reato possono realizzarsi ad esempio nel caso in cui, per ottenere un vantaggio (ad esempio un risparmio economico o di tempistiche), non siano stati posti in essere tutti gli accorgimenti e i controlli previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

La violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro può essere invece indifferentemente dolosa o colposa.

3. Processi Sensibili

3.1. Definizione del D.lgs. n. 81/2008

I Processi Sensibili rilevanti nell'ambito dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro possono essere individuati in quelli indicati dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 ed in particolare:

- a) nel rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) nell'attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) nell'attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) nell'attività di sorveglianza sanitaria;
- e) nell'attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) nelle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) nell'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) nelle verifiche periodiche relative all'applicazione e all'efficacia delle procedure adottate.





3.2. Individuazione dei Processi

GeMS, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito della materia di cui trattasi, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

a) svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche diurne con utilizzo di personal computer con videoterminali, stampanti, fax, fotocopiatrici.

La Società non svolge attività industriale produttiva.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Destinatari specifici

Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono, oltre agli organi sociali, il/i Datore/i di lavoro e suoi/loro delegati, il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), e tutti i dipendenti della Società. Destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono altresì i collaboratori non dipendenti, le società di service, i consulenti, i fornitori e i partner a vario titolo coinvolti nell'attività della Società, che devono essere all'uopo vincolati in forza di apposite clausole contrattuali.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate. Devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del Modello.

4.2. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.3. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia



4.3.1. Rispetto della normativa

Ciascuno dei Destinatari, per quanto di rispettiva competenza, deve conoscere e rispettare o comunque, per quanto attiene agli organi sociali e i soggetti apicali, far conoscere e far rispettare, oltre alle regole di cui al Modello:

- a) la normativa in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e le istruzioni delle autorità preposte;
- b) le linee guida aziendali e le procedure di regolamentazione delle tematiche in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro;
- c) il Codice Etico aziendale;

Il rispetto delle normative in tema di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori (sicurezza e prevenzione, igiene del lavoro) e di tutela dell'ambiente - finalizzato anche a garantire in generale un ambiente di lavoro sicuro, sano e idoneo allo svolgimento dell'attività - viene assicurato attraverso:

- a) la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, sia dei dipendenti e collaboratori, sia dei terzi;
- b) la programmazione della prevenzione, anche al fine di garantire l'incremento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- c) l'eliminazione dei rischi o, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro (posti di lavoro e scelta delle attrezzature) e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- e) la limitazione al minimo del numero di lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- f) la definizione di priorità delle misure di protezione collettiva in parallelo con le misure di protezione individuale;
- g) il controllo sanitario dei lavoratori, con particolare riguardo ai rischi specifici, ivi compreso l'allontanamento dei lavoratori dall'esposizione al rischio, ove sussistano motivi sanitari inerenti alla loro persona, e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- h) l'attività di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, dei dirigenti e dei preposti sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
- i) la formalizzazione di istruzioni adeguate ai lavoratori;
- j) la definizione di adeguate misure di emergenza da attuare in caso di pronto





soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

- k) l'uso di segnali di avvertimento e sicurezza;
- la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.

Le misure relative alla sicurezza, all'igiene e alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Nella scelta dei fornitori di beni o servizi devono essere privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

4.3.2. Obblighi

I Destinatari hanno obbligo di:

- a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella delle persone per qualunque motivo presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla propria formazione e alle istruzioni e ai mezzi ricevuti;
- b) rispettare e fare rispettare la normativa e le disposizioni delle autorità in tema ambientale e di igiene e sicurezza del lavoro, anche con riferimento alle disposizioni che regolano l'accesso e la presenza nei locali della società di terzi estranei alla Società stessa;
- c) rispettare le norme di legge e regolamento, le disposizioni delle autorità e degli enti preposti, le regolamentazioni di autodisciplina, i principi del Codice Etico;
- d) acquisire compiuta conoscenza delle disposizioni normative in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro, anche attraverso la partecipazione a corsi istituiti dalla Società, tenendo in considerazione anche le specifiche mansioni assegnate;
- e) osservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai fini della protezione collettiva e individuale;
- f) adottare tutte le misure necessarie per la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle persone presenti nelle eventuali Unità Locali, nonché le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
- g) aggiornare periodicamente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno una rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- h) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
- i) nominare i responsabili ed i preposti previsti dalle leggi vigenti assicurando, in generale, un ambiente di lavoro sicuro, sano ed idoneo allo svolgimento





dell'attività;

- j) assegnare gli incarichi di lavoro in relazione alle capacità e alle condizioni dei lavoratori in rapporto alla loro salute e sicurezza;
- k) dotarsi degli strumenti necessari per evitare che i comportamenti dei singoli possano determinare la responsabilità della persona giuridica;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli strumenti e le attrezzature di lavoro, le eventuali sostanze pericolose, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza e protezione individuali e collettivi e segnalare immediatamente al datore di lavoro eventuali deficienze degli stessi, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli;
- m) identificare e delimitare il perimetro delle aree di lavoro interessate alle attività a rischio di manutenzione o nuova realizzazione in modo da impedire l'accesso a tali aree da parte di soggetti non autorizzati;
- n) seguire nella redazione, sottoscrizione ed esecuzione dei contratti le regole di sicurezza diffuse dal Servizio Prevenzione e Protezione;
- o) espletare con tempestività gli adempimenti di legge ovvero contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
- p) attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto di appalto, nonché coordinare gli interventi di protezione e prevenzione al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva;
- q) consentire l'accesso alle zone che espongono a rischi gravi e specifici ai soli lavoratori che abbiano ricevuto al riguardo adeguate istruzioni e specifico addestramento.

I fornitori a qualsiasi titolo e gli installatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici, nonché i progettisti dei luoghi/posti di lavoro, devono essere richiesti, in relazione alla natura del bene fornito o del servizio prestato, di garantire il rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e sulla tutela della salute delle persone.

4.3.3. Divieti

È fatto espresso divieto di:

 a) rimuovere o modificare senza autorizzazione della direzione aziendale i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo, nonché disattivare o rendere anche parzialmente inefficienti i dispositivi di protezione individuali o collettivi;





- b) compiere operazioni o manovre che non siano di propria competenza o che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- c) accedere ad aree di lavoro a cui non si è autorizzati;
- d) fabbricare, acquistare, noleggiare e utilizzare impianti, macchine, attrezzature o altri mezzi tecnici, inclusi dispositivi di protezione individuali e collettivi, non adeguati o non rispondenti alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza.

5. Procedure

5.1. Sistema aziendale di gestione della sicurezza

In linea generale, la Società adotta le misure più opportune a prevenire il rischio ambientale interno ed esterno, il rischio biologico, il rischio fisico e il rischio psichico, sia nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori esterni a qualsivoglia titolo, sia nei confronti di terzi.

Il sistema aziendale di gestione della sicurezza e di tutela dell'igiene del lavoro e della salute dei lavoratori è improntato a garantire l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, e cura della manutenzione interna;
- b) esecuzione delle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) attività di natura organizzativa, quali l'adozione del piano di sicurezza e di gestione delle emergenze (primo soccorso, misure antincendio), la gestione degli appalti, le riunioni periodiche di sicurezza, le consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) gestione delle risorse umane;
- e) attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) gestione dei dispositivi di protezione individuali e collettivi, ove richiesti;
- g) attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- h) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge
- i) tutela dell'ambiente;
- j) infortuni e malattia;
- k) selezione dei fornitori;
- l) periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

5.2. Identificazione delle responsabilità



5.2.1. Datore di Lavoro

La Società identifica formalmente, attraverso disposizioni organizzative e deleghe specifiche ed a cura dei soggetti individuati dalla normativa rilevante, le responsabilità interne in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a: Datore di Lavoro, Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza. Tali responsabilità - assegnate attraverso attribuzione formale nell'ambito del rapporto di lavoro o, nel caso di soggetti esterni all'azienda, attraverso idoneo contratto di incarico - devono essere tempestivamente e puntualmente comunicate ai terzi interessati nei casi previsti (es. ASL, Ispettorato del Lavoro, INAIL, ecc.): in particolare deve essere comunicata agli enti competenti la nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

5.2.2. Servizio di Prevenzione e Protezione

Gli addetti e i responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, siano essi interni o esterni, devono: (i) avere capacità e requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (ii) possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché un attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative; (iii) essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche della Società e disporre di mezzi e di tempo adeguati all'espletamento del proprio incarico.

5.2.3. Delega di funzioni

La delega di funzioni da parte del Datore di lavoro deve essere conferita ed accettata per iscritto con data certa. Nel processo di attribuzione di deleghe di funzioni devono essere verificati i requisiti di professionalità ed esperienza del delegato, richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, e devono essere attribuiti al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, nonché l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

5.2.4. Medico Competente

Il Datore di Lavoro nomina il Medico competente, che ha il compito di sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori (i) degli obblighi loro derivanti dalla legge, (ii) delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale.

Il Medico competente deve possedere i requisiti previsti dalla legge e deve seguire, nello svolgimento dei propri compiti, i principi della medicina del lavoro e del codice etico della Commissione internazionale di salute occupazionale (ICOH).



5.2.5. <u>Dirigenti sicurezza e Preposti</u>

La vigilanza costante sul rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulle procedure specifiche e i principi di comportamento riportate nella presente Parte Speciale sono affidate ai Preposti e ai Dirigenti in materia di sicurezza, ai quali è demandata l'organizzazione del lavoro e l'affidamento delle mansioni ai lavoratori, il coordinamento e la gestione delle attività operative, la verifica dell'attuazione di quanto previsto dalle disposizioni e dalle procedure aziendali, nonché il mantenimento nel tempo delle condizioni di salute e sicurezza degli ambienti di lavoro, dei macchinari, degli impianti e delle attrezzature messe a disposizione dei lavoratori. Preposti e dirigenti ricevono a tale scopo una specifica formazione, come previsto dalla normativa vigente.

5.2.6. Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

La Società provvede a quanto necessario per l'elezione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

5.2.7. Flussi informativi

La Società assicura adeguati e tempestivi flussi informativi tra il Datore di lavoro, il Medico competente e il Servizio di Prevenzione e Protezione in relazione ai processi e ai rischi connessi all'attività della Società, al fine di permettere la collaborazione fra di essi nella valutazione dei rischi, nella programmazione della sorveglianza sanitaria, nella predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, nell'attività di formazione ed informazione nei confronti dei lavoratori e nell'organizzazione del servizio di primo soccorso.

5.3. Valutazione dei rischi

La Società identifica e valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti eventuali gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.

La valutazione dei rischi deve essere documentata attraverso l'elaborazione di una relazione formalizzata ("Documento di valutazione dei rischi ex D.lgs. 81/2008") che contenga i seguenti elementi essenziali:

- a) la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute connessi allo svolgimento dell'attività lavorativa, con indicazione dei criteri adottati per la valutazione;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali ritenuti opportuni in conseguenza della suddetta valutazione. I Dispositivi di Protezione Individuale messi a disposizione dei lavoratori devono essere conformi ai requisiti di legge, mantenuti in efficienza, utilizzati per i soli usi previsti e oggetto di specifica attività formativa e informativa; i lavoratori devono utilizzarli in tutti i casi previsti, avendone adeguata cura e senza apportandovi modifiche di propria iniziativa, segnalando qualsiasi difetto o inconveniente in essi rilevato.

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020



- il programma delle misure ritenute opportune per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché delle funzioni aziendali chiamate a provvedervi, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (o di quelle territoriali) e del Medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'indicazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Il Documento di valutazione dei rischi deve avere data certa, deve essere approvato dal Datore di Lavoro, dal RSPP e dal Medico competente, previa consultazione delle Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza (a cui deve esserne fornita copia), e deve essere custodito presso l'unità produttiva di riferimento.

La valutazione del rischio deve essere condotta secondo metodi e criteri trasparenti, esaustivi e di agevole utilizzo.

In caso di mutamenti del processo produttivo e/o dell'organizzazione del lavoro significativi ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, e/o in relazione al grado di evoluzione delle tecniche di prevenzione e protezione, e/o a seguito di infortuni significativi, e/o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne postulino la necessità, il Documento di valutazione dei rischi deve essere tempestivamente aggiornato con l'introduzione di misure idonee a disciplinare la nuova situazione verificatasi.

Tutti i soggetti interessati ai Processi Sensibili di cui alla presente Parte Speciale devono osservare le disposizioni del Documento di valutazione dei Rischi e del DUVRI di cui appresso.

5.4. Piano di sicurezza e di gestione delle emergenze

Devono essere adottate, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, misure per fronteggiare situazioni di emergenza, con elaborazione, aggiornamento periodico ed esercitazioni programmate, del Piano di sicurezza e di gestione dell'emergenza, contenente istruzioni e procedure da osservarsi nei casi di (i) incendio, (ii) evacuazione della sede, (iii) infortunio e malore, (iv) pronto soccorso.

Il Piano deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- descrizione dei luoghi di lavoro e valutazione del rischio incendio,
- disposizioni per l'organizzazione degli interventi di emergenza (personale incaricato e relativi compiti),
- un piano generale di emergenza.





La società assicura tempestività degli interventi dei servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Una sintesi del Piano di Emergenza, nonché le procedure e le istruzioni rilevanti, devono essere distribuite e/o messe a disposizione di tutti i lavoratori interessati.

5.5. Rischio incendio

Per quanto attiene in particolare il rischio incendio deve essere predisposto e tempestivamente aggiornamento, ove necessario in relazione a variazioni di rischio, un Documento di Valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, ai sensi del DM 10 marzo 1998, a cura del Servizio di Protezione e Prevenzione, che contenga:

- a) la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro, con illustrazione dei pericoli identificati e indicazione dei criteri e della metodologia adottata;
- b) l'ubicazione dell'unità produttiva e l'identificazione del tipo di edificio e degli impianti a rischio incendio, con la specificazione delle caratteristiche costruttive, delle vie di esodo, dei presidi antincendio;
- c) l'identificazione dei dipendenti e delle altre persone esposte al rischio di incendio,
- d) le misure di protezione antincendio adottate, con particolare riferimento a: (i) l'adozione di attrezzature, impianti e dispositivi antincendio adeguati, con la programmazione delle necessarie verifiche e manutenzioni; (ii) la dotazione di adeguate misure di primo soccorso; (iii) l'identificazione di una squadra di pronto intervento, costituita da un numero adeguato di persone debitamente formate in materia di antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; (iv) la definizione del piano di evacuazione dei luoghi e la effettuazione e documentazione di periodiche prove di esodo; (v) la formazione del personale incaricato; e (vi) l'informativa al personale interessato.

Il documento deve essere approvato dal Datore di Lavoro e dal RSPP, previa consultazione col Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza, e custodito presso l'unità di riferimento.

5.6. Trasferimenti

Nei trasferimenti interni ed esterni, sia con mezzi aziendali sia con mezzi propri, devono essere osservate tutte le precauzioni necessarie ed opportune ai fini della tutela dell'integrità fisica degli addetti (ad esempio: mediante verifica della regolare manutenzione degli automezzi, rispetto della segnaletica stradale, verifica della regolare copertura assicurativa, utilizzo di dispositivi di protezione individuali o collettivi, ecc.).

5.7. Affidamento di appalti (Rischio di interferenze – DUVRI)

In caso di affidamento di appalti d'opera o di servizi, sia nella fase di progettazione sia nella fase di esecuzione, devono essere assunte adeguate misure di prevenzione e protezione, con





valutazione di eventuali rischi interferenziali come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008; devono inoltre essere assicurate la collaborazione e la cooperazione necessarie da parte dell'appaltatore per il corretto svolgimento delle attività nel rispetto della normativa vigente.

Nei casi di apertura di cantieri (temporanei e mobili) è richiesto il rispetto della specifica normativa riguardante i cantieri temporanei (Titolo IV del D.lgs. 81/2008) e l'adozione di tutte le misure ivi previste.

In particolare, per ciascun appalto deve essere predisposto un Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).

La predisposizione del DUVRI viene effettuata dal responsabile dell'appalto con il supporto dell'RSPP, valutando tutti i fattori di rischio inerenti all'attività svolta. Una volta terminata la stesura del DUVRI, il responsabile trasmette al Datore di Lavoro una comunicazione in cui dichiara di aver analizzato i contenuti del DUVRI, confermandone la completezza e la corretta redazione. Infine, la Società invia il DUVRI a mezzo raccomandata a.r. al fornitore di servizi interessato, il quale a sua volta ne prenderà visione e lo restituirà sottoscritto alla Società, sempre mediante raccomandata a.r.

Sarà inoltre prevista la nomina di figure professionali con incarichi specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in fase sia di progettazione sia di esecuzione. In particolare deve essere nominato un responsabile per la sicurezza.

Nei contratti di appalto devono essere separatamente e chiaramente indicati, ai sensi di legge, i costi per la sicurezza.

5.8. Certificati

Per tutti i luoghi di lavoro devono essere ottenuti, e ove del caso adeguati, e conservati i Certificati di Prevenzione Incendi e le certificazioni relative agli impianti (quali centrale termica, ascensori, impianti elettrici e ogni altro impianto) secondo quanto previsto da norme di legge; inoltre devono essere conservati i verbali delle relative verifiche periodiche e le eventuali segnalazioni di conformità agli enti competenti.

5.9. Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è svolta dal Medico competente attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e considerando gli indirizzi scientifici più avanzati; la stessa deve essere effettuata in conformità alla normativa vigente, alle direttive europee, nonché alle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva e qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi.

In particolare, la sorveglianza sanitaria comprende, ove richiesto da norme di legge o di regolamento o da disposizioni di pubbliche autorità: (i) visita medica preventiva al momento dell'inserimento nell'azienda ai fini di valutare l'idoneità alla mansione, (ii) visita medica periodica, (iii) visita medica su richiesta del lavoratore al fine di esprimere il giudizio di idoneità





alla mansione specifica, (*iv*) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla nuova mansione, (*v*) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente, (*vi*) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi. Per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria deve essere istituita e tempestivamente aggiornata una cartella sanitaria e di rischio.

Le attività di monitoraggio e sorveglianza del Piano di sorveglianza sanitaria devono essere documentate attraverso apposita Relazione Sanitaria, predisposta dal Medico competente con cadenza annuale e indirizzata al Servizio di Prevenzione e Protezione, alla Direzione del Personale e alla Direzione Sanitaria.

5.10. Infortuni

Gli infortuni sul lavoro del personale che comportano un'assenza di almeno un giorno devono essere annotati in apposito registro, tenuto secondo le istruzioni delle autorità di controllo.

Analogo registro deve essere tenuto relativamente agli infortuni a clienti o a persone estranee alla società.

L'acquisizione e trasmissione dei dati informativi relativi agli infortuni devono essere effettuate sulla base e nel rispetto di specifiche procedure interne formalizzate.

Devono essere anche esaminate ai fini di eventuali interventi organizzativi, le situazioni di c.d. "quasi incidenti", vale a dire delle situazioni nelle quali, per carenze organizzative, avrebbe potuto verificarsi un infortunio.

5.11. Informazione e formazione

La Società attua un programma di informazione dei dipendenti e collaboratori in materia tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, relativamente a: rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività aziendale; misure e attività di prevenzione e protezione adottate; rischi specifici cui si è esposti in relazione all'attività svolta, pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; misure ed attività che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei lavoratori; nomina del RSPP e del Medico competente; nominativi dei lavoratori incaricati per la sicurezza; legislazione di riferimento applicabile; policy e procedure aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per i lavoratori e collaboratori che rivestono specifiche responsabilità in materia di igiene e sicurezza sul lavoro viene attuato uno specifico programma di formazione e aggiornamento, differenziato in base alle mansioni affidate e ai differenti profili di rischio di appartenenza dell'azienda. Lo svolgimento e la partecipazione ai corsi in materia di salute, igiene e sicurezza sul lavoro devono essere monitorati e adeguatamente documentati, anche attraverso l'archiviazione e la custodia dei relativi programmi e attestati di frequenza.





5.12. Accesso alla documentazione

Alle Rappresentanze per la sicurezza è garantito il libero accesso alle informazioni e alla documentazione aziendale rilevante.

5.13. Segnalazione di nuovi rischi

La Società incoraggia il personale dipendente ad effettuare segnalazioni di nuovi rischi e pericoli di cui la Società assicura la raccolta e la conseguente trattazione. Inoltre, la Società raccoglie e tratta le segnalazioni da parte degli enti di controllo sino alla risoluzione della problematica denunciata.

6. Sanzioni

La violazione delle prescrizioni normative e delle regole aziendali in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituiscono violazione del Modello e, pertanto, illecito disciplinare sanzionabile secondo quanto previsto nella Parte Generale

7. Budget

La Società si impegna, nell'ambito dei propri budget, ad attenersi alle tecnologie adeguate al raggiungimento degli obiettivi sopra delineati e ad astenersi dall'assumere decisioni nel campo della sicurezza, salute e igiene sul lavoro riferendosi esclusivamente a una politica di taglio dei costi e degli investimenti.

La Società deve comunicare all'ODV il budget stanziato per la sicurezza.

8. Ricorso a servizi di terzi (appalti o a prestazioni di servizi o d'opera)

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

9. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

10. I controlli dell'ODV

10.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

10.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai *Processi Sensibili* e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Quarta, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE QUINTA

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

(art. 24-bis D.lgs n. 231/2001)

Parte Speciale Quinta: Delitti informatici





1. Finalità e struttura della Parte Speciale Quinta

La Parte Speciale Quinta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i delitti informatici e il trattamento illecito di dati.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati informatici ritenute di rischio rilevante (Art. 24-bis D.lgs 231)

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. A titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema (40) ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

• Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso di falsità riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

• Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o

Parte Speciale Quinta: Delitti informatici

⁽⁴⁰⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.



professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni.

Uso di atto falso (art. 489 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

■ Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Il reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

■ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, vi sia distruzione, danneggiamento o inservibilità, in tutto o in parte, di sistemi informatici o telematici altrui oppure ne ostacola gravemente il funzionamento.

 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)

Il reato si configura quando la condotta di cui all'articolo 635-quater è diretta a distruggere,





danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

• Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. Di fatto, a titolo esemplificativo, il reato in esame può integrarsi qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema (⁴¹) ed è ulteriormente aumentata se il fatto è commesso con sostituzione dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

• Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il reato si configura nel caso di prestazione di servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, con violazione degli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

• Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

Il Decreto legge in questione - che certo non brilla di chiarezza nella formulazione della norma - istituisce il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale, In funzione di quanto sopra, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), vengono individuate le amministrazioni pubbliche e gli operatori nazionali, pubblici e privati inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e tenuti al rispetto delle misure e degli obblighi previsti in materia. I soggetti di cui trattasi sono tenuti in particolare a predisporre, aggiornare e trasmettere ai ministeri competenti, con cadenza almeno annuale, un elenco delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici di rispettiva pertinenza.

Parte Speciale Quinta: Delitti informatici

⁽⁴¹⁾ La pena è aumentata nella stessa misura anche se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare.

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020



La condotta costituente reato consiste nel fornire - allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b) (42) o al comma 6, lettera a) (43), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c) (44) - informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto. Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

3. Processi Sensibili

GeMS, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni Processi Sensibili nell'ambito dei reati informatici, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

I Processi Sensibili rilevanti sulla base del processo di valutazione dei rischi sono principalmente relativi a:

- a) gestione di strutture, sistemi e servizi informatici, ivi compreso l'accesso ai *file* ed alle cartelle riservate, da parte dell'amministratore di sistema o di altri soggetti, eventualmente anche esterni all'organizzazione aziendale;
- b) diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici;
- c) utilizzo del sistema informatico della Società da parte dei dipendenti o collaboratori;
- d) installazione di apparecchiature per, e attività comportanti il rischio di, intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche;
- e) utilizzo di identità digitali;
- f) detenzione e diffusione di password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici;
- g) predisposizione di documenti informativi;
- h) trattamento dati con riferimento alla normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196),
- i) gestione di servizi di assistenza a sistemi informativi;
- j) utilizzo di carte di credito e strumenti affini.
- k) accesso a sistemi di terzi.

È da escludersi il rischio di frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

⁽⁴²⁾ Il comma 2 lett. b) sanziona la falsità o l'omissione delle dichiarazioni dei soggetti in questione.

⁽⁴³⁾ Il comma 6 lett. a) sanziona la violazione di obblighi di comunicazione di affidamento di appalti.

⁽⁴⁴⁾ Il comma 6 lett. c) sanziona l'impedimento delle attività ispettive e di vigilanza da parte degli enti preposti.





elettronica, in quanto la Società acquista eventuali servizi di certificazione di firma dall'esterno, senza svolgerli in proprio.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei *server*, delle banche dati, delle applicazioni, dei *client* e delle reti di telecomunicazione, nonché a tutti coloro che abbiano accesso al sistema informativo aziendale ed in particolare a coloro che abbiano avuto assegnate *password* e chiavi di accesso.

4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

Ai fini del rispetto delle regole e dell'osservanza di quanto previsto nella presente Parte Speciale Quinta, i destinatari del Modello dovranno attenersi ai principi e alle procedure qui di seguito descritte, oltre che alle Regole e ai Principi Generali contenuti nella Parte Generale del Modello o dalla stessa richiamati, e ciò sia in Italia sia all'estero. Dovranno inoltre rispettare (i) il Codice Etico e la verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza; (ii) la normativa in materia di *Trattamento Dati* (GDPR e D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 "armonizzazione del Codice della Privacy alla normativa europea"), ivi comprese le disposizioni emanate dal Garante della Privacy; (iii) la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iv) la massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

È fatto divieto di attuare, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate o si pongano in contrasto con la normativa o il Modello; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente Parte Speciale.

4.3. Organizzazione aziendale

In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.





4.4. Documento programmatico di sintesi

La Società adotterà un documento programmatico di sintesi volto in via principale ad assicurare e disciplinare la regolamentazione del sistema di gestione e di monitoraggio della protezione e dell'accesso, ai vari livelli funzionali, ai sistemi informatici e telematici aziendali, nell'ambito della quale sono comprese le attività di:

- gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
- gestione e protezione della postazione di lavoro
- gestione degli accessi verso l'esterno
- gestione e protezione delle reti
- gestione degli *out-put* di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
- sicurezza fisica.

Tutti i soggetti interessati ai *Processi Sensibili* di cui al presente paragrafo 2.3. devono osservare le disposizioni del documento programmatico di sintesi sopra menzionato.

4.5. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

5. Procedure specifiche

5.1. Poteri

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

5.2. Obblighi e divieti di carattere generale per gli utenti del sistema informatico

Gli utenti del sistema:

- a) non possono utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Società;
- b) possono accedere al sistema informativo unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati univocamente;
- c) devono astenersi da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati di Emmelibri e dei terzi;





- d) devono astenersi da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale;
- e) devono conservare i codici identificativi, con divieto di comunicarli a terzi;
- f) non devono installare programmi senza le autorizzazioni previste nelle procedure interne;
- g) non devono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;
- h) devono rispettare la proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui.

5.3. Misure minime di sicurezza

Gli amministratori di sistema (45) devono porre in essere misure idonee a prevenire fenomeni di *hackeraggio*, quali in via esemplificativa, i necessari firewall che impediscano l'accesso dall'esterno. Gli amministratori di sistema sono muniti di proprie credenziali di autenticazione.

La Società, con il supporto degli amministratori di sistema, deve predisporre le seguenti misure minime di sicurezza:

- a) accesso alle informazioni che risiedono sui *server* e sulle banche dati aziendali controllato da modelli, procedure e strumenti di autenticazione, con dotazione al personale dipendente di univoche credenziali di accesso ai *client*;
- b) adozione e gestione delle credenziali di accesso mediante specifiche procedure;
- c) accesso alle applicazioni garantito attraverso strumenti di autorizzazione;
- d) verifica periodica dell'individuazione dell'ambito del trattamento dati consentito ai singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;
- e) aggiornamento periodico dei *server* e dei PC (anche portatili) sulla base delle specifiche necessità;
- f) protezione dei dispositivi elettronici e dei dati contro trattamenti illeciti di dati, accessi non consentiti e determinati programmi informatici;
- g) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;
- impossibilità di replicare abusivamente password e codici di accesso a sistemi informatici o telematici; le password devono essere custodite in apposito contenitore sottoposto anch'esso a password;

Parte Speciale Quinta: Delitti informatici

⁽⁴⁵⁾ In assenza di definizioni normative e tecniche condivise, l'amministratore di sistema viene definito nel Provvedimento del Garante Privacy del 27 novembre 2008 come "una figura professionale dedicata alla gestione e alla manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengano effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i sistemi software complessi quali i sistemi ERP (*Enterprise resource planning*) utilizzati in grandi aziende e organizzazioni, le reti locali e gli apparati di sicurezza, nella misura in cui consentano di intervenire sui dati personali".





- i) qualsiasi accesso al sistema e uscita dallo stesso da parte dell'amministratore di sistema deve essere tracciato, anche al fine di consentire la rilevazione di un'eventuale alterazione del sistema da parte degli utenti, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dati:
- j) agli amministratori di sistema è fatto divieto di operare al di fuori dei propri compiti senza l'autorizzazione dell'utente interessato;
- k) i dati di rete replicati su personal computer devono essere resi disponibili solo agli utenti autorizzati;
- l) protezione dei dispositivi di networking mediante adeguati strumenti di limitazione degli accessi dall'esterno (firewall e proxy);
- m) collocazione dei dispositivi di networking in aree dedicate e protette al fine di renderli accessibili al solo personale autorizzato;
- n) protezione dei *server*, dei PC e di altri eventuali dispositivi elettronici (quali *laptop*, telefoni mobili e simili) con programmi antivirus, aggiornati in modo automatico contro il rischio di intrusione;
- o) accesso ai server limitato al solo personale autorizzato al fine di garantire la sicurezza fisica dei dati ivi contenuti e gestiti;
- p) protezione dei *server* mediante dispositivi adeguati a prevenire comportamenti anomali.

5.4. Ispezioni

Alle eventuali ispezioni in materia devono partecipare per la Società soggetti a ciò espressamente delegati. La Società è tenuta, nel corso di eventuali attività ispettive, a fornire la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti. In particolare, devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati dell'ispezione ritengano necessario acquisire, previo consenso del responsabile aziendale dell'assistenza all'ispezione e delegato ad interloquire con l'Autorità procedente. I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle Autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. L'ODV deve essere informato dell'ispezione e, nel caso che il verbale conclusivo evidenziasse criticità, ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta.

5.5. Trattamento dati

Per quanto attiene il trattamento dati la Società deve in particolare osservare le seguenti disposizioni:

a) La Società, ove ne ricorrano i presupposti (cfr. art. 37 del GDPR), deve nominare il Responsabile della Protezione dei Dati (o *Data Protection Officer*).





- b) Il trattamento di dati personali può essere effettuato solo nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dagli artt. 6 e 9 del GDPR. In particolare, laddove il trattamento sia effettuato sulla base del consenso, il Titolare del trattamento e/o i soggetti da esso autorizzati devono controllare che il consenso sia prestato liberamente e specificamente in riferimento ad un trattamento chiaramente individuato, documentato per iscritto, previa resa all'interessato delle informazioni di cui al GDPR.
- c) L'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale può essere effettuato solo con le seguenti modalità:
 - per l'eventuale uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore occorre il previo consenso dei destinatari (46);
 - il previo consenso dei destinatari deve essere acquisito anche per le comunicazioni elettroniche mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo MMS (Multimedia Messaging Service) o SMS (Short Message Service) o di altro tipo;
 - il destinatario deve essere informato della possibilità di opporsi in ogni momento al trattamento, in maniera agevole e gratuitamente;
 - non devono effettuate comunicazioni camuffando o celando l'identità del mittente o senza fornire un idoneo recapito presso il quale l'interessato possa esercitare i diritti di cui sopra.
- d) Le comunicazioni e i provvedimenti del Garante Privacy indirizzati alla Società devono essere trasmessi al Titolare del Trattamento dati, o a persona dello stesso designata o al Responsabile della Protezione dei Dati ove nominato, che si occuperà di esaminare quanto prescritto dall'Autorità e di supportare la Società nell'adozione delle opportune misure per agire in conformità a quanto richiesto.
- e) Il trattamento dei dati diversi da quelli c.d. "particolari" e dei dati relativi a condanne penali e a reati che presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare, è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato, ove prescritti dal Garante.
- f) È vietata la comunicazione e la diffusione dei dati personali dei quali è stata ordinata la cancellazione, fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesta dall'autorità giudiziaria, da forze di polizia o da pubbliche autorità in genere per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- g) È vietato, al di fuori dei casi consentiti dalla normativa, il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio dello Stato, con qualsiasi forma o mezzo, di dati personali oggetto di

Parte Speciale Quinta: Delitti informatici

⁽⁴⁶⁾ Il consenso dell'interessato, fatto salvo quanto previsto nel punto b) che precede, può non essere richiesto se il titolare del trattamento utilizza, a fini di vendita diretta di propri prodotti o servizi, le coordinate di posta elettronica fornite dall'interessato nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio, sempre che si tratti di servizi analoghi a quelli oggetto della vendita e l'interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni.





trattamento, diretto verso un Paese non appartenente all'Unione europea, quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un livello di tutela delle persone adeguato.

5.6. Trattamento di categorie particolari di dati personali

Ove i dati trattati rientrino nella categoria dei dati particolari (⁴⁷), devono essere osservate le seguenti ulteriori disposizioni:

a) I dati particolari possono essere oggetto di trattamento solo nel rispetto delle condizioni di liceità descritte dall'art. 9 del GDPR e dal Codice Privacy, come novellato dal D.lgs. 101/2018; in sede di trattamento devono essere osservati le misure e gli accorgimenti eventualmente prescritti dal Garante. In particolare, con riguardo al trattamento di dati particolari nell'ambito dei rapporti di lavoro, la Società si deve attenere alle misure indicate nell'Autorizzazione generale del Garante Privacy (n. 1/2016 e s.m.i.).

5.7. Dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento di dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza è consentito soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati.

5.8. Autorità Garante

Nelle notificazioni al Garante della Privacy o in comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi al Garante, o nel corso di accertamenti, le dichiarazioni e attestati, e i documenti prodotti, devono rispondere a verità.

I provvedimenti adottati dal Garante della Privacy devono essere regolarmente eseguiti.

5.9. Comunicazioni ai fini della sicurezza nazionale cibernetica

Le comunicazioni di cui trattasi (in quando concernenti dati, informazioni o elementi di fatto rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica nazionale) devono essere rese dal Presidente della Società, o persona da lui espressamente delegata per iscritto, previa verifica e approvazione da parte del responsabile IT. Nel caso in cui il delegato sia il responsabile IT, le comunicazioni dovranno comunque essere approvate dal Presidente.

Parte Speciale Quinta: Delitti informatici

⁽⁴⁷⁾ Il GDPR definisce quali "categorie di dati particolari", «i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona».



Le comunicazioni dovranno in ogni caso essere rese entro i termini prescritti e non è consentita la loro omissione.

5.10. Comunicazioni all'ODV

Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito dei *Processi Sensibili* devono essere comunicati, per iscritto, non soltanto alla direzione aziendale ma anche all'ODV.

5.11. Altre disposizioni

Devono essere in generale osservate le disposizioni del Codice Etico e la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.

5.12. Coordinamento con le disposizioni del GDPR e del D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 "armonizzazione del Codice della Privacy alla normativa europea"

La Società è consapevole che la matrice delle misure del Modello 231 che attengono la prevenzione di condotte/reato che possano verificarsi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, commesse da soggetti interni alla rete, si incrocia con la matrice delle misure del separato e diverso modello per l'adeguamento al GDPR e al D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) così come novellato dal D.lgs. n. 101/2018 ("armonizzazione del Codice della Privacy alla normativa europea"), entrambi posti a tutela dei dati a prescindere dal fatto che la violazione avvenga da soggetti interni o esterni. È infatti da ritenersi pacifico che la commissione di reati informatici possa comportare il rischio di una violazione della sicurezza dei dati che produca «la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali o la loro perdita, distruzione o modifica», e ciò indifferentemente dal fatto che la violazione si realizzi accidentalmente o in modo illecito. In ogni caso la violazione può comportare pesanti conseguenze sanzionatorie di natura economica, e di risarcimento danni, nei confronti della Società in termini di sanzioni che possono essere irrogate dall'Autorità competente e richieste di risarcimento danni.

Con riferimento a quanto sopra la Società provvede a un coordinamento funzionale tra i due sistemi organizzativi e di prevenzione (231 e GDPR), tenuto conto (i) del catalogo dei reati presupposto informatici, (ii) delle altre fattispecie di reato la cui condotta realizzativa si avvale dell'utilizzo dei sistemi informatici [quali ad es. la frode informatica (art. 640-ter c.c.), talune fattispecie di reato societario (ex art. 25-ter), taluni delitti in materia di violazione del diritto d'autore (ex art. 25-novies)] e (iii) dell'impatto dell'informatica anche sulla gestione del whistleblowing ex 1.179/2017.

6. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

Undicesima.

In particolare, il Prestatore di Servizi deve essere vincolato al rispetto (i) della normativa in materia di trattamento dati (GDPR e D.lgs. 10/08/2018 n° 101 "armonizzazione del Codice della privacy alla normativa europea"); (ii) della proprietà e titolarità dei sistemi informatici altrui; (iii) della massima diligenza nel trattamento della documentazione informatica.

7. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

8. Utilizzo di carte di credito e strumenti affini.

La Società adotta procedure per l'utilizzo di carte di credito e strumenti affini.

9. I controlli dell'ODV

9.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

9.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai *Processi Sensibili* e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Quinta, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE SESTA

- Ricettazione riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

(art. 25-octies D.lgs. n. 231/2001)





1. Finalità e struttura della Parte Speciale Sesta

La Parte Speciale Sesta si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. <u>Le fattispecie di reati relativi a ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (art. 25-octies D.lgs 231)</u>

■ Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque ci s'intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

■ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Il reato si configura quando si sostituiscono o trasferiscono denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero si compiono in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

■ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando, al di fuori dei casi di ricettazione e riciclaggio sopra indicati, si impiegano in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) (⁴⁸)

Il reato si configura quando un soggetto - avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo - impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza

⁽⁴⁸⁾ L'autoriciclaggio è stato introdotto fra i *Reati Presupposto* dalla Legge 15 Dicembre 2014, n. 186, entrata in vigore il 1 gennaio 2015, recante «Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio».





delittuosa (49) (50).

Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale

A titolo di esempio, il reato di autoriciclaggio può essere commesso a seguito di altre attività criminose - quali l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali - qualora i proventi derivanti da detti reati siano impiegati in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative del soggetto che ha commesso o concorso a commettere i suddetti reati.

Presupposto comune a riciclaggio ed autoriciclaggio

La provenienza da delitto non colposo delle utilità entrate nella disponibilità dell'autore

Differenza fra riciclaggio ed autoriciclaggio

Riciclaggio: al di fuori dei casi di concorso nel "reato fonte"

Autoriciclaggio: nel caso di commissione o concorso nella commissione del "reato fonte"

Condotta tipica

La condotta tipica dei reati di riciclaggio ed autoriciclaggio si configura come segue:

- si "sostituisce" (si ricevono denaro "sporco" o beni provenienti da delitto e si restituiscono utilità lecite)
- si "trasferisce" (passaggio del bene nella sfera di terzi, attraverso intestazioni fittizie o strumenti giuridici diversi)
- si "compiono [...] altre operazioni"

con modalità idonee a ostacolare l'identificazione della [...] provenienza delittuosa, vale a dire con attitudine ostativa alla tracciabilità della provenienza illecita.

3. Processi Sensibili

GeMS, attraverso l'analisi effettuata, ha individuato alcuni *Processi Sensibili* nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita, verificando l'esistenza di procedure che li regolano ovvero rilevando la necessità di provvedere alla loro integrazione con nuovi protocolli. Le procedure di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposte a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

⁽⁴⁹⁾ Il reato è punito con la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa).

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto

⁽⁵⁰⁾ Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.





I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente a:

- a) operazioni societarie sul capitale / acquisizione di finanziamenti;
- b) investimenti
- c) acquisti e vendite
- d) rapporti con la clientela
- e) valutazione controparti, con particolare riferimento a società cooperative o di collocazione di manodopera;
- e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,
- e, per quanto concerne in particolare l'autoriciclaggio,
- f) adempimenti fiscali/tributari;
- g) contabilizzazione delle operazioni sociali, qualora dall'irregolare tenuta della stessa possa derivare la costituzione di fondi neri.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Sistema organizzativo

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.2. Osservanza della normativa specifica

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa speciale in materia di antiriciclaggio (D.lgs n. 231/2007), ove applicabile, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

4.3. Divieti

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti e ai componenti degli organi sociali di GeMS, in via diretta, sia alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali. I consulenti dovranno essere vincolati a rispettare il Modello e il Codice Etico di GeMS, e qualora, nel caso di enti, abbiano





adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico, il medesimo dovrà contenere una regolamentazione della prevenzione dei reati di cui trattasi.

E' fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

4.4. Trasparenza

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

5. Procedure

5.1. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

5.2. Poteri

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

5.3. Procedure specifiche

La Società ha adottato relativamente ai Processi Sensibili di cui trattasi le seguenti procedure, che tutti i soggetti coinvolti nei processi medesimi sono tenuti ad osservare:

- a) procedura di gruppo per investimenti;
- b) procedura di cassa e tesoreria;
- c) procedura di budget;
- d) la procedura affidabilità clienti
- e) procedure previste nell'ambito della prevenzione dei reati societari
- f) Codice Etico di Gruppo

nel rispetto in ogni caso dei principi contabili e della normativa civilistica – fiscale in materia di corretta tenuta della contabilità.





6. I controlli dell'ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai *Processi Sensibili* e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Sesta, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE SETTIMA

Delitti in materia di violazione del diritto d'a	utore
--	-------

(art. 25-novies D.lgs. n. 231/2001)



1. Finalità e struttura della Parte Speciale Settima

La Parte Speciale Settima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati di violazione del diritto d'autore.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare l'unico Reato Presupposto rilevante compreso nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. <u>Le fattispecie di reati presupposto riconducibili alla tipologia dei reati di violazione del diritto</u> d'autore ritenute rilevanti (Art. 25-novies D.lgs 231/2001)

• Art. 171, primo comma, lettera a), a-bis), c) e d), Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto: (i) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana [art. 171, primo comma, a)]; (ii) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa [art. 171, primo comma, a-bis)]; (iii) compie i fatti sopra indicati mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge [art. 171, primo comma, c)]; (iv) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare [art. 171, primo comma, d)].

• Art. 171-bis, legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). La pena è quella della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.





Il reato si configura altresì allorché un soggetto, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

• Art. 171-*ter*, primo comma, b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (*i*) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati [art. 171-*ter*, primo comma, b)]; (*ii*) detiene o diffonde le opere di cui sopra pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione [art. 171-*ter*, primo comma, c)].

• Art. 171-*ter*, secondo comma, a), a-bis), b) e c) Legge 22 aprile 1941, n. 633

Il reato si configura allorché un soggetto, per uso non personale: (i) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi [art. 171-ter, secondo comma, a)]; (ii) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa [art. 171-ter, primo comma, a-bis)]; (iii) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1 [art. 171-ter, primo comma, b)]; (iv) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1 [art. 171-ter, primo comma, c)].

3. Processi Sensibili

GeMS, attraverso l'analisi effettuata, ha rilevato che i *Processi Sensibili* inerenti a tale categoria di reati afferiscono principalmente all'attività di assistenza per l'acquisizione di diritti di edizione che GeMS - attraverso il proprio Ufficio Acquisizioni e Diritti (che si occupa dello *scouting*, della negoziazione e dei contratti), e in virtù di un *contratto di service* - svolge a favore di tutte le case editrici da essa controllate. I diritti peraltro vengono di norma acquistati dalla singola casa editrice che ha un proprio Direttore Editoriale che interloquisce con la struttura della casa madre, la quale non opera come casa editrice.

Ulteriori Processi Sensibili riguardano l'acquisizione e l'utilizzo di software.

Altri processi possono riguardare:

- a) l'utilizzo di banche dati,
- b) l'utilizzo da parte della Società di immagini e/o contributi di dipendenti o di terzi nell'ambito delle iniziative aziendali quali, a titolo esemplificativo, pubblicazioni,





c) l'organizzazione di eventi/manifestazioni che comportino il pagamento di diritti SIAE.

Il rischio, e le procedure relative alla materia di cui trattasi, già esistenti o di nuova emanazione, saranno comunque sottoposti a continua verifica e, ove del caso, opportuno aggiornamento.

La Società ritiene che il verificarsi dei reati di cui trattasi è comunque reso impossibile/improbabile dalle misure adottate.

4. Principi generali di comportamento

4.1. Organizzazione

In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

I componenti degli organi sociali e i dipendenti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I dipendenti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.

4.2. Normativa specifica

I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di diritto d'autore (legge n. 633/1941) nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra considerata; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.

La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

5. Procedure specifiche

5.1. Tracciabilità

La Società deve seguire, attribuendo opportuna evidenza, procedure specifiche che garantiscano tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.



5.2. Assistenza alle case editrici

Per quanto attiene l'attività di assistenza alle case editrici per l'acquisizione di diritti d'autore:

- a) La Società promuove il rispetto dei diritti d'autore altrui, impegnando i propri dipendenti e collaboratori a rispettare i copyright e pertanto (i) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (ii) ad ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi, (iii) a non effettuare o consentire alcun utilizzo al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati, nonché a vincolare i propri dipendenti e partner al rispetto di tale impegno.
- L'intero processo è svolto secondo prassi consolidata così riassumibile: (i) ogni Casa Editrice ha un proprio budget, la sommatoria dei singoli budget determina il budget del Gruppo GeMS; (ii) i budget sono continuamente monitorati; (iii) ogni Direttore Editoriale di ciascuna casa editrice ha un proprio limite di spesa; (iv) le acquisizioni di diritti di edizione avvengono su proposta di GeMs o su richiesta della casa editrice; (v) ogni acquisto ha una propria motivazione; (vi) i compensi agli autori sono determinati su diversi parametri, quali ad esempio il trattarsi di un nuovo Autore (esordiente) ovvero l'andamento delle vendite di una precedente pubblicazione; (vii) anticipi fuori standard/anomali sono immediatamente individuati; (viii) il pagamento dei diritti è legato alla effettiva consegna dell'opera; in difetto l'autore deve restituire l'eventuale anticipo ricevuto e i diritti tornano nella di lui disponibilità, (ix) l'acquisizione dei diritti è perfezionata dalla casa editrice.

c)

5.3. Utilizzo di software

Per quanto attiene l'utilizzo di software devono essere osservate in particolare le seguenti prescrizioni:

- a) è vietato l'utilizzo di *software* senza le necessarie autorizzazioni/licenze;
- b) è vietato l'utilizzo di software al di fuori dei diritti di utilizzazione acquistati;
- c) la gestione delle autorizzazioni/licenze, e il controllo sull'utilizzo dei relativi *software*, sono di competenza della Funzione IT;
- d) le funzioni aziendali preposte all'acquisizione di *software* devono ottenere dai propri danti causa garanzie contrattuali in merito (*i*) alla titolarità in capo al cedente dei diritti di utilizzazione economica, (*ii*) alla originalità delle opere e alla inesistenza di violazioni di diritti di terzi;
- e) sono vietati l'installazione e l'utilizzo di *software* che non siano messi a disposizione dalle funzioni all'uopo autorizzate dalla Società e che non siano funzionali con le mansioni svolte da parte degli utilizzatori;
- f) sono vietati l'installazione e l'utilizzo, nei sistemi informatici della Società e sui singoli



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

personal computer in dotazione, di software (tipo *Peer to Peer*) mediante i quali è possibile scambiare *file* (quale che ne sia il tipo) con altri soggetti all'interno della rete Internet (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;

- g) il personale, nell'ambito dell'attività lavorativa, non deve duplicare e/o diffondere software in qualsiasi forma;
- h) il personale non è autorizzato alla riproduzione di supporti sottoposti a licenza d'uso.

5.4. Iniziative aziendali

L'eventuale utilizzo da parte della Società di immagini e/o contributi di dipendenti o di terzi nell'ambito delle iniziative aziendali deve essere preceduto dal consenso dell'interessato, espresso o implicito risultante dalle circostanze.

L'utilizzo, nell'ambito di eventi o manifestazioni aziendali, di brani musicali o comunque di opere per le quali è dovuto il diritto d'autore deve essere svolto in conformità alle norme SIAE.

5.5. Utilizzo di banche dati

I soggetti che si trovassero ad avere la possibilità di gestire banche dati (⁵¹) devono osservare le disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies (⁵²⁾ e 64-sexies (⁵³), e astenersi dall'eseguire l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli

⁽⁵¹⁾ In base all'art. 102-bis si intende per (i) costitutore di una banca di dati, chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; (ii) estrazione, il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma; (iii) reimpiego, qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costitutore di una banca di dati ha il diritto di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa.

⁽⁵²⁾ In base all'art. 64-quinquies spettano all'autore di una banca di dati i diritti esclusivi di eseguire o autorizzare:

a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica;

c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia;

d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b).

⁽⁵³⁾ In base all'art. 64-*sexies* non sono soggette all'autorizzazione dell'autore le attività indicate nell'articolo 64-*quinquies* poste in essere da parte dell'utente legittimo della banca di dati o di una sua copia, se tali attività sono necessarie per l'accesso al contenuto della stessa banca di dati e per il suo normale impiego; se l'utente legittimo è autorizzato ad utilizzare solo una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte.

L'articolo in questione precisa inoltre che non sono soggette all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto altre attività, le principali delle quali sono l'accesso o la consultazione della banca dati quando abbia esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa nonché l'impiego della banca dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale.





102-bis e 102-ter (⁵⁴), nonché dal distribuire, vendere o concedere in locazione una banca di dati.

5.6. Miscellanea

- 5.6.1. I soggetti coinvolti nei processi sensibili sono tenuti a non consentire ai propri collaboratori utilizzi impropri dei diritti di utilizzazione acquisiti.
- 5.6.2. Deve essere osservata la procedura per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza.
- 5.6.3. Relativamente ai *Processi Sensibili* di cui trattasi la Società provvede ad assicurare ai propri dipendenti e collaboratori una adeguata formazione.

6. I controlli dell' ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Settima, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

-

⁽⁵⁴⁾ In base all'art. 102-ter l'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non deve arrecare pregiudizio al titolare del diritto e non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al costitutore della banca di dati. Non sono soggette all'autorizzazione del costitutore della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo.



PARTE SPECIALE OTTAVA

- Reati ambientali

(art. 25-undecies D.lgs. n. 231/2001)





1. Finalità e struttura della Parte Speciale Ottava

La Parte Speciale Ottava si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i reati ambientali.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati ambientali considerate di rischio rilevante (art. 25-undecies D.lgs 231)

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs 3 aprile 2006, n. 152)

Il reato si configura allorché venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione.

3. Processi Sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base del processo di valutazione dei rischi si riferiscono allo svolgimento di attività lavorative di ufficio generiche, ed in particolare: (i) allo smaltimento di apparecchiature elettroniche e (ii) allo smaltimento di rifiuti speciali, consistenti in inchiostri/toner delle fotocopiatrici e delle stampanti.

4. Principi generali di comportamento e procedure

- 4.1. La Società attribuisce particolare e primaria rilevanza alla tutela dell'ambiente. In tale ottica, data l'assenza di attività industriale, devono essere osservate con particolare riguardo le normative e le disposizioni delle autorità in materia di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione dei rifiuti.
- 4.2. In linea generale, il sistema di organizzazione della Società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo tale che un unico soggetto non possa seguire da solo un intero Processo Sensibile (anche per quanto attiene la richiesta e la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di rappresentanza, di responsabilità, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.





I principali destinatari delle norme di comportamento e delle procedure sono i soggetti muniti di poteri e deleghe nella materia. Sono altresì destinatari gli organi sociali e tutti i dipendenti e collaboratori anche non dipendenti di GeMS, nonché i fornitori di servizi.

Tutti i soggetti indicati devono astenersi dal porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato sopra indicate; devono inoltre attenersi ai principi comportamentali e divieti previsti dal Codice Etico della Società e in generale dalle disposizioni del presente Modello.

4.3. Lo smaltimento di apparecchiature elettroniche deve essere affidato a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni.

Nell'affidamento dell'incarico devono essere valutati e privilegiati l'affidabilità del fornitore e la sua capacità di assolvere correttamente alle obbligazioni assunte, oltre al rapporto qualità/prezzo del bene o della prestazione offerta.

Allo stato il servizio è affidato alla società AMSA, azienda municipalizzata del Comune di Milano. La Società ha adottato al riguardo un'apposita procedura.

5. Ricorso a servizi di terzi

Nei contratti con i Prestatori di Servizi devono essere osservate le disposizioni della Parte Speciale Undicesima.

Il Fornitore deve altresì garantire di essere munito delle necessarie autorizzazioni.

6. Controllo Interno

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente al superiore gerarchico e all'ODV eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

7. I controlli dell'ODV

7.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

7.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai *Processi Sensibili* e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Ottava, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare



PARTE SPECIALE NONA

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies)





1. Finalità e struttura della Parte Speciale Nona

La Parte Speciale Nona si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti reati di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare il Reato Presupposto compreso nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Le fattispecie di reati presupposto di impiego di lavoratori in violazione di particolari norme di legge ritenute di rischio rilevante (art. 25-duodecies e art. 25-quinquies D.LGS. 231/2001)

■ Impiego di lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (Articolo 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si manifesta quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato.

Le pene sono aumentate: (i) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; (ii) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa; (iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti a condizioni lavorative di particolare sfruttamento (di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale). Le condizioni di particolare sfruttamento sono, oltre a quelle sopra riportate ai punti (i) e (ii), l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

■ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Ai fini della sussistenza del reato costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più





delle seguenti condizioni:

- la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti (⁵⁵).

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà (i) il fatto che i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; (ii) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; (iii) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

3. Processi sensibili

I Processi Sensibili individuati sulla base della documentazione relativa al processo di valutazione dei rischi si riferiscono principalmente all'affidamento di appalti nonché al ricorso di manodopera dipendente da terzi attraverso agenzie interinali o società cooperative.

Il verificarsi del reato di cui trattasi in caso di assunzione diretta da parte della Società è ritenuto nella sostanza impossibile.

4. Principi generali di comportamento

4.1. In linea generale, il sistema di organizzazione della società deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, di segregazione delle funzioni e dei ruoli in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo (anche per quanto attiene la possibilità di maneggio di risorse finanziarie), in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

4.2. I destinatari del Modello dovranno osservare la normativa in materia di impiego di cittadini di paesi terzi, nonché attenersi ai Principi Generali e alle Regole contenuti nella Parte Generale

⁽⁵⁵⁾ È prevista la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.





del Modello, al Codice Etico, alle procedure specifiche, e ciò sia in Italia sia all'estero.

- **4.3.** È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nella presente parte speciale.
- **4.4.** La Società promuove il rispetto del Codice Etico e della verità e trasparenza della documentazione utilizzata, in ogni circostanza.

5. Procedure specifiche

- **5.1.** GeMS per lo svolgimento delle attività di ricerca e selezione del personale rifiuta ogni discriminazione basata su razza, lingua, sesso, religione, credo politico e condizione sociale e garantisce principi di trasparenza e imparzialità.
- **5.2.** Le funzioni interessate dal processo di assunzione del personale, nel caso che si effettuino assunzioni di personale residente in paesi diversi dall'Italia, devono effettuare opportuni controlli e accertamenti in merito alla documentazione attestante il permesso di soggiorno.
- **5.3.** Per il rispetto delle regole e dell'osservanza dei divieti elencati nei precedenti paragrafi, GeMS si è dotata di una procedura per la Selezione del Personale.
- **5.4.** I contratti con agenzie di lavoro interinale o con cooperative devono contenere specifiche garanzie.

In particolare nei suddetti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione dei contraenti:

- a) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società,
- b) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, con particolare riferimento all'art. 22;
- c) di essere a conoscenza dell'art. 603-*bis* c.p. come modificato dalla legge 29 ottobre 2016 n. 199;
- d) di impegno a rispettare i divieti sopra specificati;
- e) di impegno a rispettare le disposizioni e i divieti indicati in questa Parte Speciale;
- f) di non essere mai stati condannati e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele,
- g) di impegno ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con il Modello.

Nei contratti con i consulenti e con i fornitori deve essere contenuta apposita clausola



Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020

che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.lgs 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali); per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

6. I controlli dell'ODV

6.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta. All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

6.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale, l'Organismo di Vigilanza effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai *Processi Sensibili* e sul rispetto dei Protocolli di cui a questa Parte Speciale Ottava, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.



PARTE SPECIALE DECIMA

- Reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" (art. 25-quinquiesdecies)
- *Contrabbando* (art. 25-sexiesdecies)





1. Finalità e struttura della Parte Speciale Decima

La Parte Speciale Decima si riferisce ai comportamenti posti in essere dai Destinatari coinvolti nei Processi Sensibili concernenti i Reati Presupposto tributari (che non esauriscono la categoria dei reati in tale materia) (⁵⁶). Si riferisce anche ai reati di contrabbando previsti nel D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43.

Un primo gruppo di reati tributari è stato introdotto nel catalogo dei reati di cui al Decreto 231 mediante inserimento in detto decreto dell'art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari), che attribuisce all'ente/società una responsabilità diretta per la commissione, nell'interesse o a vantaggio dell'ente/società stesso, di alcuni reati tributari contemplati nel decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205". L'art. 25-quinquiesdecies è stato successivamente integrato con l'aggiunta di ulteriori reati tributari da parte del D.lgs. n.75 del 14.07.2020 già sopra menzionato (57).

I reati di contrabbando sono stati introdotti dal citato D.lgs. n.75/2020 mediante inserimento nel Decreto 231 dell'art. 25-sexiesdecies.

Obiettivo della regolamentazione è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi alle leggi vigenti, alle regole contenute nel Modello e nei Protocolli, alle norme del Codice Etico, ai valori e alle politiche degli azionisti, al fine di prevenire la commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

In particolare, in prosieguo si procederà a:

- elencare i Reati Presupposto compresi nella tipologia;
- indicare i principi generali di comportamento da osservare;
- indicare le procedure/prassi che i componenti degli organi sociali, i dipendenti e i partner a vario titolo di GeMS, sono tenuti ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'ODV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali gli strumenti per effettuare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

2. Fattispecie dei Reati Presupposto tributari ritenute di rischio rilevante (art. 25-quinquies decies)

2.1. Definizioni

Per una appropriata lettura e comprensione delle disposizioni di legge che seguono va premesso che, ai fini del citato D.lgs. n.74/2000, si applicano le seguenti definizioni di carattere generale:

⁽⁵⁶⁾ Si ricorda che sono definiti "reati presupposto" i reati dai quali deriva una responsabilità diretta dell'ente/società.

⁽⁵⁷⁾ Si ricorda che il suddetto Decreto legislativo è stato emesso in "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (c.d. Direttiva PIF).

Gruppo editoriale Mauri Spagnol S.p.A. Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (D.lgs. 231/2001) aggiornato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 21/10/2020



- a) per "<u>fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</u>" si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, (*i*) emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o (*ii*) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero (*iii*) che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;
- b) per "<u>elementi attivi o passivi</u>" si intendono (i) le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e (ii) le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- c) per "dichiarazioni" si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;
- d) il "<u>fine di evadere le imposte</u>" e il "<u>fine di consentire a terzi l'evasione</u>" si intendono comprensivi, rispettivamente, anche (i) del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e (ii) del fine di consentirli a terzi;
- e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il "fine di evadere le imposte" ed il "fine di sottrarsi al pagamento" si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;
- f) per "imposta evasa" si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione:
- h) per "<u>operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente</u>" si intendono (i) le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero (ii) le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- i) per "<u>mezzi fraudolenti</u>" si intendono condotte artificiose attive nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

2.2. Aumenti delle sanzioni a carico dell'ente/società

Sempre in linea generale, va altresì premesso che le sanzioni pecuniarie appresso indicate sono aumentate di un terzo qualora, a seguito alla commissione dei delitti di cui trattasi (indicati nel





comma 1 dell'art. 25-quinquiesdecies e appresso considerati in dettaglio), l'ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.

2.3. Sanzioni interdittive

Nei casi previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 25-quinquiesdecies si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

2.4. Fattispecie di Reati Presupposti tributari

■ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura a carico di coloro che, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indicano, in una delle dichiarazioni relative a dette imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (⁵⁸).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 (⁵⁹) ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

■ **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici** (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si configura allorché, fuori dai casi previsti dall'articolo 2 (di cui sopra), al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, il soggetto autore del reato - (i) compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero (ii) avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria - indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro

Parte Speciale Decima: Reati tributari.

⁽⁵⁸⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a 500 quote. La persona autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni (comma 1 del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000)

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione fino a 400 quote e la persona fisica è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni (comma 2-bis del citato art. 2 del d.lgs. n.74/2000).

⁽⁵⁹⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).





trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, (i) è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, (ii) è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero (iii) qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila (⁶⁰).

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della norma non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 (⁶¹) ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

■ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (62).

Ai fini di quanto sopra indicato, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Parte Speciale Decima: Reati tributari.

⁽⁶⁰⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fina a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a otto anni.

⁽⁶¹⁾Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

⁽⁶²⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fina a 500 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da quattro a otto anni. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, l'ente è punito con una sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote e la persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.





La fattispecie di reato si realizza allorché un soggetto, (i) al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero (ii) di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari $(^{63})$.

- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
 La fattispecie di reato si realizza:
 - a) allorché un soggetto (i) al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero (ii) di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva (⁶⁴).
 - b) allorché un soggetto al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni (65).

Il D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF) ha introdotto nel catalogo dei reati-presupposto della responsabilità degli enti i seguenti ulteriori reati concernenti l'IVA.

■ Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000), se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Commette il reato di "dichiarazione infedele" (comma 1 della norma di cui trattasi) chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (⁶⁶), indica in una delle dichiarazioni annuali relative a queste imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, quando congiuntamente: 1) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000; 2) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o è superiore a 2 milioni di euro. Entrambi questi parametri devono esser riferiti a ciascuna singola imposta e l'integrazione della fattispecie del reato richiamato si

Parte Speciale Decima : Reati tributari.

⁽⁶³⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fina a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da tre a sette anni.

⁽⁶⁴⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fina a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁶⁵⁾ L'ente è punito con una sanzione pecuniaria fina a 400 quote. La persona fisica autore del reato è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

⁽⁶⁶⁾ Sia pure senza un impianto fraudolento, ma consapevolmente e volontariamente.





ha quando si verificano congiuntamente le due condizioni descritte. Il momento in cui si consuma il reato, coincide con la dichiarazione annuale dei redditi o IVA (⁶⁷).

L'art. 2 del decreto legislativo n. 75/2020 ha introdotto la punibilità a titolo di tentativo quando gli atti diretti a commettere i reati sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea al fine di evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, salvo che il fatto integri già il reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro;

Il reato, punito con la reclusione da due a cinque anni, si configura quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro cinquantamila. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Al reato si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 (ravvedimento operoso), come *infra* specificato.

Compensazione indebita (art. 10-quater D.lgs. 74/2000) se la frode IVA ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Il reato si configura quando un soggetto non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro, ovvero crediti inesistenti, per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Ravvedimento operoso (causa di non punibilità) per i reati concernenti "dichiarazioni"

Ai reati di Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, Dichiarazione infedele e Omessa Dichiarazione si applica la causa di non punibilità di cui all'art. 13, comma 2, D.lgs. n.74/2000 consistente nel fatto che il contribuente provveda ad estinguere il debito tributario, comprensivo di interessi e sanzioni, mediante ravvedimento operoso, prima di aver avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni,

Parte Speciale Decima: Reati tributari.

⁽⁶⁷⁾ I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo in questione prevedono rispettivamente circostanze di cui non tener conto nell'applicazione della norma e situazioni di non punibilità. Si riportano appresso le disposizioni.

Comma 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

Comma 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).





verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

3. Processi Sensibili

I Processi Sensibili che presentano il rischio di commissione dei Reati Presupposto di cui trattasi riguardano le seguenti attività: (i) emissione di documentazione afferente la contabilità; (ii) ricevimento di documentazione afferente la contabilità; (iii) predisposizione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria, ivi comprese le dichiarazioni IVA; (iv) presentazione di dichiarazioni e comunicazioni concernenti la materia tributaria, ivi comprese le dichiarazioni IVA; (v) pagamento di imposte.

4. Regole di comportamento

4.1. Destinatari

Le regole di comportamento che seguono si applicano ai Destinatari che, a qualunque titolo, sono coinvolti nei Processi Sensibili sopra menzionati.

4.2. Rispetto della normativa e delle prescrizioni in materia

I Destinatari di cui sopra, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, devono conoscere e rispettare e comunque, per quanto attiene agli organi sociali, far conoscere e far rispettare: (i) la normativa, e le istruzioni delle autorità preposte, in materia tributaria; (ii) le regole di cui al Modello; (iii) il Codice Etico; (iv) le procedure.

L'organizzazione aziendale deve garantire il rispetto delle normative in materia.

4.3. Organizzazione e poteri

- 4.3.1. In linea generale, il sistema di organizzazione per la gestione della materia in oggetto deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, e di segregazione delle funzioni e dei ruoli, in modo che nessun soggetto possa gestire da solo un intero processo, in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.
- 4.3.2. Ai componenti degli organi sociali e ai dipendenti che per conto della Società intrattengono rapporti con la Agenzia delle Entrate e le autorità fiscali deve essere attribuito formale potere in tal senso. I soggetti muniti di poteri verso l'esterno devono agire nei limiti dei poteri ad essi conferiti. I soggetti privi di poteri verso l'esterno devono richiedere l'intervento dei soggetti muniti di idonei poteri.



4.3.3. Qualunque criticità o conflitto di interesse che dovessero sorgere nell'ambito del rapporto con le autorità fiscali devono essere comunicati, per iscritto, anche all'ODV.

4.4. Obblighi e divieti di carattere generale

- 4.4.1. I Destinatari non devono perseguire finalità di evasione di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, o di altre imposte in generale, né nell'interesse o vantaggio della Società né nell'interesse o vantaggio di terzi.
- 4.4.2. I Destinatari, nelle dichiarazioni relative a dette imposte, e nella loro predisposizione, non devono introdurre elementi passivi fittizi e/o avvalersi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. A tale riguardo:
 - (i) devono controllare che le fatture e i documenti contabili si riferiscano a prestazioni effettivamente svolte da parte dell'emittente delle fatture/documenti ed effettivamente ricevute dalla Società;
 - (ii) non devono registrare nelle scritture contabili obbligatorie, né detenere a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria, fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;
 - (iii) devono verificare la regolare applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
 - (iv) devono presentare regolarmente e tempestivamente le dichiarazioni prescritte dalle legge.
- 4.4.3. I Destinatari devono astenersi (i) dal compiere operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente nonché (ii) dall'avvalersi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione finanziaria.
- 4.4.4. I Destinatari devono astenersi dall'indicare in dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto: (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi o (iii) crediti e ritenute fittizi, o (iv) compensazioni indebite.
- 4.4.5. I Destinatari devono astenersi dall'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
- 4.4.6. I Destinatari devono astenersi dall'occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, con il fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.
- 4.4.7. I Destinatari devono astenersi dall'alienare simulatamente o dal compiere altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria, con il fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi





o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

I Destinatari devono altresì astenersi dall'indicare nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale (i) elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o (ii) elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, con il fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

5. Approvazione da parte del responsabile apicale della gestione contabile e fiscale

Le dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto non devono essere presentate senza la preventiva approvazione e benestare del Chief Financial Officer.

6. Tracciabilità

La Società deve seguire regole che garantiscano il rispetto della normativa in materia nonché la tracciabilità e trasparenza delle scelte operate, mantenendo a disposizione dell'ODV tutta la documentazione di supporto.

7. Ricorso a servizi di terzi

Nel caso in cui la predisposizione delle dichiarazioni e comunicazioni in materia di imposte sui redditi o sul valore aggiunto fosse affidata a terzi esterni alla Società, i terzi stessi dovranno essere vincolati contrattualmente a rispettare gli obblighi e i divieti di cui al par. 4.4. che precede.

In particolare in detti contratti deve essere contenuta apposita dichiarazione delle controparti:

- (i) di essere a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società;
- (ii) di impegnarsi a rispettare detta normativa e farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori;
- (iii) di non essere mai stati condannati (o avere richiesto il patteggiamento) e di non essere al momento imputati o indagati in procedimenti penali relativi ai Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele;
- (iv) di impegno a rispettare il Modello (ed in particolare le prescrizioni della presente Parte Speciale) e il Codice Etico della Società, ovvero, nel caso di enti, di avere adottato un proprio analogo Modello e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello e nel Codice Etico della Società;
- (v) di impegnarsi in ogni caso ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con la normativa e/o con il Modello:





(vi) di adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto di cui trattasi.

Inoltre, nei contratti con i consulenti e con i prestatori di servizi deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dei prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali).

8. Procedure

Devono essere osservate le procedure relative alla tenuta della contabilità e alla gestione della materia tributaria, nonché la procedura di tesoreria.

9. Controllo

Coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi ai Processi Sensibili di cui trattasi devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie.

10. Fattispecie dei Reati Presupposto di Contrabbando (art. 25-sexiesdecies) (68)

10.1. Definizione di contrabbando e elencazione dei reati

Il contrabbando può essere definito come il reato commesso da chi, con dolo, sottrae (o tenta di sottrarre) merci estere al sistema di controllo istituito per l'accertamento e la riscossione dei diritti doganali e, segnatamente, dei diritti di confine, nonché di ciò che ad essi viene equiparato a fini sanzionatori.

I reati di contrabbando sono previsti nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale", al Titolo VII Violazioni Doganali, Capo I°. Contrabbando, rubricati come segue.

Art. 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)

Art. 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)

Art. 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)

Art. 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)

Art. 286 (Contrabbando nelle zone extra-doganali)

Art. 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)

Parte Speciale Decima : Reati tributari.

⁽⁶⁸⁾ I reati di contrabbando sono stati introdotti nel catalogo dei reati-presupposto dal D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 "Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).



- Art. 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
- Art. 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
- Art. 290 (Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti)
- Art. 291 (Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea)
- Art. 291-bis. (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Art. 291-ter. (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Art. 291-quater. (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
- Art. 292 (Altri casi di contrabbando)
- Art. 293 (Equiparazione del delitto tentato a quello consumato)
- Art. 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell'oggetto del reato)
- Art. 295 (Circostanze aggravanti del contrabbando)
- Art. 295-bis. (Sanzioni amministrative per le violazioni di lieve entità)
- Art. 296 (Recidiva nel contrabbando)
- Art. 297 (Contrabbando abituale)
- Art. 298 (Contrabbando professionale)
- Art. 299 (Contrabbando abituale o professionale secondo il codice penale)
- Art. 300 (Delle misure di sicurezza personali non detentive. Libertà vigilata)
- Art. 301 (Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)
- Art. 301-bis. (Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando)
- Stante il principio generale sopra enunciato si ritiene di omettere in questa sede una dettagliata descrizione delle singole fattispecie.

10.2. Processi sensibili, Regole di comportamento e Procedure.

I Processi Sensibili relativi ai reati di contrabbando riguardano tutte le operazioni di acquisti dall'estero e il pagamento dei tributi a detti acquisti inerenti.

Le regole di comportamento sono dettate nel DPR 23/01/1973, n. 43 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale".

Il rispetto della normativa deve essere controllato prima del ritiro della merce in dogana.

11. I controlli dell'Organismo di Vigilanza





11.1. Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

La Società segnalerà all'Organismo di Vigilanza le criticità che dovesse rilevare nell'ambito dei controlli di primo livello.

La Società fornirà all'ODV le informazioni e la documentazione che fosse dallo stesso richiesta.

All'ODV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.

11.2. Attività dell'Organismo di Vigilanza

L'ODV effettua in piena autonomia specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili e sul rispetto dei Protocolli di cui alla presente Parte Speciale, diretti a verificare la corretta implementazione delle stesse in relazione alle prescrizioni di cui al Modello.

L'ODV segnalerà alla direzione della Società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.



PARTE SPECIALE UNDICESIMA

Ricorso ad appalti o a prestazioni di servizi o d'opera di terzi





1. Selezione degli appaltatori e dei consulenti

Gli appaltatori, i fornitori, i consulenti e i prestatori di servizi in generale, rispettivamente per qualsiasi delle materie contemplate nel Modello, devono essere scelti con metodi trasparenti che permettano la tracciabilità delle scelte operate nell'assegnazione degli incarichi.

Nel caso di incarichi a società gli stessi devono essere coerenti con l'oggetto sociale della società stessa.

L'ambito dell'incarico e della delega al Prestatore di servizi, così come eventuali poteri di spesa da attribuire al medesimo, dovranno essere approvati preventivamente da un Amministratore esecutivo della Società o persona da esso designata.

Lo svolgimento in concreto dei servizi dovrà essere oggetto di adeguato controllo.

2. Impegno dei contraenti

La Società deve richiedere l'impegno dei propri contraenti:

- a) a rispettare le normative di legge e regolamentari applicabili nella materia per la quale si ricorre alle loro prestazioni;
- b) a rispettare le regole procedurali definite dalla Società nonché ad osservare i principi generali di comportamento stabiliti nel Modello 231 e nel Codice Etico della Società;
- c) a rispettare le disposizioni in materia delle autorità preposte.

3. Clausola di conformità (disposizioni da inserire nei contratti)

3.1. Forma scritta

I contratti tra Emmelibri e i Prestatori di Servizi (anche in forma di società) devono essere definiti per iscritto.

3.2. Clausole contrattuali

Nei contratti, oltre a quanto indicato al paragrafo 2 precedente, devono essere contenute apposite clausole nei termini appresso specificati:

3.2.1. Dichiarazione dei Prestatori di Servizi:

- a) che il Prestatore di Servizi è a conoscenza della normativa di cui al D.lgs. 231/2001 e delle sue implicazioni per la Società, e si impegna a rispettare detta normativa e a farla rispettare dai propri dipendenti e collaboratori.
- b) (eventuale) che il Prestatore ha adottato un proprio Modello 231 e un Codice Etico che regolamentano la prevenzione dei reati contemplati nel Modello 231



per quanto attiene la materia oggetto del contratto;

- c) che il Prestatore si impegna a rispettare la verità e ad assicurare la trasparenza della documentazione e delle informazioni utilizzate;
- d) che il Prestatore e (nel caso di impresa in forma associativa) i propri legali rappresentanti non sono mai stati condannati, neppure con sentenza non definitiva, e non sono al momento della conclusione del contratto imputati o indagati in procedimenti penali relativi a Reati Presupposto; nel caso di esistenza di condanna o di procedimento in corso, e sempre che l'accordo sia ritenuto indispensabile e da preferirsi a un contratto con altri soggetti, dovranno essere adottate particolari cautele.
- e) che il Prestatore non si trova in procedura fallimentare o in altra delle procedure previste dal codice della crisi e dell'insolvenza né è stata da chiunque presentata istanza per l'assoggettamento a una di tali procedure;
- f) che il Prestatore non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, di cui all'art 80 comma 5 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti);
- g) che il Prestatore non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse e di contributi previdenziali, indicate dall'art 80 comma 4 del D.lgs. 50/2016.
- h) che il Prestatore non ha compiuto gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016;
- che il Prestatore si impegna ad osservare le prescrizioni delle Parti Speciali e in ogni caso ad astenersi da comportamenti che possano configurare fattispecie di alcuno dei Reati Presupposto o che comunque si pongano in contrasto con il Modello e il Codice Etico della Società;
- j) che il Prestatore si impegna ad adeguare il servizio a eventuali richieste della Società fondate sulla necessità di ottemperare alla prevenzione dei Reati Presupposto previsti nel D.lgs. 231/2001.

3.2.2. Clausola risolutiva

Nei contratti devono essere altresì inserite clausole (quali ad es. clausole risolutive espresse, penali) che regolino le conseguenze della violazione da parte dei Prestatori delle norme di cui al D.lgs. 231/2001 o del Modello 231 e/o Codice Etico della Società; per i contratti già in essere, nei casi di maggior rilevanza, dovrà essere perfezionato uno specifico *addendum*.

L'ODV segnalerà alla direzione della società le anomalie o criticità che dovesse rilevare.

per il Consiglio di Amministrazione





ALLEGATI

Allegato "A"

D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, intitolato «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica», nel testo attualmente vigente, alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello.

Allegato "B"

Catalogo dei Reati Presupposto e degli illeciti amministrativi può derivare la responsabilità diretta delle degli enti) società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello).

Allegato "C"

Codice Etico del Gruppo Messaggerie Italiane (alla data di approvazione dell'aggiornamento del Modello).

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

aggiornato al 30.7.2020

Il Presidente della Repubblica

visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988 n. 400;

visti gli articoli 11 e 14 della legge 29 settembre 2000 n. 300 che delega il Governo ad adottare, entro otto mesi dalla sua entrata in vigore, un decreto legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società, associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono funzioni di rilievo costituzionale secondo i principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 11;

vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 aprile 2001;

acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a norma dell'articolo 14 comma 1 della citata legge 29 settembre 2000 n. 300;

vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 2 maggio 2001; sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELL'ENTE

SEZIONE I

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI ATTRIBUZIONE

DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Articolo 1

(Soggetti)

- 1. Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
- 2. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

3. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Articolo 2

(Principio di legalità)

1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto.

Articolo 3

(Successione di leggi)

- 1. L'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'ente, e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti giuridici.
- 2. Se la legge del tempo in cui è stato commesso l'illecito e le successive sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli, salvo che sia intervenuta pronuncia irrevocabile.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano se si tratta di leggi eccezionali o temporanee.

Articolo 4

(Reati commessi all'estero)

- 1. Nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.
- 2. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo.

Articolo 5

(Responsabilità dell'ente)

- 1. L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).
- 2. L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

(Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente)

- 1. Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che:
- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
- 2. In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli di cui alla lettera a), del comma 1, devono rispondere alle seguenti esigenze:
- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.
- 2-bis. I modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono:
- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
- 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
- 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva

o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

- 3. I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.
- 4. Negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.
- 4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b).
- 5. E' comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente.

Articolo 7

(Soggetti sottoposti all'altrui direzione e modelli di organizzazione dell'ente)

- 1. Nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.
- 2. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- 4. L'efficace attuazione del modello richiede:
- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Articolo 8

(Autonomia delle responsabilità dell'ente)

- 1. La responsabilità dell'ente sussiste anche quando:
- a) l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile;
- b) il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia.
- 2. Salvo che la legge disponga diversamente, non si procede nei confronti dell'ente quando è concessa amnistia per un reato in relazione al quale è prevista la sua responsabilità e l'imputato ha rinunciato alla sua applicazione.

3. L'ente può rinunciare all'amnistia.

SEZIONE II

SANZIONI IN GENERALE

Articolo 9

(Sanzioni amministrative)

- 1. Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono:
- a) la sanzione pecuniaria;
- b) le sanzioni interdittive;
- c) la confisca;
- d) la pubblicazione della sentenza.
- 2. Le sanzioni interdittive sono:
- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Articolo 10

(Sanzione amministrativa pecuniaria)

- 1. Per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.
- 2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento nè superiore a mille.
- 3. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549,00.
- 4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Articolo 11

(Criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria)

- 1. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le consequenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
- 2. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- 3. Nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1, l'importo della quota è sempre di € 103,00.

(Casi di riduzione della sanzione pecuniaria)

- 1. La sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00 se:
- a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;
- b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità;
- 2. La sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- 3. Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi.
- 4. In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,00.

Articolo 13

(Sanzioni interdittive)

- 1. Le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.
- 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 25, comma 5, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.
- 3. Le sanzioni interdittive non si applicano nei casi previsti dall'articolo 12, comma 1.

(Criteri di scelta delle sanzioni interdittive)

- 1. Le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Il giudice ne determina il tipo e la durata sulla base dei criteri indicati nell'articolo 11, tenendo conto dell'idoneità delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.
- 2. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni. L'interdizione dall'esercizio di un'attività comporta la sospensione ovvero la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo svolgimento dell'attività.
- 3. Se necessario, le sanzioni interdittive possono essere applicate congiuntamente.
- 4. L'interdizione dall'esercizio dell'attività si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata.

Articolo 15

(Commissario giudiziale)

- 1. Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:
- a) l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.
- 2. Con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, il giudice indica i compiti ed i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente.
- 3. Nell'ambito dei compiti e dei poteri indicati dal giudice, il commissario cura l'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza autorizzazione del giudice.
- 4. Il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.
- 5. La prosecuzione dell'attività da parte del commissario non può essere disposta quando l'interruzione dell'attività consegue all'applicazione in via definitiva di una sanzione interdittiva.

Articolo 16

(Sanzioni interdittive applicate in via definitiva)

1. Può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività se l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed è già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, alla interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività.

- 2. Il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero del divieto di pubblicizzare beni o servizi quando è già stato condannato alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità è sempre disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività e non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17.

(Riparazione delle conseguenze del reato)

- 1. Ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:
- a) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Articolo 18

(Pubblicazione della sentenza di condanna)

- 1. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'ente viene applicata una sanzione interdittiva.
- 2. La pubblicazione della sentenza avviene ai sensi dell'articolo 36 del codice penale nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.
- 3. La pubblicazione della sentenza è eseguita, a cura della cancelleria del giudice, a spese dell'ente.

Articolo 19

(Confisca)

- 1. Nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.
- 2. Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

Articolo 20

(Reiterazione)

1. Si ha reiterazione quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Articolo 21

(Pluralità di illeciti)

- 1. Quando l'ente è responsabile in relazione ad una pluralità di reati commessi con una unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività e prima che per uno di essi sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l'illecito più grave aumentata fino al triplo. Per effetto di detto aumento, l'ammontare della sanzione pecuniaria non può comunque essere superiore alla somma delle sanzioni applicabili per ciascun illecito.
- 2. Nei casi previsti dal comma 1, quando in relazione a uno o più degli illeciti ricorrono le condizioni per l'applicazione delle sanzioni interdittive, si applica quella prevista per l'illecito più grave.

Articolo 22

(Prescrizione)

- 1. Le sanzioni amministrative si prescrivono nel termine di cinque anni dalla data di consumazione del reato.
- 2. Interrompono la prescrizione la richiesta di applicazione di misure cautelari interdittive e la contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59.
- 3. Per effetto della interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
- 4. Se l'interruzione è avvenuta mediante la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.

Articolo 23

(Inosservanza delle sanzioni interdittive)

- 1. Chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'ente a cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
- 2. Nel caso di cui al comma 1, nei confronti dell'ente nell'interesse o a vantaggio del quale il reato è stato commesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote e la confisca del profitto, a norma dell'articolo 19.
- 3. Se dal reato di cui al comma 1 l'ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

SEZIONE III

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO

(Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

2-bis. Si applicano all'ente le sanzioni previste ai commi precedenti in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-bis

(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento guote.
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
- 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 24-ter

(Delitti di criminalità organizzata)

- 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché ai delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

- 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

(Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321, 322, commi primo e terzo, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316 e 323 del codice penale
- 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
- 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis.
- 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).
- 5-bis. Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Articolo 25-bis

(Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di cui all'articolo 453 la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 454, 460 e 461 la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- c) per il delitto di cui all'articolo 455 le sanzioni pecuniarie stabilite dalla lettera a), in relazione all'articolo 453, e dalla lettera b), in relazione all'articolo 454, ridotte da un terzo alla metà;
- d) per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote;

- e) per il delitto di cui all'articolo 459 le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d) ridotte di un terzo;
- f) per il delitto di cui all'articolo 464, primo comma, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- f-bis) per i delitti di cui agli articoli 473 e 474, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Articolo 25-bis1

(Delitti contro l'industria e il commercio)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti contro l'industria e il commercio previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 513-bis e 514, la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote.
- 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui alla lettera b) del comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Articolo 25-ter

(Reati societari)

(A norma dell'articolo 39, comma 5, della legge 28 dicembre 2005, n. 262,

le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo sono raddoppiate)

- 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
- b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
- d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
- f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

- g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall' articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- I) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
- o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
- r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
- s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.
- 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Articolo 25-quater

(Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.
- 4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.

Articolo 25-quater1

(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 583-bis del codice penale si applicano all'ente, nella cui struttura è commesso il delitto, la sanzione pecuniaria da 300 a 700 quote e le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. Nel caso in cui si tratti di un ente privato accreditato è altresì revocato l'accreditamento.
- 2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quinquies

(Delitti contro la personalità individuale)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dalla sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote;
- b) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, e 600-quinquies, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;
- c) per i delitti di cui agli articoli 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater1, nonché per il delitto di cui all'articolo 609-undecies la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettere a) e b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-sexies

(Abusi di mercato)

- 1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Articolo 25-septies

(Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro)

- 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
- 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Articolo 25-octies

(Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio)

- 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648 bis , 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1.000 quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
- 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 25-novies

(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Articolo 25-decies

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Articolo 25-undecies

(Reati ambientali)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).
- 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i reati di cui all'articolo 137:
- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- b) per i reati di cui all'articolo 256:
- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;
- c) per i reati di cui all'articolo 257:
- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- f) per il delitto di cui all'articolo 260 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;
- h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
- 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:
- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
- 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
- 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.
- 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.
- 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 452-quaterdecies del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Articolo 25-duodecies

(Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)

- 1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di € 150.000,00.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti d cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-terdecies

(Razzismo e xenofobia)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21), si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
- 2. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- 3. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Articolo 25-quaterdecies

(Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)

- 1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.
- 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Articolo 25-quinquiesdecies

(Reati tributari)

- 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

- 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 25-sexiesdecies

(Contrabbando)

- 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.
- 2. Quando i diritti di confine dovuti superano centomila euro si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.
- 3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Articolo 26

(Delitti tentati)

- 1. Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti indicati nel presente capo del decreto.
- 2. L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

CAPO II

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

SEZIONE I

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DELL'ENTE

Articolo 27

(Responsabilità patrimoniale dell'ente)

- 1. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.
- 2. I crediti dello Stato derivanti degli illeciti amministrativi dell'ente relativi a reati hanno privilegio secondo le disposizioni del codice di procedura penale sui crediti dipendenti da reato. A tale fine, la sanzione pecuniaria si intende equiparata alla pena pecuniaria.

SEZIONE II

VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE

Articolo 28

(Trasformazione dell'ente)

1. Nel caso di trasformazione dell'ente, resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha ayuto effetto.

Articolo 29

(Fusione dell'ente)

1. Nel caso di fusione, anche per incorporazione, l'ente che ne risulta risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.

Articolo 30

(Scissione dell'ente)

- 1. Nel caso di scissione parziale, resta ferma la responsabilità dell'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, salvo quanto previsto dal comma 3.
- 2. Gli enti beneficiari della scissione, sia totale che parziale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto. L'obbligo è limitato al valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente, salvo che si tratti di ente al quale è stato trasferito, anche in parte il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato.
- 3. Le sanzioni interdittive relative ai reati indicati nel comma 2, si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

Articolo 31

(Determinazione delle sanzioni nel caso di fusione o scissione)

- 1. Se la fusione o la scissione è avvenuta prima della conclusione del giudizio, il giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria a norma dell'articolo 11, comma 2, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile.
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 17, l'ente risultante dalla fusione e l'ente al quale, nel caso di scissione, è applicabile la sanzione interdittiva possono chiedere al giudice la sostituzione della medesima con la sanzione pecuniaria, qualora, a seguito della fusione o della scissione, si sia realizzata la condizione prevista dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17, e ricorrano le ulteriori condizioni di cui alle lettere a) e c) del medesimo articolo.

- 3. Se accoglie la richiesta, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, sostituisce la sanzione interdittiva con una sanzione pecuniaria di ammontare pari da una a due volte quello della sanzione pecuniaria inflitta all'ente in relazione al medesimo reato.
- 4. Resta salva la facoltà dell'ente, anche nei casi di fusione o scissione successiva alla conclusione del giudizio, di chiedere la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria.

(Rilevanza della fusione o della scissione ai fini della reiterazione)

- 1. Nei casi di responsabilità dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione per reati commessi successivamente alla data dalla quale la fusione o la scissione ha avuto effetto, il giudice può ritenere la reiterazione, a norma dell'articolo 20, anche in rapporto a condanne pronunciate nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso per reati commessi anteriormente a tale data.
- 2. A tale fine, il giudice tiene conto della natura delle violazioni e dell'attività nell'ambito della quale sono state commesse nonché delle caratteristiche della fusione o della scissione.
- 3. Rispetto agli enti beneficiari della scissione, la reiterazione può essere ritenuta, a norma dei commi 1 e 2, solo se ad essi è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso il reato per cui è stata pronunciata condanna nei confronti dell'ente scisso.

Articolo 33

(Cessione di azienda)

- 1. Nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato, salvo il beneficio della preventiva escussione dell'ente cedente e nei limiti del valore dell'azienda, al pagamento della sanzione pecuniaria.
- 2. L'obbligazione del cessionario è limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori, ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali egli era comunque a conoscenza.
- 3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di conferimento di azienda.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO E DI APPLICAZIONE

DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 34

(Disposizioni processuali applicabili)

1. Per il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, si osservano le norme di questo capo nonché, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale e del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Articolo 35

(Estensione della disciplina relativa all'imputato)

1. All'ente si applicano le disposizioni processuali relative all'imputato, in quanto compatibili.

SEZIONE II

SOGGETTI, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

Articolo 36

(Attribuzioni del giudice penale)

- 1. La competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono.
- 2. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 37

(Casi di improcedibilità)

1. Non si procede all'accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente quando l'azione penale non può essere iniziata o proseguita nei confronti dell'autore del reato per la mancanza di una condizione di procedibilità.

Articolo 38

(Riunione e separazione dei procedimenti)

- 1. Il procedimento per l'illecito amministrativo dell'ente è riunito al procedimento penale instaurato nei confronti dell'autore del reato da cui l'illecito dipende.
- 2. Si procede separatamente per l'illecito amministrativo dell'ente soltanto quando:
- a) è stata ordinata la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 71 del codice di procedura penale;
- b) il procedimento è stato definito con il giudizio abbreviato o con l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero è stato emesso il decreto penale di condanna;

c) l'osservanza delle disposizioni processuali lo rende necessario.

Articolo 39

(Rappresentanza dell'ente)

- 1. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- 2. L'ente che intende partecipare al procedimento si costituisce depositando nella cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:
- a) la denominazione dell'ente e le generalità del suo legale rappresentante;
- b) il nome ed il cognome del difensore e l'indicazione della procura;
- c) la sottoscrizione del difensore;
- d) la dichiarazione o l'elezione di domicilio.
- 3. La procura, conferita nelle forme previste dall'articolo 100, comma 1, del codice di procedura penale, è depositata nella segreteria del pubblico ministero o nella cancelleria del giudice ovvero è presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di cui al comma 2.
- 4. Quando non compare il legale rappresentante, l'ente costituito è rappresentato dal difensore.

Articolo 40

(Difensore di ufficio)

1. L'ente che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

Articolo 41

(Contumacia dell'ente)

1. L'ente che non si costituisce nel processo è dichiarato contumace.

Articolo 42

(Vicende modificative dell'ente nel corso del processo)

1. Nel caso di trasformazione, di fusione o di scissione dell'ente originariamente responsabile, il procedimento prosegue nei confronti degli enti risultanti da tali vicende modificative o beneficiari della scissione, che partecipano al processo, nello stato in cui lo stesso si trova, depositando la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

(Notificazioni all'ente)

- 1. Per la prima notificazione all'ente si osservano le disposizioni dell'articolo 154, comma 3, del codice di procedura penale.
- 2. Sono comunque valide le notificazioni eseguite mediante consegna al legale rappresentante, anche se imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo.
- 3. Se l'ente ha dichiarato o eletto domicilio nella dichiarazione di cui all'articolo 39 o in altro atto comunicato all'autorità giudiziaria, le notificazioni sono eseguite ai sensi dell'articolo 161 del codice di procedura penale.
- 4. Se non è possibile eseguire le notificazioni nei modi previsti dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria dispone nuove ricerche. Qualora le ricerche non diano esito positivo, il giudice, su richiesta del pubblico ministero, sospende il procedimento.

SEZIONE III

PROVE

Articolo 44

(Incompatibilità con l'ufficio di testimone)

- 1. Non può essere assunta come testimone:
- a) la persona imputata del reato da cui dipende l'illecito amministrativo;
- b) la persona che rappresenta l'ente indicata nella dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2, e che rivestiva tale funzione anche al momento della commissione del reato.
- 2. Nel caso di incompatibilità la persona che rappresenta l'ente può essere interrogata ed esaminata nelle forme, con i limiti e con gli effetti previsti per l'interrogatorio e per l'esame della persona imputata in un procedimento connesso.

SEZIONE IV

MISURE CAUTELARI

Articolo 45

(Applicazione delle misure cautelari)

1. Quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, presentando al giudice gli elementi su cui la richiesta si fonda, compresi quelli a favore dell'ente e le eventuali deduzioni e memorie difensive già depositate.

- 2. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, in cui indica anche le modalità applicative della misura. Si osservano le disposizioni dell'articolo 292 del codice di procedura penale.
- 3. In luogo della misura cautelare interdittiva, il giudice può nominare un commissario giudiziale a norma dell'articolo 15 per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata.

(Criteri di scelta delle misure)

- 1. Nel disporre le misure cautelari, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.
- 2. Ogni misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere applicata all'ente.
- 3. L'interdizione dall'esercizio dell'attività può essere disposta in via cautelare soltanto quando ogni altra misura risulti inadeguata.
- 4. Le misure cautelari non possono essere applicate congiuntamente.

Articolo 47

(Giudice competente e procedimento di applicazione)

- 1. Sull'applicazione e sulla revoca delle misure cautelari nonché sulle modifiche delle loro modalità esecutive, provvede il giudice che procede. Nel corso delle indagini provvede il giudice per le indagini preliminari. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
- 2. Se la richiesta di applicazione della misura cautelare è presentata fuori udienza, il giudice fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all'ente e ai difensori. L'ente e i difensori sono altresì avvisati che, presso la cancelleria del giudice, possono esaminare la richiesta dal pubblico ministero e gli elementi sui quali la stessa si fonda.
- 3. Nell'udienza prevista dal comma 2, si osservano le forme dell'articolo 127, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 10, del codice di procedura penale; i termini previsti ai commi 1 e 2 del medesimo articolo sono ridotti rispettivamente a cinque e a tre giorni. Tra il deposito della richiesta e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a quindici giorni.

Articolo 48

(Adempimenti esecutivi)

1. L'ordinanza che dispone l'applicazione di una misura cautelare è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.

Articolo 49

(Sospensione delle misure cautelari)

- 1. Le misure cautelari possono essere sospese se l'ente chiede di poter realizzare gli adempimenti cui la legge condiziona l'esclusione di sanzioni interdittive a norma dell'articolo 17. In tal caso, il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione, dispone la sospensione della misura e indica il termine per la realizzazione delle condotte riparatorie di cui al medesimo articolo 17.
- 2. La cauzione consiste nel deposito presso la Cassa delle ammende di una somma di denaro che non può comunque essere inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per cui si procede. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o fideiussione solidale.
- 3. Nel caso di mancata, incompleta o inefficace esecuzione delle attività nel termine fissato, la misura cautelare viene ripristinata e la somma depositata o per la quale è stata data garanzia è devoluta alla Cassa delle ammende.
- 4. Se si realizzano le condizioni di cui all'articolo 17 il giudice revoca la misura cautelare e ordina la restituzione della somma depositata o la cancellazione dell'ipoteca; la fideiussione prestata si estingue.

(Revoca e sostituzione delle misure cautelari)

- 1. Le misure cautelari sono revocate anche d'ufficio quando risultano mancanti, anche per fatti sopravvenuti, le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 45 ovvero quando ricorrono le ipotesi previste dall'articolo 17.
- 2. Quando le esigenze cautelari risultano attenuate ovvero la misura applicata non appare più proporzionata all'entità del fatto o alla sanzione che si ritiene possa essere applicata in via definitiva, il giudice, su richiesta del pubblico ministero o dell'ente, sostituisce la misura con un'altra meno grave ovvero ne dispone l'applicazione con modalità meno gravose, anche stabilendo una minore durata.

Articolo 51

(Durata massima delle misure cautelari)

- 1. Nel disporre le misure cautelari il giudice ne determina la durata, che non può superare un anno..
- 2. Dopo la sentenza di condanna di primo grado, la durata della misura cautelare può avere la stessa durata della corrispondente sanzione applicata con la medesima sentenza. In ogni caso, la durata della misura cautelare non può superare un anno e quattro mesi..
- 3. Il termine di durata delle misure cautelari decorre dalla data della notifica dell'ordinanza.
- 4. La durata delle misure cautelari è computata nella durata delle sanzioni applicate in via definitiva.

Articolo 52

(Impugnazione dei provvedimenti che applicano le misure cautelari)

1. Il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre appello contro tutti i provvedimenti in materia di misure cautelari, indicandone contestualmente i motivi. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 322-bis, commi 1-bis e 2, del codice di procedura penale.

2. Contro il provvedimento emesso a norma del comma 1, il pubblico ministero e l'ente, per mezzo del suo difensore, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 325 del codice di procedura penale.

Articolo 53

(Sequestro preventivo)

- 1. Il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca a norma dell'articolo 19. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321, commi 3, 3-bis e 3-ter, 322, 322-bis e 323 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 1-bis. Ove il sequestro, eseguito ai fini della confisca per equivalente prevista dal comma 2 dell'articolo 19, abbia ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito, il custode amministratore giudiziario ne consente l'utilizzo e la gestione agli organi societari esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della predetta finalità l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista. Con la nomina si intendono eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 104 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. In caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89.

Articolo 54

(Sequestro conservativo)

1. Se vi è fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato, il pubblico ministero, in ogni stato e grado del processo di merito, chiede il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'ente o delle somme o cose allo stesso dovute. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 316, comma 4, 317, 318, 319 e 320 del codice di procedura penale, in quanto applicabili.

SEZIONE V

INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE

Articolo 55

(Annotazione dell'illecito amministrativo)

- 1. Il pubblico ministero che acquisisce la notizia dell'illecito amministrativo dipendente da reato commesso dall'ente annota immediatamente, nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, gli elementi identificativi dell'ente unitamente, ove possibile, alle generalità del suo legale rappresentante nonché il reato da cui dipende l'illecito.
- 2. L'annotazione di cui al comma 1 è comunicata all'ente o al suo difensore che ne faccia richiesta negli stessi limiti in cui è consentita la comunicazione delle iscrizioni della notizia di reato alla persona alla quale il reato è attribuito.

(Termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo nelle indagini preliminari)

- 1. Il pubblico ministero procede all'accertamento dell'illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini preliminari relative al reato da cui dipende l'illecito stesso.
- 2. Il termine per l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico dell'ente decorre dalla annotazione prevista dall'articolo 55.

Articolo 57

(Informazione di garanzia)

1. L'informazione di garanzia inviata all'ente deve contenere l'invito a dichiarare ovvero eleggere domicilio per le notificazioni nonché l'avvertimento che per partecipare al procedimento deve depositare la dichiarazione di cui all'articolo 39, comma 2.

Articolo 58

(Archiviazione)

1. Se non procede alla contestazione dell'illecito amministrativo a norma dell'articolo 59, il pubblico ministero emette decreto motivato di archiviazione degli atti, comunicandolo al procuratore generale presso la corte d'appello. Il procuratore generale può svolgere gli accertamenti indispensabili e, qualora ritenga ne ricorrano le condizioni, contesta all'ente le violazioni amministrative conseguenti al reato entro sei mesi dalla comunicazione.

Articolo 59

(Contestazione dell'illecito amministrativo)

- 1. Quando non dispone l'archiviazione, il pubblico ministero contesta all'ente l'illecito amministrativo dipendente dal reato. La contestazione dell'illecito è contenuta in uno degli atti indicati dall'articolo 405, comma 1, del codice di procedura penale.
- 2. La contestazione contiene gli elementi identificativi dell'ente, l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative, con l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova.

Articolo 60

(Decadenza dalla contestazione)

1. Non può procedersi alla contestazione di cui all'articolo 59 quando il reato da cui dipende l'illecito amministrativo dell'ente è estinto per prescrizione.

(Provvedimenti emessi nell'udienza preliminare)

- 1. Il giudice dell'udienza preliminare pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi di estinzione o di improcedibilità della sanzione amministrativa, ovvero quando l'illecito stesso non sussiste o gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente. Si applicano le disposizioni dell'articolo 426 del codice di procedura penale.
- 2. Il decreto che, a seguito dell'udienza preliminare, dispone il giudizio nei confronti dell'ente, contiene, a pena di nullità, la contestazione dell'illecito amministrativo dipendente dal reato, con l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto che può comportare l'applicazione delle sanzioni e l'indicazione del reato da cui l'illecito dipende e dei relativi articoli di legge e delle fonti di prova nonché gli elementi identificativi dell'ente.

SEZIONE VI

PROCEDIMENTI SPECIALI

Articolo 62

(Giudizio abbreviato)

- 1. Per il giudizio abbreviato si osservano le disposizioni del titolo I del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 2. Se manca l'udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8.
- 3. La riduzione di cui all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- 4. In ogni caso, il giudizio abbreviato non è ammesso quando per l'illecito amministrativo è prevista l'applicazione di una sanzione interdittiva in via definitiva.

Articolo 63

(Applicazione della sanzione su richiesta)

- 1. L'applicazione all'ente della sanzione su richiesta è ammessa se il giudizio nei confronti dell'imputato è definito ovvero definibile a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale nonché in tutti i casi in cui per l'illecito amministrativo è prevista la sola sanzione pecuniaria. Si osservano le disposizioni di cui al titolo II del libro sesto del codice di procedura penale, in quanto applicabili.
- 2. Nei casi in cui è applicabile la sanzione su richiesta, la riduzione di cui all'articolo 444, comma 1, del codice di procedura penale è operata sulla durata della sanzione interdittiva e sull'ammontare della sanzione pecuniaria.
- 3. Il giudice, se ritiene che debba essere applicata una sanzione interdittiva in via definitiva, rigetta la richiesta.

(Procedimento per decreto)

- 1. Il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare la sola sanzione pecuniaria, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro sei mesi dalla data dell'annotazione dell'illecito amministrativo nel registro di cui all'articolo 55 e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto di applicazione della sanzione pecuniaria, indicandone la misura.
- 2. Il pubblico ministero può chiedere l'applicazione di una sanzione pecuniaria diminuita sino alla metà rispetto al minimo dell'importo applicabile.
- 3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente, restituisce gli atti al pubblico ministero.
- 4. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto e dell'articolo 557 del codice di procedura penale, in quanto compatibili.

SEZIONE VII

GIUDIZIO

Articolo 65

(Termine per provvedere alla riparazione delle conseguenze del reato)

1. Prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, il giudice può disporre la sospensione del processo se l'ente chiede di provvedere alle attività di cui all'articolo 17 e dimostra di essere stato nell'impossibilità di effettuarle prima. In tal caso, il giudice, se ritiene di accogliere la richiesta, determina una somma di denaro a titolo di cauzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 49.

Articolo 66

(Sentenza di esclusione della responsabilità dell'ente)

1. Se l'illecito amministrativo contestato all'ente non sussiste, il giudice lo dichiara con sentenza, indicandone la causa nel dispositivo. Allo stesso modo procede quando manca, è insufficiente o è contraddittoria la prova dell'illecito amministrativo.

Articolo 67

(Sentenza di non doversi procedere)

1. Il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei casi previsti dall'articolo 60 e quando la sanzione è estinta per prescrizione.

Articolo 68

(Provvedimenti sulle misure cautelari)

1. Quando pronuncia una delle sentenza di cui agli articoli 66 e 67, il giudice dichiara la cessazione delle misure cautelari eventualmente disposte.

Articolo 69

(Sentenza di condanna)

- 1. Se l'ente risulta responsabile dell'illecito amministrativo contestato il giudice applica le sanzioni previste dalla legge e lo condanna al pagamento delle spese processuali.
- 2. In caso di applicazione delle sanzioni interdittive la sentenza deve sempre indicare l'attività o le strutture oggetto della sanzione.

Articolo 70

(Sentenza in caso di vicende modificative dell'ente)

- 1. Nel caso di trasformazione, fusione o scissione dell'ente responsabile, il giudice dà atto nel dispositivo che la sentenza è pronunciata nei confronti degli enti risultanti dalla trasformazione o fusione ovvero beneficiari della scissione, indicando l'ente originariamente responsabile.
- 2. La sentenza pronunciata nei confronti dell'ente originariamente responsabile ha comunque effetto anche nei confronti degli enti indicati nel comma 1.

SEZIONE VIII

IMPUGNAZIONI

Articolo 71

(Impugnazioni delle sentenze relative alla responsabilità amministrativa dell'ente)

- 1. Contro la sentenza che applica sanzioni amministrative diverse da quelle interdittive l'ente può proporre impugnazione nei casi e nei modi stabiliti per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
- 2. Contro la sentenza che applica una o più sanzioni interdittive, l'ente può sempre proporre appello anche se questo non è ammesso per l'imputato del reato dal quale dipende l'illecito amministrativo.
- 3. Contro la sentenza che riguarda l'illecito amministrativo il pubblico ministero può proporre le stesse impugnazioni consentite per il reato da cui l'illecito amministrativo dipende.

Articolo 72

(Estensione delle impugnazioni)

1. Le impugnazioni proposte dall'imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo e dall'ente, giovano, rispettivamente, all'ente e all'imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali.

(Revisione delle sentenze)

1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell'ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.

SEZIONE IX

ESECUZIONE

Articolo 74

(Giudice dell'esecuzione)

- 1. Competente a conoscere dell'esecuzione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato è il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale.
- 2. Il giudice indicato nel comma 1 è pure competente per i provvedimenti relativi:
- a) alla cessazione dell'esecuzione delle sanzioni nei casi previsti dall'articolo 3;
- b) alla cessazione dell'esecuzione nei casi di estinzione del reato per amnistia;
- c) alla determinazione della sanzione amministrativa applicabile nei casi previsti dall'articolo 21, commi 1 e 2;
- d) alla confisca e alla restituzione delle cose sequestrate.
- 3. Nel procedimento di esecuzione si osservano le disposizioni di cui all'articolo 666 del codice di procedura penale, in quanto applicabili. Nei casi previsti dal comma 2, lettere b) e d) si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Quando è applicata l'interdizione dall'esercizio dell'attività, il giudice, su richiesta dell'ente, può autorizzare il compimento di atti di gestione ordinaria che non comportino la prosecuzione dell'attività interdetta. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.

Articolo 75

(Esecuzione delle sanzioni pecuniarie)

(Abrogato dall'articolo 299 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

Articolo 76

(Pubblicazione della sentenza applicativa della condanna)

1. La pubblicazione della sentenza di condanna è eseguita a spese dell'ente nei cui confronti è stata applicata la sanzione. Si osservano le disposizioni di cui all'articolo 694, commi 2, 3 e 4, del codice di procedura penale.

Articolo 77

(Esecuzione delle sanzioni interdittive)

- 1. L'estratto della sentenza che ha disposto l'applicazione di una sanzione interdittiva è notificata all'ente a cura del pubblico ministero.
- 2. Ai fini della decorrenza del termine di durata delle sanzioni interdittive si ha riguardo alla data della notificazione.

Articolo 78

(Conversione delle sanzioni interdittive)

- 1. L'ente che ha posto in essere tardivamente le condotte di cui all'articolo 17, entro venti giorni dalla notifica dell'estratto della sentenza, può richiedere la conversione della sanzione amministrativa interdittiva in sanzione pecuniaria.
- 2. La richiesta è presentata al giudice dell'esecuzione e deve contenere la documentazione attestante l'avvenuta esecuzione degli adempimenti di cui all'articolo 17.
- 3. Entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta, il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori; se la richiesta non appare manifestamente infondata, il giudice può sospendere l'esecuzione della sanzione. La sospensione è disposta con decreto motivato revocabile.
- 4. Se accoglie la richiesta il giudice, con ordinanza, converte le sanzioni interdittive, determinando l'importo della sanzione pecuniaria in una somma non inferiore a quella già applicata in sentenza e non superiore al doppio della stessa. Nel determinare l'importo della somma il giudice tiene conto della gravità dell'illecito ritenuto in sentenza e delle ragioni che hanno determinato il tardivo adempimento delle condizioni di cui all'articolo 17.

Articolo 79

(Nomina del commissario giudiziale e confisca del profitto)

- 1. Quando deve essere eseguita la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività dell'ente ai sensi dell'articolo 15, la nomina del commissario giudiziale è richiesta dal pubblico ministero al giudice dell'esecuzione, il quale vi provvede senza formalità.
- 2. Il commissario riferisce ogni tre mesi al giudice dell'esecuzione e al pubblico ministero sull'andamento della gestione e, terminato l'incarico, trasmette al giudice una relazione sull'attività svolta nella quale rende conto della gestione, indicando altresì l'entità del profitto da sottoporre a confisca e le modalità con le quali sono stati attuati i modelli organizzativi.
- 3. Il giudice decide sulla confisca con le forme dell'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale.
- 4. Le spese relative all'attività svolta dal commissario e al suo compenso sono a carico dell'ente.

(Anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 81

(Certificati dell'anagrafe)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

Articolo 82

(Questioni concernenti le iscrizioni e i certificati)

(Abrogato dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

CAPO IV

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E DI COORDINAMENTO

Articolo 83

(Concorso di sanzioni)

- 1. Nei confronti dell'ente si applicano soltanto le sanzioni interdittive stabilite nel presente decreto legislativo anche quando diverse disposizioni di legge prevedono, in conseguenza della sentenza di condanna per il reato, l'applicazione nei confronti dell'ente di sanzioni amministrative di contenuto identico o analogo.
- 2. Se, in conseguenza dell'illecito, all'ente è stata già applicata una sanzione amministrativa di contenuto identico o analogo a quella interdittiva prevista dal presente decreto legislativo, la durata della sanzione già sofferta è computata ai fini della determinazione della durata della sanzione amministrativa dipendente da reato.

Articolo 84

(Comunicazioni alle autorità di controllo o di vigilanza)

1. Il provvedimento che applica misure cautelari interdittive e la sentenza irrevocabile di condanna sono comunicati, a cura della cancelleria del giudice che li ha emessi, alle autorità che esercitano il controllo o la vigilanza sull'ente.

(Disposizioni regolamentari)

- 1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, il Ministro della giustizia adotta le disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo che concernono:
- a) le modalità di formazione e tenuta dei fascicoli degli uffici giudiziari;
- b) abrogata dall'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
- c) le altre attività necessarie per l'attuazione del presente decreto legislativo.
- 2. Il parere del Consiglio di Stato sul regolamento previsto dal comma 1 è reso entro trenta giorni dalla richiesta.

"CATALOGO DEI REATI"

Catalogo sintetico dei reati-presupposto e degli illeciti amministrativi da cui può derivare la responsabilità diretta delle società (e degli enti) (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

aggiornato al D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75 Attuazione della direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

Articoli D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e categorie reati-presupposto	Reati presupposto
Articolo 24 (Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture)	 Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.) Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)
	 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
	 Frode nelle pubbliche forniture Frode ai danni del fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 l. 898/1986)
Articolo 24-bis	- Frode informatica (art. 640- <i>ter</i> c.p.)
(Delitti informatici e trattamento illecito di dati)	 Documenti informatici (Falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria) (art. 491-bis c.p.)
in relazione alla Legge 18 marzo 2008 n. 48	- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
	- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615- <i>quater</i> c.p.)
	 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615- quinquies c.p.)
	 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
	- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
	- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
	- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
	- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
	 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
	- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
	 Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 riguardante la sicurezza nazionale cibernetica

Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata)	 Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.) diretta a commettere taluno dei delitti di (i) Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.), (ii) Tratta di persone (art. 601 c.p.), (iii) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), nonché (iv) di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.) Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
Articolo 25	- Concussione (art. 317 c.p.)
(Reati contro la Pubblica Amministrazione)	- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
(Concussione, induzione indebita a dare o	- Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
promettere utilità e corruzione)	- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
	- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)
	- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
	- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
	- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
	- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)
	- Riparazione pecuniaria (art. 322-quater c.p.)
	- Circostanze attenuanti (art. 323-bis c.p.)
	- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
	- Peculato (art. 314 comma 1 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
	- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
	- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea
Articolo 25-bis	- Falsità di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
(Reati previsti dalla Legge 409/01 "Disposizioni urgenti in vista	- Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
dell'introduzione dell'Euro")	- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
	- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
	- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
	 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
	- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Catalogo sintetico dei *reati-presupposto* e degli illeciti amministrativi ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (aggiornato al D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

	- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
	- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi
	ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
	- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
Articolo 25-bis. 1	- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Delitti contro l'industria e il commercio	- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)
	- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
	- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
	- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
	- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
	- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517- <i>ter</i> c.p.)
	- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)
Articolo 25-ter	- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c., 2621-bis e 2621-ter c.p.)
(Reati c.d. societari)	- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)
	- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
	- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
	 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
	- Illecite operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
	- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)
	- Formazione fittizia del capitale (art.2632 c.c.)
	- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
	- Corruzione fra privati (art. 2635 c.c.)
	- Istigazione alla corruzione fra privati (art. 2635-bis c.c.)
	- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
	- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
	- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
Articolo 25-quater	- Associazioni con finalità di terrorismo internazionale o di eversione
(Delitti con finalità di terrorismo o di	dell'ordine democratico (art.270-bis c.p.)
eversione dell'ordine democratico)	 Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.) Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
	c.p.) - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art.270-quinquies c.p.)
	- Condotte con finalità di terrorismo (art.270-sexies c.p.)
	- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
	- Attentato per imanta terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.) - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
	7xto di terrorismo con ordigini inicidian o espiosivi (art. 200-013 c.p.)

	C
	- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
	- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preisti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
	- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 DL 15.12.1979 n. 625, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15)
	 Reati di cui alla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo (New York 09.12.1999)
	- Istigazione a delinquere (art.414 c.p.), e altri.
Articolo .25-quater. 1	- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art.583-bis c.p.)
(Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	
Articolo 25-quinquies	- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
(Delitti contro la personalità individuale)	- Prostituzione minorile (art.600-bis c.p.)
,	- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
	- Detenzione di materiale pornografico (art.600-quater c.p.)
	- Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)
	- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
	- Tratta di persone (art. 601 c.p.)
	- Acquisto o alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
	- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
	- Adescamento di minorenne (art. 609- <i>undecies</i> c.p.)
Articolo 25-sexies	- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF)
(Abusi di mercato)	- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF)
(TUF = D.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico sulla Finanza)
Articolo 25-sexies	- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis TUF)
(Illeciti amministrativi concernenti abusi di	- Manipolazione del mercato (art. 187- <i>ter</i> TUF)
mercato)	in relazione all'art. 187-quinquies TUF
Articolo 25-septies	- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
in relazione alla legge 3 agosto 2007 n. 123 e	- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590, comma 3, c.p.)
al D.lgs. 9 aprile 2008 n.81) (Reati relativi alla sicurezza del lavoro)	commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro
	N.B.: Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente (1) (art. 55 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

 $^{(^1)~1.~}E'~punito~con~l'arresto~da~tre~a~sei~mesi~o~con~l'ammenda~da~\in~2.500,00~a~\in~6.400,00~il~datore~di~lavoro:$

a) per la violazione dell'articolo 29, comma 1;

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), o per la violazione dell'articolo 34, comma 2:

^{2.} Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa: a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);

b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

Articolo 25-octies in relazione al D.lgs. 21 novembre 2007 n. 231 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione" (Reati relativi alla criminalità finanziaria e al riciclaggio)	 Ricettazione (art. 648 c.p.) Riciclaggio (art. 648-<i>bis</i> c.p.) Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-<i>ter</i> c.p.) Autoriciclaggio (art. 648-<i>ter</i> 1 c.p.)
Art. 25-novies	- art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, l.a.
(Delitti in materia di violazione del diritto d'autore)	 art. 171-bis, l.a. art. 171-ter, l.a. art. 171-septies l.a. art. 171-octies l.a. l.a. = legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
Articolo 25-decies (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
Articolo 25-undecies (Reati ambientali)	 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.) Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.) Norme in materia ambientale (Art. 137 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, scarichi di acque reflue industriali), in particolare: Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152), Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Bonifica dei siti (art. 257 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) (art. 260-bis (*) D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152)

c) per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

	206 n. 152)
	- Inquinamento doloso inquinamento colposo (art. 8 e 9 D.lgs. 6 novembre
	2007 n. 202) (riguarda le navi)
	- Inquinamento colposo
	- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 legge 28 dicembre 1993 n. 549; Regolamento CE n. 3093 del 15 dicembre 2004)
	- Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni (Inquinamento doloso, art. 8 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202) (Inquinamento colposo, art. 9 D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202
	inseriti dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" (entrata in vigore il 29 maggio 2015)
	- delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
	- delitto di disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
	- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies, in riferimento agli artt. 452-bis e quater, c.p.)
	- delitti associativi aggravati dall'essere diretti (anche in via concorrente) alla commissione dei delitti presenti nel titolo VI <i>bis</i> del c.p. (art. 452- <i>octies</i> c.p.)
	- delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452- <i>sexies</i> c.p.)
Art. 25-duodecies (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare)	- Impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto - e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo - revocato o annullato (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286) aggravanti: più di tre; minori in età non lavorativa, esposti a situazioni di grave pericolo avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni e delle condizioni di lavoro.
	 Delitti di procurato ingresso illecito di lavoratori stranieri e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 12 del D.lgs. 286/1998)
Art. 25-terdeciesi	- Razzismo e xenofobia aggravati dal negazionismo (art. 604-bis c.p.)
(Razzismo e xenofobia)	
art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati)	 Frode in competizioni sportive (art. 1 legge 13 dicembre 1989, n. 401 Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive) Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 legge sopra citata)
art. 25-quinquiesdecies (Reati tributari) (di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205".)	 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, comma 1 e comma 2-bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro

Catalogo sintetico dei *reati-presupposto* e degli illeciti amministrativi ex D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (aggiornato al D.lgs. 14 luglio 2020 n. 75)

	 Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro Compensazione indebita (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000) se la frode iva ha carattere transazionale e l'evasione non è inferiore a 10 milioni di euro
art. 25-sexiesdecies (Contrabbando)	- Reati di cui al D.P.R. n. 43/1973
Reati transnazionali disciplinati dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146 (²)	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
	- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
	- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
	- Associazione di tipo mafioso (art.416-bis c.p.)
	- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- <i>quater</i> DPR 23 gennaio 1973 n.43)
	 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 TU DPR 9 ottobre 1990 n.390)
	- Traffico di migranti (art.12, comma 3, 3- <i>bis</i> , 3- <i>ter</i> e 5 TU del D.lgs . 25 luglio 1998 n.286)

_

⁽²) Si considera "reato transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: a) sia commesso in più di uno Stato; b)ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c)ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.



Codice etico

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2006

Il codice etico del Gruppo Messaggerie, costituito da Messaggerie Italiane S.p.A. e dalle società da essa direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile (di seguito il "Gruppo Messaggerie" o il "Gruppo"), dichiara i principi di orientamento e i valori che guidano i comportamenti degli organi societari e di tutti i membri del Gruppo.

In particolare, sono principi di carattere generale:

- il rispetto scrupoloso delle leggi e delle regole in tutti i settori e in tutte le situazioni, in cui il Gruppo è presente e opera;
- il rifiuto di ogni discriminazione basata su razza, lingua, sesso, religione, credo politico o condizione sociale;
- la scelta di lavorare in termini di coesione, fiducia e integrità, componendo i conflitti e i contrasti e nella valorizzazione dei meriti e dei risultati;
- l'enfasi sulla centralità degli uomini e delle donne che rappresentano la risorsa critica e strategica per ognuna delle Società del Gruppo;
- la consapevolezza che conseguire la redditività sul lungo periodo è condizione necessaria a sostenere i progetti e l'indipendenza del Gruppo;
- la riservatezza riguardo a informazioni aziendali è da considerarsi un dovere oltre che un valore.

Da ciò discende una Governance caratterizzata da comportamenti trasparenti, equi e positivi, dalla valorizzazione di competenze e differenze che integrano il patrimonio storico e culturale del Gruppo. I valori portanti, che guidano i comportamenti del Gruppo, fanno riferimento a: dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori, autori, azionisti, stakeholders esterni.

è base comune dei valori e dei comportamenti operativi conseguenti la consapevolezza di agire come un Gruppo integrato, con obiettivi che condizionano i risultati di ognuna delle diverse società.

Pertanto si richiede la capacità di assumere gli interessi del Gruppo promuovendo e valorizzando uno stile, una cultura, un'immagine, da affermare all'interno e all'esterno, nella salvaguardia delle specifiche identità, necessarie allo svolgimento delle diverse attività.

Ciò è presupposto di uno scambio continuo di conoscenze, di pratiche convenienti, di saperi specifici.

Destinatari

I principi e le disposizioni del Codice sono vincolanti per gli Amministratori, per tutte le persone legate da rapporti di lavoro subordinato con le società del Gruppo Messaggerie e per tutti coloro che operano in qualità di collaboratori.

Valori guida

a) Nei confronti dei dipendenti e collaboratori

Equità, trasparenza, rispetto sono i valori fondamentali che guideranno l'azione del Gruppo nei confronti dei dipendenti e dei collaboratori, al fine di rendere equilibrato il rapporto, attenta l'individuazione dei bisogni, sereno il clima aziendale, produttivo il contesto in cui valorizzare con continuità competenze e prestazioni.

Chi lavora per il Gruppo deve sapere di poter trovare le condizioni più adatte per il suo sviluppo, senza discriminazioni e senza elementi che sfuggano alla comprensione comune.

b) Clienti, fornitori

Cura, qualità del servizio, rapporti fiduciari e convenienza sono i valori che ci guideranno nel rapporto quotidiano con clienti e fornitori, al fine di rendere equilibrata la relazione e cooperativa la modalità di perseguire il reciproco interesse.

Ogni rapporto con clienti e fornitori deve puntare a rendere stabile nel tempo l'associazione commerciale attraverso la coerenza dei comportamenti e l'acquisizione di un solido legame fiduciario

c) Autori

Il Gruppo si impegna a difendere la libertà d'espressione e il diritto d'autore nelle sedi opportune e nello svolgimento dell'attività quotidiana. Il Gruppo rifiuta ogni ricorso alla censura che non sia motivato dal timore di ledere diritti altrui. Il Gruppo garantisce ai suoi autori l'indipendenza da influenze motivate da interessi estranei all'attività editoriale e alle case editrici la libertà di esprimere le culture che ritengano meritevoli di pubblica attenzione. Altresì riconosce la validità dell'istituto del diritto d'autore a tutela di coloro che creano le opere dell'ingegno e si impegna a difenderlo e rispettarlo.

d) Azionisti

La creazione del valore per gli azionisti è obiettivo primario dei singoli e delle Società del Gruppo, sulla base di principi che premiano la dedizione, l'efficienza e la creatività.

Il Gruppo Messaggerie è cosciente che il perseguimento del profitto è condizione primaria per lo sviluppo economico delle diverse società e per la tutela sociale di dipendenti e interlocutori, portatori di interesse a vario titolo.

È altresì convinto che la modalità di perseguimento del profitto non è indifferente per la sua valorizzazione e per la sua tenuta nel tempo.

Ciò impegna il Gruppo a garantire agli azionisti una valorizzazione degli investimenti salvaguardando il proprio radicamento nel mercato e tenendo in considerazione le ricadute sociali della produzione e dei servizi realizzati.

e) Stakeholders esterni

Vi sono comunità territoriali o istituzionali nei cui confronti sentiamo di avere responsabilità in termini di tutela di un benessere comune, di rispetto dell'ambiente, di ascolto dei problemi sociali, di confronto con temi e orientamenti espressi da pubbliche autorità

In questo quadro di assetti complessi e di pluralità di interfaccia tra imprese e

società, l'impegno di Messaggerie è di attrezzare i propri dirigenti e il personale tutto al fine di rendere agevole lo scambio di informazioni, la messa a disposizione di competenze e di pratiche consolidate, la disponibilità a contribuire alla consapevolezza dei doveri civili, nell'ambito delle comunità territoriali di insediamento.

Disposizioni

Il codice esprime un insieme di principi la cui osservanza è indispensabile per assicurare il corretto funzionamento delle Società del Gruppo; per garantire l'affidabilità di tutte le sue strutture e delle persone che lo interpretano; per tutelare l'immagine e il patrimonio professionale di ognuno.

I soggetti, destinatari del codice etico, sono tenuti a perseguire gli obiettivi del Gruppo Messaggerie nei diversi campi di applicazione, tenendo conto che:

- il rispetto degli orientamenti e dei valori, espressi nel codice, è obbligo fondamentale, per caratterizzare la condotta di tutti in termini di legittimità, di correttezza, di prevedibilità;
- la reputazione del Gruppo è legata alla coerenza con cui principi e valori trovano riscontro nella pratica dei comportamenti quotidiani di ognuno, a partire dai vertici delle Società;
- ogni situazione o attività che possa configurare conflitti di interesse o interferenza di condizionamenti esterni rispetto agli obiettivi e agli interessi del Gruppo è configurabile come violazione sostanziale degli obblighi di correttezza etica espressi dalla carta. Va pertanto esplicitata, regolata e eventualmente rimossa tempestivamente;
- è fatto obbligo per i destinatari informare senza ritardo i propri superiori o referenti di tutte le situazioni o attività nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del Gruppo (o qualora tali interessi siano titolari prossimi congiunti), ed in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza;
- non si dà ignoranza alla norma e, soprattutto, non è consentito farne uso distorto o personale;
- le disposizioni espresse dal codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dalle parti, all'interno del Gruppo, e come tali incidono sulla valutazione delle inosservanze e sulle eventuali conseguenze pratiche derivanti da negligenze e modifiche.

Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il Gruppo Messaggerie considera fondamentale che i rapporti e i contatti con la Pubblica Amministrazione si qualifichino immediatamente per chiarezza e trasparenza.

L'assunzione di impegni verso la Pubblica Amministrazione e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate, nel rispetto della più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

Per questo motivo è necessario che venga raccolta e conservata la documentazione relativa ai contatti con la Pubblica Amministrazione.

Le Società del Gruppo, attraverso i propri dipendenti o rappresentanti, non devono promettere od offrire a pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere i propri interessi o gli interessi della Società, o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio né per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

Qualsiasi dipendente, che riceva direttamente o indirettamente proposte o richieste di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Istituzioni Pubbliche, deve immediatamente riferirne al proprio referente aziendale.

Sanzioni

Le disposizioni del presente Codice sono parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai Destinatari, o dai soggetti aventi relazioni d'affari con l'impresa.

La violazione delle norme del Codice potrà costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla risoluzione del contratto o dell'incarico e all'eventuale risarcimento dei danni.

Interpretazione

Le disposizioni del Codice offrono un quadro generale all'interpretazione del quale è possibile collocare le relazioni interpersonali e organizzative, i comportamenti pratici, le scelte generali che definiscono i rapporti con i vari Stakeholders: vanno pertanto interpretate sulla base di un'assunzione personale di responsabilità, secondo principi di buona fede e in base a scelte fondamentalmente cooperative nello stabilire obiettivi e strategie.

Nei casi di dubbio o di incertezza nell'interpretazione dei principi guida del codice, così come nella evoluzione di disposizioni particolari al mutare dei contesti di riferimento, si farà ricorso all'autorità designata a tutela del codice, che avrà formazione ad hoc stabilita dal Consiglio di Amministrazione.